

RELAZIONE TECNICA

Titolo II **Misure per la riduzione della pressione fiscale**

Articolo 2 **Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise**

La disposizione in esame prevede la completa sterilizzazione per il 2020 e quella parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e dell'obiettivo di gettito da accise sui carburanti per autotrazione previsti a legislazione vigente.

Di seguito una tabella che riporta le aliquote IVA e l'obiettivo di gettito delle accise a legislazione vigente:

	2020	2021	dal 2022
Aliquota ridotta:	8.688,00	8.688,00	8.688,00
<i>aliquota del 10% per il 2019</i>			
<i>incremento di 3 punti percentuali dal 2020</i>			
Aliquota ordinaria:	13.984,00	19.665,00	19.665,00
<i>aliquota del 22% per il 2019</i>			
<i>incremento di 3,2 punti percentuali nel 2020</i>			
<i>Incremento di 4,5 punti percentuali dal 2021</i>			
Accise sui carburanti (obiettivo di gettito)	400	400	400
TOTALE	23.072,00	28.753,00	28.753,00

In milioni di euro

Sotto il profilo finanziario, si stima che la nuova clausola di salvaguardia determini i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	dal 2022
<i>Aliquota ridotta al 10% per il 2020 e al 12% dal 2021</i>	0	5.793	5.793
<i>Aliquota ordinaria al 22% per il 2020, del 25% per il 2021 e del 26,5% dal 2022</i>	0	13.110	19.665
<i>Obiettivo di gettito Accisa carburanti</i>	0	50	300
TOTALE	0	18.953	25.758

In milioni di euro

L'intervento in esame genera i seguenti effetti differenziali tra la nuova e la precedente clausola di salvaguardia:

	2020	2021	dal 2022
<i>Aliquota ridotta</i>	-8.688	-2.895	-2.895
<i>Aliquota ordinaria</i>	-13.984	-6.555	0
<i>Accisa carburanti</i>	-400	-350	-100
TOTALE	-23.072	-9.800	-2.995

In milioni di euro



Articolo 3

Deducibilità IMU

La disposizione in esame prevede una modifica di coordinamento con la variazione della deducibilità dell'IMU prevista nell'ambito dell'unificazione di IMU e TASI confermando la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali nella misura della 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo 4

Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato

La disposizione prevede la proroga della riduzione dell'aliquota della cedolare secca al 10% per gli immobili locati a canone concordato. La misura decorre dall'anno d'imposta 2020.

La normativa vigente prevede la riduzione dal 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca per gli alloggi a canone concordato per il periodo 2014-2019.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018, risulta una base imponibile relativa ai soggetti che hanno aderito alla cedolare secca per locazioni stipulate in base alla tipologia di contratto a canone "concordato" pari a 4.244 milioni di euro. Si stima quindi che la riduzione dell'aliquota dal 15% al 10% determini una perdita di gettito da cedolare di circa -212,2 milioni di euro, in termini di competenza annua.

Considerando la decorrenza dall'anno di imposta 2020, si riportano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione:

	2020	2021	2022
Cedolare secca	-201,6	-222,8	-212,2

In milioni di euro

Articolo 5

Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti

La disposizione istituisce un Fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti" con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Dalla disposizione derivano maggiori oneri pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Articolo 6

Riduzione tariffe INAIL e disposizioni in materia di esonero contributivo

Comma 1 La disposizione si rende necessaria al fine di completare la messa a regime della revisione delle tariffe dei premi e contributi INAIL.

Sulla base delle valutazioni effettuate da INAIL dalla disposizione conseguono le sotto riportate minori entrate contributive e maggiori prestazioni. Alla parziale compensazione sui saldi di finanza pubblica (indebitamento netto e fabbisogno) concorrono le maggiori entrate conseguenti dalla disposizione in termini di effetto indotto fiscale per una minore corresponsione di contributi/premi da parte delle aziende.



(valori in mln di euro, + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Finanziamento tariffe Inail 2022 (netto effetti fiscali)	0	0	-534	26	0	0	0	0	0	0
di cui minori entrate contributive			-(500,0)							
di cui maggiori prestazioni			-(110,0)							
di cui effetti fiscali			(76,0)	(26,0)						

Comma 2 L'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, prevede un esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile in favore dei datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Prevede, inoltre, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1. La legge n. 205/2017, ai commi 100 - 114, allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di giovani che non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età. Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018, la suddetta norma ha previsto che il limite di età del soggetto da assumere fosse innalzato fino ai trentacinque anni. In considerazione del fatto che l'articolo 1-bis del citato decreto n. 87/2018 prevede un analogo esonero per i datori di lavoro privato che, negli anni 2019 e 2020, si era ritenuto che la citata previsione normativa intervenisse in tale contesto, estendendo il limite di età a trentacinque anni anche per le assunzioni avvenute nel corso degli anni 2019 e 2020. Poiché la citata disposizione, sin dalla sua entrata in vigore, ha ingenerato dubbi interpretativi in quanto dalla formulazione testuale non si evinceva chiaramente se la stessa dovesse coordinarsi con l'esonero già previsto dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) o se dovesse essere considerata una previsione dotata di propria autonomia, si è ritenuto necessario intervenire con la presente disposizione per stabilire un raccordo fra le due norme. In particolare la disposizione con un intervento minimale, risolve il problema dell'inapplicabilità dell'art. 1-bis del decreto dignità dovuta alla mancata previsione, in norma primaria, delle condizioni di fruizione dell'esonero. L'obiettivo viene raggiunto da un lato, prolungando di 2 anni l'estensione dell'esonero previsto dalla legge di bilancio per il 2018 in favore degli under 35, dall'altro, abrogando la corrispondente disposizione del decreto dignità (art. 1-bis), atteso che la relativa finalità viene conseguita con tale integrazione minimale alla disposizione di cui alla legge n. 205/2017. Di conseguenza, si rendono applicabili tutte le condizioni di fruizione dell'esonero previste dalla legge di bilancio 2018, senza necessità di adottare ulteriori atti.

La norma non prevede, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non innova nella disciplina sostanziale, confermando l'estensione dei benefici di esonero contributivo in relazione agli assunti con età superiore a 30 anni e inferiore a 35 anni anche negli anni 2019 e 2020, i cui effetti sono stati già valutati e risultano scontati nei saldi di finanza pubblica.

Titolo III

Misure per gli investimenti, la sostenibilità ambientale e sociale

Articolo 7

Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali

Il **comma 1**, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione finanziaria di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro



per l'anno 2023, di 1.401 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

Il **comma 2** specifica la finalizzazione del fondo.

Il **comma 3** autorizza la spesa di 50 milioni per l'anno 2020, 80 milioni per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 124 milioni per l'anno 2024 e 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032, per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino,

Il **comma 5** prevede il monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo.

Articolo 8

Investimenti enti territoriali

Le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 9**, che assegnano contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, comportano oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dell'obbligo di avviare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno, nonché di una ipotesi di somme recuperate per mancato rispetto del termine di avvio lavori. Queste ultime da riassegnare con obbligo di inizio lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello dell'assegnazione del contributo.

Il **comma 10**, nell'apportare alcune modifiche ai commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede l'integrazione delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Le maggiori risorse rese disponibili pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, determinano corrispondenti effetti in termini di saldo netto da finanziare. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto, tra l'altro, della revisione dei termini entro i quali il comune è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche in ragione del costo dell'opera.

Le disposizioni di cui ai **commi 11 e 12** prevedono l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, nel limite complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021, 300 milioni di euro nell'anno 2022, 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 e determinano corrispondenti effetti in termini di saldo netto da finanziare. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, di assegnazione delle risorse stesse e della necessaria programmazione da parte degli enti e successiva attuazione.

I **commi da 13 a 15** prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo per investimenti da ripartire a favore dei comuni con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. La disposizione comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, nonché di assegnazione delle risorse stesse.

Da ultimo, i **commi da 16 a 23**, nel prevedere l'assegnazione ai comuni di contributi per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, comportano oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro nell'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto del termine di affidamento della



progettazione e della liquidazione delle parcelle, previa predisposizione della progettazione stessa, nonché di una ipotesi di somme recuperate per mancato rispetto del termine di affidamento.

Le disposizioni di cui ai **commi 24 e 25**, finalizzati a finanziare interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici da destinare ad asili nido comunali, comportano oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 100 milioni di euro annui per il 2021, 2022 e 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, di assegnazione delle risorse stesse, nonché di realizzazione delle opere.

Il **comma 26**, nell'apportare alcune modifiche ai commi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede l'integrazione delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'assegnazione alle province e città metropolitane di contributi per investimenti per interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria. Le maggiori risorse rese disponibili pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni per l'anno 2021 e 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, determinano corrispondenti effetti in termini di saldo netto da finanziare. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto, tra l'altro, degli effetti dell'utilizzo delle economie e del recupero e successiva riassegnazione delle risorse.

I successivi **commi 27 e 28**, al fine di finanziare gli interventi per opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane, comportano oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse nonché di utilizzo delle risorse stesse.

I **commi 29 e 30**, nell'apportare alcune modifiche al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedono l'integrazione delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'assegnazione di contributi a favore delle regioni a statuto ordinario finalizzati a favorire gli investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In particolare, le maggiori risorse rese disponibili pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, determinano corrispondenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Da ultimo, il **comma 31**, volto a rimodulare gli stanziamenti di cui al presente articolo, non determina effetti finanziari.

Articolo 9

Edilizia sanitaria

Comma 1 La disposizione è diretta ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, innalzandolo dall'attuale valore di 28 miliardi di euro (stabilito dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n.145) a 30 miliardi, con le seguenti annualità:

- 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

La relativa realizzazione, a seguito della ripartizione delle risorse con delibere del CIPE alle regioni e agli enti interessati, si realizza mediante la sottoscrizione degli Accordi di programma che avviano il complessivo iter di realizzazione delle opere. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori.

Comma 2 Dalla presente disposizione non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si tratta infatti di intervento volto ad assicurare il completamento di opere di edilizia sanitaria (con oneri a carico dello Stato e già finanziate negli esercizi pregressi) per la realizzazione di spazi destinati allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria all'interno degli enti



sanitari, avviate ma non completate e collaudate entro il termine vigente del 31 dicembre 2014, decorso il quale il relativo accordo di programma è risolto ex lege.

La presente norma pertanto consente il completamento delle opere avviate entro il predetto termine del 31/12/2014, con vincolo di collaudo entro il nuovo termine del 31/12/2021.

Articolo 10 **Sblocca Italia**

Comma 1 L'articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante: "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" prevede l'istituzione del fondo "sblocca cantieri". L'obiettivo della norma è quello di consentire l'accelerazione della conclusione dei lavori pubblici; tuttavia, il processo realizzativo delle opere pubbliche inserito nella legge in questione ha dovuto tenere conto dell'entrata in vigore delle nuove norme contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra cui, la cancellazione dell'appalto integrato. In siffatto contesto, alcuni interventi finanziati con i contributi previsti dalla norma di cui trattasi presentano difficoltà con riguardo al rispetto delle condizioni di appaltabilità e di cantierabilità, previste dall'articolo 3, comma 3-bis, della medesima norma.

La disposizione proroga al 31 dicembre 2021, il termine previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014 (cd. "Sblocca Italia") e relativo alla disciplina della revoca dei finanziamenti di opere pubbliche non attuate.

La modifica della norma non comporta ulteriori oneri economici, trattandosi di interventi già finanziati ed i cui impatti sui saldi di finanza pubblica risultano già scontati a legislazione vigente.

Il **comma 2** definisce l'entrata in vigore della disposizione il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 11 **Green new deal**

La disposizione prevede stanziamenti per misure finalizzate a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico ed, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale. Complessivamente tali stanziamenti ammontano a 533 milioni di euro per il 2020, 1033 milioni di euro per il 2021, 1533 milioni di euro per il 2022 e per il 2023.

In particolare, il **comma 1** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Tale fondo è destinato ad operazioni finanziarie, ossia alla concessione di garanzie e alla partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata. Si tratta pertanto di operazioni che hanno effetti solo in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno. I decreti attuativi saranno predisposti al fine di escludere che da tali operazioni possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Alla costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 che resta acquisita all'erario. Tale utilizzo determina un effetto migliorativo di pari importo in termini di indebitamento netto, atteso che detti proventi sono generalmente utilizzati per operazioni che hanno effetto su tale saldo, mentre in questo caso concorrono all'alimentazione di un fondo che effettua unicamente operazioni finanziarie sia pure finalizzando la quota parte derivanti dai predetti proventi ad interventi coerenti



con le finalità previste dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003.

Il **comma 5** prevede che – nell’ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell’Unione europea – la garanzia dello Stato che oggi può assistere le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse da CDP nell’ambito del c.d. “Piano Juncker” in qualità di Istituto nazionale di promozione, possa anche essere utilizzata in complementarità con la garanzia di bilancio dell’Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi che sarà regolata con specifici atti dell’UE in attuazione del predetto quadro finanziario pluriennale. La disposizione non comporta effetti in quanto resta invariata la dotazione del Fondo di cui all’art. 1, comma 825 della legge n. 208/2015, che sarebbe altresì alimentato con le commissioni pagate dalla CDP sulle garanzie concesse, senza nuovi o maggiori oneri per l’erario.

Al **comma 6**, la disposizione prevede il potenziamento di strumenti già previsti a legislazione vigente per le finalità di cui al comma 1 e per l’incremento degli investimenti. In particolare:

- alla lettera a) si prevede che le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) possano essere destinate anche agli interventi con le finalità del Fondo, riportate al comma 2. La proposta impiega principalmente risorse già disponibili della gestione separata della CDP e può essere realizzata con risorse già destinate al funzionamento del FRI a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri;

- alla lettera b) si prevede di associare al finanziamento agevolato a valere sul FRI per i progetti green anche una quota di contributo a fondo perduto - nella misura massima del 15 per cento - per spese d’investimento, necessario ad accrescere l’appeal dello strumento (in un periodo caratterizzato da tassi di interesse contenuti), rinviando per la disciplina dell’intervento a uno o più decreti attuativi del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La disposizione comporta oneri per 10 milioni nel 2020, 40 nel 2021 e 50 nel 2022 e nel 2023;

- alla lettera c) si prevede l’estensione agli interventi green anche dell’operatività del FRI c.d. “regionale”. Si prevede, al tal fine, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano, altresì, concedere una quota di finanziamento a fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrative del finanziamento concesso dai predetti soggetti sul FRI Regionale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto restano fermi i vincoli finanziari per gli enti;

- la lettera d) prevede per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, che gli interventi agevolativi di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (“nuove imprese a tasso zero”), possano essere integrati, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo perduto. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Per l’erogazione dei contributi a fondo perduto possono essere altresì utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell’intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022.

Il **comma 7** istituisce una sezione speciale del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per il rilascio di garanzie a copertura del 50% della quota capitale dei finanziamenti, anche chirografari, ai condomini per intervento di accrescimento energetico. Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro l’anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Coerentemente con la natura di tale garanzia, considerata standardizzata ai fini del SEC2010, la disposizione ha effetti in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto.

Il **comma 8** stabilisce che tutti gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale



possano essere inseriti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti Green. Il comma 9 prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al comma 10. Con il **comma 10** viene previsto il monitoraggio delle operazioni effettuate nell'ambito del presente articolo e più in generale di quelle orientate al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. Il monitoraggio è finalizzato alla verifica degli impatti e alla rendicontazione degli interventi eventualmente individuati nell'ambito delle emissioni di titoli Green. I commi da 8 a 10 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 11** quantifica in 1 milione di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi il limite della disponibilità del fondo destinabile alle spese per l'avvalimento di società in house o del gruppo BEI, previsto al comma 4, o del professionista indipendente chiamato, ai sensi del comma 10, a certificare la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del presente articolo.

Il **comma 12** autorizza la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 per la partecipazione italiana alla ricostituzione del Green Climate Fund.

Articolo 12 Green mobility

La norma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le pubbliche amministrazioni, al fine di concorrere alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, siano tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, ad acquistare o noleggiare, in misura non inferiore al cinquanta per cento, veicoli alimentati ad energia elettrica.

La norma non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto l'obbligo per le PA di dotarsi di veicoli ibridi o elettrici diventa cogente solo quando si procede all'acquisto o noleggio in occasione del rinnovo del parco autoveicoli e previa disponibilità delle relative risorse finanziarie.

Titolo IV rinnovo dei contratti pubblici

Articolo 13

Integrazione del Fondo contratti del personale dello Stato- Rinnovo contrattuale

La norma, modificando l'articolo 1, comma 436, della legge 145 del 2018, incrementa, per gli importi indicati nella seguente tabella, le risorse a carico del bilancio dello Stato da destinare alla contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019 – 2021 ed ai miglioramenti economici del restante personale statale in regime di diritto pubblico:

Tabella 1

	2019	2020	A decorrere 2021
Legge 145/2018	1.100	1.425	1.775
Integrazioni ddl Legge di bilancio 2020		225	1.400
Totale	1.100	1.650	3.175

In milioni di euro



I predetti importi, ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della citata legge n. 145, sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il totale delle risorse stanziato comporta un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato dell'1,3 per cento per il 2019, dell'1,9 per cento per il 2020 e del 3,5 per cento a decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato. Tali percentuali di incremento sono state determinate sulla base dei seguenti dati:

- Unità di personale statale complessive: circa 1,88 milioni di unità come risultanti dal conto annuale 2017
- Retribuzione annua media: circa 33.500 euro lordo dipendente, stimata sulla base della retribuzione media annua risultante dal conto annuale 2017 e rivalutata del 3,48 per cento per tener conto dei benefici strutturali previsti dal triennio contrattuale 2016-2018.

Ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 438, della medesima legge n. 145 del 2018 e dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incrementi contrattuali per il settore non statale, da definirsi applicando i medesimi criteri previsti per il settore statale, determinano a carico dei bilanci delle amministrazioni ed enti interessati oneri stimabili in complessivi 940 milioni di euro per l'anno 2019, 1.340 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 (i predetti oneri sono comprensivi di quelli relativi alle previsioni di cui alla legge n. 145/2018).

Le predette stime sono state determinate considerando le percentuali di incremento sopra indicate per il settore statale e prendendo a riferimento i seguenti dati:

- Unità di personale non statale: circa 1,4 milioni di unità di personale.
- Retribuzione annua media: circa 37.040 euro lordo dipendente, stimata sulla base della retribuzione media annua risultante dal conto annuale 2017 e rivalutata del 3,48 per cento per tener conto dei benefici strutturali previsti dal triennio contrattuale 2016-2018.

Ai sensi di quanto previsto nell'art. 1, comma 439, della citata legge n. 145, gli incrementi descritti si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Restano confermate le disposizioni di cui ai successivi commi 440 e 441 della stessa legge 145.

Articolo 14

Lavoro straordinario forze di polizia

Comma 1 La disposizione autorizza, a decorrere dall'anno 2020, la spesa di 48 milioni di euro per l'incremento delle risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia per le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il **comma 2**, prevede la possibilità di anticipare i pagamenti dei suddetti compensi nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Articolo 15

Lavoro straordinario Vigili del fuoco

La disposizione autorizza, a decorrere dall'anno 2020, la spesa di 2 milioni di euro per l'incremento delle risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.



Articolo 16

Norme in materia di personale impegnato in operazione "Strade sicure"

Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di euro 149.973.488 per l'anno 2020, con specifica destinazione di euro 147.502.805 per l'anno 2020 e di euro 2.470.683 per l'anno 2020, rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» come di seguito dettagliati.

Gli oneri stimati per le Forze armate, come meglio dettagliati nelle schede allegate, ammontano a euro 147.502.805. Per la loro quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di personale:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e euro 13 per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 21 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 12,63 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP – 24,20% - ed IRAP – 8,5%).

Spese di funzionamento:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di euro 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a euro 2,40;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a euro 2,10;
- equipaggiamento/vegiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2 euro/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;
- una tantum:
 - a) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di



marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:

- euro 579.287 circa per 5.800 militari impiegati per l'anno 2020 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di euro 72.400 circa;
- b) acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa euro 150.000 per l'anno 2020;
- c) acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa euro 60.000, per l'anno 2020.

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
MILITARI IN SEDE STANZIALE				
ANNI 2020				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	1.250	17,25	646.875	7.891.875
Straordinario	1.250	16,76	439.950	5.367.390
TOTALE SPESE PERSONALE			1.086.825	13.259.265
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
Viveri	1.250	2,40	90.000	1.098.000
servizi generali	1.250	2,10	78.750	960.750
equipaggiamento/vestiario	1.250	1,45	54.375	663.375
funzionamento automezzi	89	20,00	53.400	651.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			276.525	3.373.605
ONERI UNA TANTUM				
TOTALE ONERI UNA TANTUM				0
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			1.086.825	13.259.265
ONERI DI FUNZIONAMENTO			276.525	3.373.605
TOTALE ONERI			1.363.350	16.632.870
ONERI UNA TANTUM			0	0
TOTALE GENERALE			1.363.350	16.632.870



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ANNI 2020				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.800	29,44	5.122.560	62.495.232
Straordinario	5.800	16,76	2.041.368	24.904.690
TOTALE SPESE PERSONALE			7.163.928	87.399.922
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
Viveri	4.880	4,80	702.720	8.573.184
Vitto strutture civili	920	15,00	414.000	5.050.800
Alloggio strutture civili	920	35,00	966.000	11.785.200
servizi generali	4.880	6,25	915.000	11.163.001
equipaggiamento/vestiario	5.800	1,45	252.300	3.078.061
funzionamento automezzi	414	20,00	248.400	3.030.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			3.498.420	42.680.726
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				579.287
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				150.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				60.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				789.287
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			7.163.928	87.399.922
ONERI DI FUNZIONAMENTO			3.498.420	42.680.726
TOTALE ONERI			10.662.348	130.080.648
ONERI UNA TANTUM				789.287
TOTALE GENERALE			10.662.348	130.869.935
RIEPILOGO ONERI				costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				16.632.870
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				130.869.935
TOTALE				147.502.805

Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 250 unità, di cui 50 unità in sede e 200 unità fuori sede.

L'onere, pari complessivamente a euro 2.470.683 per l'anno 2020, concerne il pagamento



dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

Articolo 17

Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 25 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020. Il fondo è destinato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione con quello del personale delle Forze di Polizia. Il fondo è finanziato, a decorrere dal 2020, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già iscritte sul capitolo 1902/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono conseguentemente ridotte di 10 milioni di euro annui.

Articolo 18

Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie

Commi 1 e 2. La disposizione implementa la trasparenza del portale del reclutamento già operativo sul sito istituzionale del dipartimento della funzione pubblica consentendo di realizzare una piena conoscibilità dei bandi e degli esiti delle procedure concorsuali nonché degli eventuali scorrimenti delle graduatorie.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che il portale del reclutamento è già attivo e l'implementazione prevista non comporta la necessità di assegnare nuove risorse umane e strumentali.

Comma 3. La disposizione consente l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate nell'anno 2019, per il reclutamento del personale da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, per un ulteriore trenta per cento dei posti banditi, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che l'eventuale scorrimento delle graduatorie avviene nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Titolo V

Misure per la crescita

Articolo 19

Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia

La norma in esame dispone per le spese sostenute nel 2020 finalizzate a interventi di ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare) una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2020 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2019).

La stima dell'ammontare della spesa annua si basa sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle spese in oggetto sostenute nel 2017 (ultimo anno disponibile) e sui dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle stesse spese. Ricostruendo i dati di competenza delle spese complessive finora sostenute per l'anno 2019 si rileva un incremento di circa il 3%



rispetto al corrispondente periodo del 2017. Poiché dalle dichiarazioni dei redditi risulta una spesa effettuata nel 2017 pari a 17.600 milioni di euro, si ritiene prudenzialmente di confermare per il 2020, ai fini della stima, l'ammontare di spesa pari a 19.500 milioni di euro già utilizzato per la precedente proroga. Si ipotizza che il 15% (2.925 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

Considerando quindi, per la parte di spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2020 un minor gettito IRPEF pari a 378,4 milioni di euro annui $((16.575 \times 14\% + 2.925 \times 50\%) : 10)$.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2020 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 731,3 milioni di euro, cui corrisponde, applicando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 664,8 milioni di euro. Applicando a tale base un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma pari per il 2020 a +66,5 milioni di IVA e +186,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Infatti le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto l'effetto complessivo, in termini finanziari, riportato nella tabella seguente:

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF	-56,7	-605,1	-378,4	-378,4	+283,7	0
IRPEF/IRES	0,0	+279,2	-119,7	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+46,5	-19,9	0,0	0,0	0
IVA	+66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+9,8	-279,4	-518,0	-378,4	+283,7	0

In milioni di euro

Proroga detrazioni riqualificazione energetica per il 2020 (comprensivo degli interventi per impianti di micro-cogenerazione e degli interventi sui singoli immobili IACP)

Per le spese sostenute nel 2020 per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili, la norma in esame prevede una detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A, (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) è prevista un'aliquota pari al 65%. La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2020 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2019).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2018, risulta una spesa effettuata per l'anno 2017 di circa 3.978 milioni di euro. Considerando anche i dati pubblicati da ENEA nel 2019, si stima una spesa annua complessiva sui singoli immobili pari a 1.236 milioni di euro per gli infissi, pari a 128 milioni di euro per le schermature solari e pari a 45,8 milioni di euro per le



caldaie a biomassa. Ai fini della stima, si assume prudenzialmente una spesa complessiva pari a 4.250 milioni di euro per il 2019, di cui 1.410 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 50% e 2.840 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 65%.

Sulla base di questa metodologia, la spesa annua è considerata per la metà come spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e per la restante metà come spesa addizionale.

In relazione alle spese detraibili al 50% si è considerata, per la spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 50 punti. Con queste assunzioni, si stima per il 2020 un minor gettito IRPEF pari a 45,1 milioni di euro annui $((705 \times 14\% + 705 \times 50\%): 10)$. In relazione alle spese detraibili al 65% considerando, per la spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima un minor gettito IRPEF pari a 133,5 milioni di euro annui $((1.420 \times 29\% + 1.420 \times 65\%): 10)$ per il 2019.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 425 milioni di euro per il 2020, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 386,4 milioni di euro. Applicando ai predetti valori un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +38,6 milioni di IVA e +108,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP per il 2020.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-26,8	-285,8	-178,6	-178,6	+134,0	0
IRPEF/IRES	0,0	162,3	-69,5	0	0	0
IRAP	0,0	27,0	-11,6	0	0	0
IVA	38,6	0,0	0,0	0	0	0
Totale	+11,8	-96,5	-259,7	-178,6	+134,0	0

In milioni di euro

Per le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, la norma in esame dispone inoltre una detrazione ai fini Irpef pari al 65% da ripartire in 10 quote annuali. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi in oggetto devono generare un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento. Sulla base di dati pubblicati da ENEA e relativi agli interventi di micro-cogeneratori nel 2018 (primo anno di applicazione della norma) risulta una corrispondente spesa non superiore ad 1 milione di euro. Si assume pertanto una spesa per il 2020 pari alla metà di quanto indicato nella relazione tecnica a corredo della norma introduttiva, pari a 25 milioni di euro. Utilizzando la metodologia consolidata si stimano i seguenti effetti finanziari:



	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-0,2	-2,6	-1,6	-1,6	+1,2	0
IRPEF/IRES	0,0	1,2	-0,5	0	0	0
IRAP	0,0	0,2	-0,1	0	0	0
IVA	0,2	0,0	0,0	0	0	0
Totale	0,0	-1,2	-2,2	-1,6	+1,2	0

In milioni di euro

La norma estende inoltre agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, la detrazione del 65 per cento per interventi di riqualificazione energetica sostenuti nel 2020 e che non riguardano le parti comuni degli edifici condominiali. La detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della Legge di Bilancio 2019. Assumendo quindi una spesa annua pari a 150 milioni di euro, sulla base della metodologia richiamata, l'ammontare di spesa annua è ripartito in 75 milioni di euro di spesa base e in ulteriori 75 milioni di euro di spesa addizionale. Considerando le differenze di aliquote di detrazione si stima un minor gettito della singola rata di competenza IRPEF pari a 9,8 milioni di euro annui.

Si stima per il 2020 un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva pari a 18,8 milioni di euro (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti). Applicando a questa spesa un'aliquota pari al 10%, si ottiene una base emersa al netto dell'IVA di 17 milioni di euro. Con un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28%, l'incremento di gettito, conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, risulta pari per il 2020 a +1,7 milioni di IVA e +4,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRES	-1,5	-15,6	-9,8	-9,8	+7,3	0
IRPEF/IRES	0,0	7,2	-3,0	0	0	0
IRAP	0,0	1,2	-0,5	0	0	0
IVA	1,7	0,0	0,0	0	0	0
Totale	0,2	-7,2	-13,3	-9,8	+7,3	0

In milioni di euro

Gli effetti complessivi delle disposizioni relative alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica sono riportati nella tabella seguente:

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-28,5	-304	-190	-190	142,5	0
IRPEF/IRES	0	170,7	-73,0	0	0	0
IRAP	0	28,4	-12,2	0	0	0
IVA	40,5	0	0	0	0	0
Totale	12,0	-104,9	-275,2	-190,0	142,5	0

In milioni di euro

Ai fini dell'indebitamento netto complessivo, il profilo risulta il seguente:



	2020	2021	2022	dal 2023 al 2029	2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-45,7	-487,6	-81,6	-177,2	-177,8	133,2	0
IRPEF/IRES	0,0	170,7	-73,0	0,0	0,0	0	0
IRAP	0,0	28,4	-12,2	0,0	0,0	0	0
IVA	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Totale	-5,2	-288,5	-166,8	-177,2	-177,8	133,2	0

In milioni di euro

Proroga della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione per il 2020

Per le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (fino a 10.000 euro) finalizzate all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la norma in esame dispone una detrazione del 50% (da suddividere in 10 quote annuali di pari importo)

La legislazione vigente non prevede per il 2020 agevolazioni per tali tipologie di spesa.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018, risulta un ammontare di spesa di circa 1.316 milioni di euro per il 2017. La stima, a fini prudenziali, assume un ammontare di tale spesa di circa 1.700 milioni di euro per l'anno 2020, per una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro (1.700 x 50% / 10). La norma è inoltre suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +19,5 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa risulta il seguente:

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
IRPEF/IRES	0,0	29,3	-12,5	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	4,9	-2,1	0,0	0,0	0
IVA	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	17,9	-101,8	-99,6	-85,0	+63,8	0

In milioni di euro

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti complessivi della proroga delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili:

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-98,0	-1.045,1	-653,4	-653,4	490,0	0
IRPEF/IRES	0,0	479,2	-205,2	0,0	0	0
IRAP	0,0	79,8	-34,2	0,0	0	0
IVA	137,7	0,0	0,0	0,0	0	0
Totale	39,7	-486,1	-892,8	-653,4	490,0	0

In milioni di euro

Ai fini dell'indebitamento netto totale, il profilo degli effetti complessivi della proroga delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili risulta il seguente:



	2020	2021	2022	dal 2023 al 2029	2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-115,2	-1.228,7	-545,0	-640,6	-641,2	480,7	0
IRPEF/IRES	0,0	479,1	-205,3	0,0	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	79,8	-34,2	0,0	0,0	0,0	0
IVA	137,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	22,6	-669,8	-784,5	-640,6	-641,2	480,7	0

In milioni di euro

Articolo 20

Disposizioni in materia di sport

Commi 1-3 La norma in esame dispone la proroga per l'anno d'imposta 2020 del credito d'imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture effettuate (*Sport Bonus*). Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile alle persone fisiche e agli enti non commerciali e nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito d'impresa.

Il credito d'imposta è riconosciuto qualora l'erogazione in denaro effettuata per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici sia destinata ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro; è utilizzabile dai soggetti titolari di reddito d'impresa attraverso compensazioni ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 e successive modificazioni e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018 risulta che le vigenti erogazioni liberali in denaro, con un tetto non superiore a 1.500 euro, effettuate a favore alle società ed associazioni sportive dilettantistiche sono pari a 11,1 milioni di euro. Ai fini della stima della perdita di gettito IRPEF, vengono considerate la tipologia di intervento e il tetto massimo di spesa del credito in esame e viene ipotizzato un ammontare di erogazioni per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture pari a 22,2 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 65% e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua di -4,8 milioni di euro.

Per quanto riguarda le imprese, la misura comporta oneri per 4,4 milioni di euro su base annua.

Considerando la validità per il solo 2020, si riportano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Irpef	0,0	-8,4	-4,8	-4,8	+3,6	0,0
Credito Imprese	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0
Totale	-4,4	-12,8	-9,2	-4,8	+3,6	0,0

In milioni di euro

Comma 4. La disposizione include le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva tra gli organismi destinatari delle risorse di cui all'art. 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87. Inoltre, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili che restano invariate rispetto a quelle previste a legislazione vigente. Non si determinano pertanto effetti sulla finanza pubblica.

Comma 5. L'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di attribuire natura strutturale al predetto Fondo «Sport e Periferie», ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro



annui a decorrere dall'anno 2018. Le suddette risorse – iscritte su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – venivano assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'art. 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha previsto che: «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie [...] sono trasferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo». Il successivo comma 29 dello stesso articolo ha precisato che «per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa». L'assetto organizzativo da ultimo prefigurato – incentrato sull'intermediazione operativa di una società in house del Ministero dell'economia e delle finanze sottoposta al potere di direttiva dell'Autorità di Governo competente in materia di sport – appare meno idoneo del modello ministeriale a garantire lo spedito svolgimento degli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi. La modifica proposta attribuisce all'Ufficio Sport la gestione diretta delle relative risorse. Quanto allo svolgimento delle eventuali gare di appalto, resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 1-bis dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui: «Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la società Sport e salute Spa è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice».

Articolo 21

Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali

La disposizione prevede per il 2020 e per il 2021 l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Le percentuali di esenzione di tali redditi sono fissati al 100 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento per l'anno 2021.

La legislazione vigente stabilisce l'esenzione al 100 per cento per gli anni 2017, 2018 e 2019.

Ai fini della stima, sono state effettuate elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018 dei soggetti interessati. In base a tali elaborazioni, si stima, per l'anno 2020, una perdita di gettito Irpef di competenza di circa -102,9 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -7,7 e -2,9 milioni di euro e, per l'anno 2021, una perdita di gettito Irpef di competenza di circa -57,4 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -4,1 e -1,6 milioni di euro.

Considerando gli anni di vigenza della norma, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024
IRPEF	0,0	-180,1	-23,2	+43,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-7,7	-4,1	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-3,8	-1,1	+0,5	0,0
Totale	0,0	-191,6	-28,4	+43,5	0,0

In milioni di euro



Articolo 22

Incentivi fiscali all'acquisizione di beni strumentali e per l'economia circolare

La disposizione dispone la proroga delle agevolazioni già previste dall'articolo 1, commi da 91 a 94 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e prorogate dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dall'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 1, Decreto Legge 34/2019 (Decreto crescita), riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 comma 1 del TUIR.

Per stimolare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per l'anno nel 2020, la precedente disciplina normativa viene prorogata. La disposizione prevede che, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo dell'investimento sia maggiorato del 30%. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro. L'agevolazione è estesa anche agli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2021, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2020 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

La stima è stata effettuata elaborando le informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi (Società di capitali, Società di persone, Persone fisiche ed Enti non commerciali) relative all'anno d'imposta 2017. Sull'ammontare complessivo degli investimenti è stata applicata la maggiorazione del 30%, considerando un periodo medio di ammortamento di 7 anni ed imputando al primo anno del piano di ammortamento una quota pari alla metà della quota annuale a regime. La maggiorazione è stata calcolata sulla parte di investimenti non eccedente il limite di 2,5 milioni di euro. Le seguenti tabelle riportano gli effetti finanziari, in termini di competenza e di cassa, stimati con l'ipotesi di acconto IRES e IRPEF del 75%:

Competenza	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Super ammortamento beni strumentali nuovi	-101,6	-223,5	-243,8	-243,8	-243,8	-243,8	-243,8	-142,2	-20,3	0,0	0,0	0,0

In milioni di euro

Cassa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Super ammortamento beni strumentali nuovi	0,0	-177,8	-315,0	-259,1	-243,8	-243,8	-243,8	-243,8	-66,0	71,1	15,2	0,0

In milioni di euro

La disposizione, inoltre, prevede la proroga delle agevolazioni già previste dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e prorogate dall'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 1, commi 60-65 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.

Per stimolare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave "Industria 4.0" inclusi nell'Allegato A della legge 232/2016 effettuati nell'anno 2020, la precedente disciplina normativa viene prorogata mantenendo la modulazione delle agevolazioni in misura decrescente. La disposizione prevede, infatti, che la maggiorazione del costo si applichi: nella misura del 170 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.



Per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro non si applica alcuna maggiorazione. Per gli investimenti effettuati in beni immateriali strumentali rientranti nella categoria di particolari software (allegato B della legge 232/2016), è prevista la proroga della maggiorazione dell'ammortamento nella misura del 40% per il 2020.

Per entrambe le tipologie di investimenti (beni tecnologici inclusi nell'Allegato A e Software di cui all'Allegato B), l'agevolazione è estesa anche agli investimenti in tali beni effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2020 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, è stato considerato il totale degli investimenti in beni materiali strumentali considerato dalla legge 232/2016, prudenzialmente rivalutato del 20% per tener conto di un effetto incentivante degli investimenti realizzati a seguito dell'introduzione del regime agevolativo.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali ad alta tecnologia riconducibili a quelli elencati nell'allegato A, sulla base delle indicazioni fornite da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, il valore stimato degli importi agevolabili è stato fissato a 10 miliardi di euro. Inoltre, non avendo a disposizione elementi per valutare puntualmente l'impatto della ripartizione per scaglioni delle maggiorazioni, sull'intero ammontare degli investimenti è stata prudenzialmente applicata una maggiorazione in misura costante del 150%.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, ed effettuati da soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi ad alta tecnologia, secondo le indicazioni del MISE si stima prudenzialmente che gli importi agevolabili ammontino a 2,4 miliardi di euro, con un ammortamento di durata triennale. Agli investimenti agevolabili è stata applicata una maggiorazione del 40%.

Le seguenti tabelle riportano gli effetti finanziari stimati con l'ipotesi di acconto IRES e IRPEF del 75%:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Iper ammortamento beni materiali tecnologici (Allegato A)	0,0	-329,8	-738,1	-722,4	-628,2	-628,2	-298,4	109,9	94,2	0,0
Super ammortamento Software (Allegato B)	0,0	-58,6	-72,6	-55,8	2,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	0,0	-388,4	-810,7	-778,2	-625,4	-611,4	-298,4	109,9	94,2	-0,0

in milioni di euro

La disposizione prevede, **dai commi da 8 a 16**, per il triennio 2020-2022 il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 10 per cento aggiuntivi nel caso in cui gli investimenti in macchinari e software indicati nel piano Industria 4.0, effettuati a partire dal 1° gennaio 2017, facciano parte di un progetto che preveda almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:

a) generare incrementi di produttività a fronte di un minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione di rifiuti rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;

b) generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente;

c) generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali a parità o a fronte di minore



intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;

d) realizzare utilizzi alternativi dei materiali.

Sulla base dei dati forniti dagli operatori del settore, considerando anche un effetto incentivo, si può ipotizzare una platea di circa 7.000 imprese interessate. Ipotizzando prudenzialmente che tutti gli operatori possano fruire dell'importo massimo (60.000 euro) si stima un onere di 420 milioni di euro annuo.

Considerando che la misura è prevista per un triennio a partire dall'anno 2020 e che la fruizione è in tre quote annuali di pari importo, si hanno i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito d'imposta	0	-140	-280	-420	-280	-140	0

in milioni di euro

Il **comma 17** indica gli oneri derivanti dai commi da 8 a 15, che sono valutati in 140 milioni di euro per il 2021, 280 milioni di euro per il 2022, 420 milioni di euro per il 2023, 280 milioni di euro per il 2024 e 140 milioni di euro per il 2025.

Nel complesso la disposizione comporta i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Proroga super ammortamento	0,0	-177,8	-315,0	-259,1	-243,8	-243,8	-243,8	-243,8	-66,0	71,1	15,2	0,0
Proroga iper ammortamento + software	0,0	-388,4	-810,7	-778,2	-625,4	-611,4	-298,4	109,9	94,2	0,0	0,0	0,0
Credito economia circolare	0,0	-140,0	-280,0	-420,0	-280,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	0,0	-706,2	-1405,7	-1457,3	-1149,2	-995,2	-542,2	-133,9	28,2	71,1	15,2	0,0

in milioni di euro

Articolo 23

Credito di imposta per la formazione 4.0

La disposizione proroga per il 2020 la disciplina del credito d'imposta formazione "4.0", di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevedendone l'applicazione alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50 per cento; alle medie imprese nella misura del 40 per cento e nel limite massimo annuale di 300.000 euro; alle grandi imprese nella misura del 30 per cento e nel limite massimo annuale di 200.000 euro. L'onere è pari al limite di spesa previsto, ovvero è pari a **150 milioni per l'anno 2021**.

Articolo 24

Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici

La disposizione prevede la proroga al 2020 del "credito d'imposta Sisma" di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017 (prorogato dall'art 44 del DL n. 50/2017 al 31/12/2019) che estende la misura per il Mezzogiorno agli investimenti nei territori del Centro-Italia colpiti dal sisma dal 24 agosto 2016.

Ai fini della stima, è stata utilizzata la medesima metodologia adottata nella relazione tecnica originaria. In particolare, al fine di individuare il credito di imposta riferibile a investimenti effettuati da imprese nel "cratere sismico", sono stati analizzati i dati del modello IRAP a titolo di ammortamento dei beni materiali, utilizzando tale valore come *proxy* degli investimenti effettuati in beni strumentali. Il dato così rilevato è stato confrontato con quello relativo alle imprese localizzate



al Sud (Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna e Molise); nel complesso il peso degli ammortamenti materiali del “cratere sismico” risulta pari a circa il 5% di quello relativo alle imprese localizzate al Sud. Dall’analisi degli ultimi dati completi (anno 2018) relativi agli importi compensati con il modello F24 e codice tributo “6869 - credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo 1, commi 98- 108-legge 28 dicembre 2015 - n. 208”, risulta una fruizione di tale credito per circa 674 milioni di euro.

Applicando all’importo del credito il peso degli ammortamenti materiali del “cratere sismico”, si stima un credito per gli investimenti delle imprese nel “cratere sismico” come indicato nella seguente Tabella:

	2020	2021	2022
Credito di imposta	-30,9	0,0	0,0

In milioni di euro

Articolo 25 Bonus facciate

Per le spese documentate sostenute nel 2020 relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, la norma dispone, una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Si stima che le spese relative agli interventi in esame rappresentino il 20% del totale delle spese annue per recupero edilizio. Poiché tali spese risultano pari a 19.500 milioni di euro, la stima della spesa annua per recupero o restauro della facciata di edifici risulta di 3.900 milioni di euro, ed è incrementata, ai fini prudenziali, a 4.000 milioni di euro. Si ipotizza inoltre che il 60% di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata usufruendo della detrazione vigente e che solo il 40% rappresenta la spesa indotta dall’agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame.

Considerando quindi, per la parte di spesa base, un’ulteriore percentuale di detrazione di 40 punti rispetto a quelli previsti per le ristrutturazioni e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 90 punti, si stima un minor gettito IRPEF pari a 240 milioni di euro annui ((2.400 x 40% + 1.600 x 90%) : 10).

La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato in circa 400 milioni di euro nel 2020, cui corrisponde, utilizzando un’aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell’IVA di 363,6 milioni di euro. Applicando un’aliquota IVA del 10% e un’aliquota media delle imposte dirette pari al 28%, l’incremento di gettito conseguente all’effetto incentivante sugli investimenti legato all’introduzione della norma, risulta pari per il 2020 a +36,4 milioni di IVA e +101,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Gli effetti finanziari complessivi sono riportati nella Tabella seguente:

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	2032
IRPEF	-36,0	-384,0	-240,0	-240,0	180,0	0
IRPEF/IRES	0,0	152,7	-65,5	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	25,5	-10,9	0,0	0,0	0
IVA	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	0,4	-205,8	-316,4	-240,0	180,0	0

In milioni di euro



Articolo 26

Nuova Sabatini, investimenti SUD ed investimenti eco-sostenibili delle PMI

Commi 1 – 3 Al primo periodo del **comma 1** l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, viene incrementata di complessivi 540 milioni di euro, da considerarsi come limite complessivo di spesa, così articolati: 105 milioni di euro per l'anno 2020, 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e 47 milioni di euro per l'anno 2025.

L'obiettivo è quello di garantire, in primo luogo, continuità alla misura "Beni strumentali - Nuova Sabatini", istituita dall'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come strumento di sostegno agli investimenti delle PMI per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. La misura "Nuova Sabatini" prevede la concessione, a fronte di finanziamenti erogati da parte di banche e intermediari finanziari, di un contributo in conto impianti rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. In particolare, l'ammontare del contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (per gli investimenti coerenti con il Piano nazionale Industria 4.0, il contributo è, peraltro, maggiorato del 30%).

A questo proposito, la norma formulata mantiene la riserva di risorse, pari al 30%, già prevista a favore degli investimenti aventi finalità coerenti con il piano Industria 4.0, introdotta in relazione ai recenti incrementi finanziari

La disposizione di cui al comma 1, oltre a confermare la disciplina vigente, aggiunge all'ultimo periodo del medesimo comma una previsione finalizzata a rendere maggiormente attrattivi nel Mezzogiorno gli investimenti in tecnologie "Industria 4.0" da parte delle micro e piccole imprese, contribuendo a riequilibrare il peso delle fruizioni della misura a livello territoriale in tali aree, oggi decisamente distanti rispetto ai tiraggi registrati nel restante territorio nazionale. Infatti, la distribuzione delle domande di agevolazione pervenute dal 2014 al 2018 ha mostrato una articolazione concentrata nelle PMI del Nord (75%) a scapito delle aree del Mezzogiorno (14% PMI del Centro e 11% PMI Sud/Isole) le quali, oltre ai limiti strutturali legati alla scarsa propensione all'innovazione ed alla contenuta dimensione aziendale, scontano l'applicazione di tassi di interesse sui finanziamenti bancari significativamente più elevati rispetto a quelli rilevati nelle regioni del centro-nord.

In particolare, la disposizione prevede che, con riferimento alla maggiorazione del contributo per gli investimenti coerenti con il Piano industria 4.0, tale maggiorazione venga elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 1.

La disposizione di cui al comma 2 prevede che una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al primo periodo del comma 1, venga destinata in favore di micro, piccole e medie imprese, ricorrendo al collaudato schema della "Nuova Sabatini", al fine di sostenere la realizzazione di investimenti finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi tramite l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale. La scelta di applicare il tasso del 3,575% – già previsto a fronte della realizzazione degli investimenti "Impresa 4.0" – anche per la determinazione del contributo Sabatini "green" mira a sostenere le imprese maggiormente propense ad effettuare investimenti ecosostenibili coerenti con il paradigma dell'economia "verde".

La ripartizione per annualità dello stanziamento complessivo derivante dalla disposizione, pari al



limite complessivo di spesa di 540 milioni di euro, è stata operata considerando il meccanismo di funzionamento pluriennale della misura “Nuova sabatini”, che prevede una ripartizione dell’importo complessivo dei flussi di erogazione su un periodo di 6 anni, nonché la modifica apportata dal Decreto Crescita che prevede l’erogazione del contributo in un’unica soluzione in caso di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro.

Applicando tale criterio anche alla maggiorazione dedicata agli investimenti nel Mezzogiorno coerenti con il Piano Industria 4.0, si ricava la ripartizione annuale indicativa delle risorse destinate a tale finalità.

Milioni di euro	2020	2021	2022	2023	2024	2025	totale
Stanziamiento complessivo (A+B)	105	97	97	97	97	47	540
A. continuità della misura e riserva del 30%	93	86	86	86	86	43	480
B. Investimenti Mezzogiorno Industria 4.0	12	11	11	11	11	4	60

Comma 4 – La disposizione è volta a meglio supportare l’intervento “nuova Sabatini green” con la garanzia del Fondo centrale PMI. Dal momento che tutti gli interventi “nuova Sabatini” sono già oggi garantibili dal Fondo nella misura massima, la nuova previsione consentirebbe, nei limiti ammessi dalla disciplina UE degli aiuti di Stato, esclusivamente per la nuova “Sabatini green”, anche la gratuità, ovvero l’esonero dal pagamento della commissione di accesso, ove richiesta. Ai minori introiti per il Fondo si farebbe fronte riassegnando all’operatività ordinaria del Fondo quota parte delle risorse inutilizzate della sezione “editoria”, pari a 7 milioni di euro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 27

Fondo di garanzia prima casa. Rifinanziamento

La proposta è volta a valorizzare il fondo di garanzia prima casa che ha già consentito il conseguimento di rilevanti risultati:

- 147.029 operazioni di mutuo ammesse per un controvalore di circa 16,5 miliardi di euro;
- il 56 per cento delle operazioni di finanziamento riguarda giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni;
- solo 35 garanzie sinora escusse, per un controvalore di circa 500.00 euro.

Al fine di assicurare l’operatività per il 2020 viene rifinanziato per 10 milioni il Fondo di garanzia, e viene contestualmente ridotta la quota di accantonamento dal 8% al 6,5, così da assicurare nel complesso una disponibilità di circa 100 milioni di euro per nuove operazioni.

Articolo 28

Istituzione dell’Agenzia nazionale per la ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all’istruzione

Commi 1- 3. La disposizione è finalizzata al potenziamento della ricerca svolta da università, enti ed istituti di ricerca pubblici e privati e prevede la creazione di un fondo con una dotazione pari a euro 25 milioni nel 2020, euro 200 milioni nel 2021 ed euro 300 milioni a decorrere dal 2022 e di una Agenzia Nazionale della ricerca con compiti di coordinamento ed indirizzo delle attività di ricerca.

Il fondo è finalizzato al finanziamento delle attività di ricerca e per una quota residuale destinato alla fronteggiare le spese di funzionamento e di personale dell’Agenzia. In particolare tale somma si divide come segue:

- 24,7 milioni di euro nel 2020, 196 milioni nel 2021 e 296 milioni a decorrere dal 2022 per il



finanziamento dei progetti di ricerca;

- 0,3 milioni di euro nel 2020 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 per il funzionamento e per le spese di personale dell'Agenzia.

L'Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR), è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'ANR promuove il coordinamento e indirizza le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese.

I **commi da 4 ad 8** definiscono la Governance dell'istituenda Agenzia, prevedendo, il direttore, il comitato direttivo ed il collegio dei revisori dei conti quali organi dell'ANR. I relativi oneri sono ricompresi nelle spese di funzionamento dell'Agenzia.

Il **comma 9** prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento.

Il DPCM definisce, altresì, la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di 34 unità complessive di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Al personale dell'agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed il contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca.

A titolo informativo e fermo restando che il citato dPCM potrà disporre diversamente, si rappresenta che il costo complessivo del personale potrà essere pari a 2,13 milioni in ragione di anno — 176 mila euro nel 2020 considerati i tempi che occorreranno per il perfezionamento e l'efficacia del dPCM — qualora la pianta organica sia costituita come segue:

- 3 dirigenti di seconda fascia, per un costo pro-capite di 164.805 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVC, nonché della retribuzione di posizione variabile e di risultato;
- 6 unità di ricercatore e tecnologo, per un costo pro-capite (anzianità media 13-16) di 57.089,62 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVC, nonché delle indennità a carico del fondo (41.255,69 euro l.d.);
- 20 unità appartenenti al livello IV, per un costo pro-capite di 53.633,94 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVC, nonché delle indennità a carico del fondo (38.758,45 euro l.d.);
- 5 unità appartenenti al livello VII, per un costo pro-capite di 40.679,10 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVC, nonché delle indennità a carico del fondo (29.396,66 euro l.d.).

Nell'ipotesi che il dPCM rechi la pianta organica sopra esemplificata, il costo complessivo al lordo degli oneri a carico dello Stato e dell'IRAP sarà di 2,13 milioni di euro in ragione di anno. Pertanto, rimangono disponibili 1,87 milioni di euro all'anno per le spese di funzionamento, incluse quelle per la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Al netto della spesa di personale, stimata in via prudenziale, lo stanziamento di euro 4 mln. definito come limite di spesa, appare, pertanto, sufficiente per la copertura dei compensi previsti per il direttore dell'Agenzia, del Comitato Direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti, nonché delle altre spese di funzionamento.

Comma 10 prevede che con DPCM siano definite misure di semplificazione in materia amministrativo contabile di cui l'Agenzia dovrà tener conto nella predisposizione del piano di semplificazione delle procedure riguardanti i progetti di ricerca, previsto dal comma 3, lett. d).

Commi 11 e 12 La disposizione è volta ad autorizzare la spesa di 390 milioni di euro per l'anno 2020, 452 milioni di euro per l'anno 2021, 377 milioni di euro per l'anno 2022, 432 milioni di euro



per l'anno 2023, 409 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale ed in ambito agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia.

Commi 13: La disposizione stanziava, in un'apposita sezione del Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al "Fondo unico nazionale per il finanziamento della posizione e di risultato" per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.

Comma 14: La disposizione incrementa di 11 milioni di euro annui per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125 della legge 107/2015 da destinare al misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di inclusione scolastica.

Comma 15 la disposizione comporta in incremento di spesa per acquisto di beni e servizi di euro 2 milioni per l'anno 2020 per favorire l'innovazione digitale nella didattica, incrementando la relativa autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Comma 16 la disposizione comporta un incremento delle risorse destinate alle borse di studio nella misura di 16 milioni di euro per l'anno 2020.

Articolo 29

Modifiche agli articoli 9 e 12 del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218

La disposizione normativa, al fine di superare alcune criticità segnalate dagli enti in sede applicativa in merito alla compatibilità del regime assunzionale, connotato da elevati margini di autonomia, con il vincolo ai fondi per la contrattazione integrativa introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, riformula l'articolo 9 del D.lgs. n. 218/2016 e apporta alcune modifiche all'articolo 12 del medesimo decreto.

L'intervento introduce flessibilità nella definizione delle risorse destinate al salario accessorio e ridefinisce le regole assunzionali salvaguardando la sostenibilità finanziaria. È prevista una rideterminazione degli aggregati di entrata e di spesa utili per il calcolo dell'indicatore della spesa di personale, individuando un nuovo valore soglia finanziariamente sostenibile e, conseguentemente, è disposto che gli enti che presentano valori di spesa in linea con il nuovo indicatore di legge possono adeguare le risorse per il trattamento accessorio in coerenza con la propria politica assunzionale.

La disposizione normativa di cui presente articolo **non determina effetti negativi** sui saldi di finanza pubblica, considerato che non sono previste modifiche all'attuale sistema di finanziamento degli enti pubblici di ricerca, che continuano ad operare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto della autonomia di bilancio loro riconosciuta dalla normativa vigente.

Articolo 30

Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese

La disposizione prevede la reintroduzione della normativa ACE dal 2019 con un rendimento nozionale dell'1,3%, allineato all'ultimo dato relativo al rendimento dei Titoli di Stato emessi a giugno 2019 (fonte: Dipartimento del Tesoro) e prevede, inoltre, la contestuale abrogazione della disciplina relativa alla c.d. "Mini-IRES".

Ai fini della stima, sono stati considerati gli effetti finanziari stimati in sede di relazione tecnica originaria alla Legge di Bilancio 2019 relativi all'abrogazione dell'ACE, che sono riportati nelle tabelle seguenti:

Abrogazione ACE - Legge di Bilancio 2019



Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1
Credito IRAP	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8
IRPEF	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Totale	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3

In milioni di euro

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0,0	2086,1	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1
Credito IRAP	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8
IRPEF	0,0	58,5	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Totale	227,8	2.372,4	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3

In milioni di euro

Le variazioni conseguenti alla reintroduzione della normativa ACE a partire dall'anno di imposta 2019 sono state valutate applicando un rendimento nozionale inferiore a quello vigente al momento dell'abrogazione (1,5%), ovvero un rendimento dell'1,3%.

Gli effetti di competenza e di cassa sono riportati nelle Tabelle seguenti:

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2
Credito IRAP	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4
IRPEF	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9
Totale	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5

In milioni di euro

Cassa ACE	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	-1.808,0	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2
Credito IRAP	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4
IRPEF	-50,7	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9
Totale	-2.056,1	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5

In milioni di euro

Assieme alla reintroduzione della normativa ACE, la disposizione prevede l'abrogazione della normativa relativa alla cd "Mini-IRES con una variazione di gettito, indicata nella Tabella seguente, di segno contrario a quanto indicato nella relazione tecnica all'articolo 2 del decreto legge 34/2019.

Cassa Mini IRES	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	1585,8	1419,7	1866,4	2041,6	2305,1	2107,5
IRPEF	144,8	129,6	170,4	186,4	210,4	192,4
Totale	1.730,6	1.549,3	2.036,8	2.228,0	2.515,5	2.299,9

In milioni di euro

Complessivamente la disposizione in esame comporta i seguenti effetti finanziari:



Effetti finanziari complessivi	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	-222,2	386,6	833,2	1008,5	1271,9	1074,4
Credito IRAP	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4
IRPEF	94,1	100,6	141,4	157,4	181,5	163,4
Totale	-325,5	289,8	777,2	968,5	1.256,0	1.040,4

In milioni di euro

Articolo 31

Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici

Per l'attuazione della disposizione viene previsto un onere annuo di 3 miliardi di euro per gli ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Articolo 32

Piano straordinario di promozione del Made in Italy

Comma 1 La disposizione stanziava euro 44.895.000 per l'anno 2020 e euro 40.290.000 a decorrere dal 2021, per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Tali risorse si rendono necessarie al fine di:

- garantire continuità all'azione di sostegno all'internazionalizzazione, divenuta strategica per la tutela degli interessi del Paese;
- assicurare uno stanziamento finanziario pluriennale che consenta di potenziare ulteriormente la capacità promozionale;
- grazie al trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di promozione dell'internazionalizzazione del Sistema Paese coordinare gli strumenti di promozione del Made in Italy, migliorando il coordinamento con le iniziative per la promozione della cultura italiana all'estero e per l'internazionalizzazione delle industrie culturali (ad esempio, in occasione delle grandi manifestazioni culturali, come la Fiera del libro di Francoforte, di cui si avvierà nel triennio la partecipazione dell'Italia come ospite d'onore).

Comma 2 La **lettera a)** prevede l'istituzione di 30 nuovi posti di esperto presso gli uffici all'estero. Considerata la destinazione prioritaria alla Rappresentanza permanente presso l'Unione Europea a Bruxelles, si sono prudenzialmente considerati gli oneri medi di un posto di consigliere in detta sede, pari a euro 167.000 annui, inclusi 12.000 euro di oneri riflessi, e comprensivi degli oneri per maggiorazioni di famiglia, di abitazione, nonché per indennità di sistemazione, richiamo e trasporto. Considerando che l'invio del personale verosimilmente avverrà non prima della seconda metà del 2020, si rende necessario incrementare l'autorizzazione di spesa per l'indennità di sede estera di euro 2.505.000 per il 2020 e di 5.010.000 di euro annui a decorrere dal 2021. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati nella norma.

La **lettera b)** considera la necessità di coprire 30 posti aggiuntivi presso uffici all'estero mediante l'invio di personale di ruolo del MAECI. Considerata la destinazione prioritaria alla Rappresentanza permanente presso l'Unione Europea a Bruxelles, si sono prudenzialmente considerati gli oneri medi di un posto di primo segretario o quello ad esso equivalente di commissario amministrativo (ultraventennale), pari a euro 140.000 annui, inclusi 10.000 euro di oneri riflessi, e comprensivi degli oneri per maggiorazioni di famiglia, di abitazione, nonché per indennità di sistemazione, richiamo e trasporto. Considerando che l'invio del personale verosimilmente avverrà non prima della seconda metà del 2020, si rende necessario incrementare l'autorizzazione di spesa per l'indennità di sede estera di euro 2.100.000 per il 2020 e di 4.200.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati



nella norma.

La **lettera c)** prevede uno stanziamento di 500.000 euro annui a favore dello stato di previsione del MAECI per iniziative di formazione rivolte al personale di quell'amministrazione. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati nella norma.

Titolo VI Misure per il sud

Articolo 33

Modifica dell'articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58

La norma non comporta oneri ed è volta principalmente ad assicurare la coerenza delle riprogrammazioni delle risorse del Fondo sviluppo e coesione previste dall'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 con le "missioni" della politica di coesione indicate nella NADEF 2019. Inoltre, al fine di velocizzare la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC, sono previste apposite azioni di accompagnamento da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale nei confronti delle Amministrazioni responsabili della spesa, sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione.

Articolo 34

Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno e contributo per infrastrutture sociali

Comma 1 La disposizione sostituisce il comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243/2016 disponendo che, al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse in conto capitale per programmi di spesa di investimento per i quali non siano già stabiliti specifici criteri o indicatori di attribuzione sia effettuato anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi localizzati nelle regioni del Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti proporzionale alla popolazione di riferimento. La disposizione non determina maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 2 e 3 Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, la disposizione assegna ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo per investimenti pari a 75 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 35

Rifinanziamento strategia nazionale aree interne

La presente disposizione prevede il rifinanziamento della Strategia nazionale per le aree interne del Paese, di cui alle Delibere del CIPE 9/2015, 43/2016, 80/2017 e 52/2018, per un importo complessivo di 200 milioni di euro per il triennio 2021-2023, articolati in 60 milioni di euro per l'anno 2021 e in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. L'onere trova copertura negli stanziamenti del Fondo di rotazione suddetto previsti a legislazione vigente.

Articolo 36

Rafforzamento ZES

L'articolo prevede alcune modifiche al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Comma 1 lettera a) L'articolo prevede alcune modifiche al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

In particolare la **lettera a)** modifica il comma 6 dell'articolo 4 del citato decreto-legge 91/2017



inserendo, tra i componenti del Comitato di indirizzo anche un Commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al quale viene affidata anche la presidenza del Comitato stesso. Si prevede, inoltre, espressamente che al predetto Commissario straordinario può essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Pertanto la modifica dell'articolo 4 comporta un onere aggiuntivo di 100.000 euro annui lordo dipendente oltre agli oneri a carico dell'Amministrazione per ognuna delle zone ZES. Tenuto conto che il numero di zone ZES attivabili è limitato a 8 la disposizione comporta un onere aggiuntivo nel limite di 1.061.600 euro annui compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione.

Comma 1 lettera b) La disposizione prevede di estendere la validità della norma di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, per gli investimenti effettuati nelle aree definite "Zone economiche speciali", per gli anni 2021 e 2022.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito conseguenti alla modifica normativa, considerando quanto già stimato in occasione dell'introduzione della normativa relativa alle ZES e la realizzazione dei primi investimenti, si ritiene prudenziale stimare un ricorso a tale credito per un importo complessivo di 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, pari a circa la metà di quanto stanziato nella Relazione Tecnica originaria. Considerando la necessità di avviare gli investimenti si ritiene coerente ipotizzare la ripartizione di tale costo pari ad un quarto dell'ammontare complessivo nel primo anno (25 milioni di euro) e la restante quota (75 milioni di euro) nel secondo anno.

Di seguito gli effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023
Credito di imposta	0	-25	-75	0

In milioni di euro

Articolo 37

Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

La disposizione prevede l'estensione del credito di imposta, attualmente previsto per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, anche per l'anno 2020.

Per l'anno di imposta 2017 (dati provvisori - quadro RU), l'ammontare del credito di imposta per gli investimenti al Sud risulta essere pari a circa 436,4 milioni di euro. Dall'analisi degli ultimi dati completi (anno 2018) relativi agli importi compensati con il modello F24 e codice tributo "6869 - credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo 1, commi 98- 108-legge 28 dicembre 2015 - n.208", risulta un utilizzo di tale credito per circa 674 milioni di euro.

L'estensione della misura anche agli investimenti effettuati nel 2020 comporta un ulteriore credito di imposta di circa **674 milioni di euro**, in linea con quanto attualmente compensato dai contribuenti in F24.

Articolo 38

Modifiche al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

La disposizione modifica l'aliquota del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, ripristinando la percentuale al 50% per le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (includendo Abruzzo e Molise) anche sulla parte residua. Sulla base della relazione tecnica originaria alla Legge di Bilancio 2019 e tenendo conto di quanto era stato stanziato in bilancio, il recupero di gettito, dovuto alla riduzione dell'aliquota di agevolazione dal 50% al 25% a partire dal 2019 e alla contestuale riduzione del beneficio massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro, risulta pari a 300 milioni di euro. I contribuenti interessati dalla norma si collocavano già tutti al di sotto del limite massimo di beneficio concedibile pari a 10 milioni di euro.

Ai fini della stima degli effetti, sulla base dei dati Istat (fonte "Report Ricerca e Sviluppo in Italia"), la percentuale degli investimenti in ricerca e sviluppo per il settore delle imprese localizzate nel



Centro-Nord risulta pari a circa il 75% del totale. Il restante 25% risulterebbe, quindi, essere destinato alle aree del Mezzogiorno. Alla luce del fatto che l'effetto della proposta normativa è collegato unicamente al passaggio dal 25% al 50% per le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Sud, la perdita di gettito di competenza è stimata in **75 milioni di euro** (300 milioni di euro X 25%).

Gli effetti finanziari sono riportati nella Tabella seguente:

	2020	2021	2022
Credito di imposta	0	-75	0

Milioni di euro

Articolo 39

Misura "Resto al Sud" e Fondo "Cresci al Sud"

Comma 1 La norma è volta a chiarire che il limite di età massimo per l'accesso ai benefici negli anni 2019 e 2020 della misura "Resto al Sud", introdotta dall'articolo 1, comma 601, lett. a), della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), compreso tra i 18 e i 45 anni di età, viene soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 (1 gennaio 2019). La disposizione, analogamente a quanto disposto in sede di prima applicazione della medesima misura dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è necessaria per permettere l'adozione delle necessarie disposizioni attuative. Alla norma non si ascrivono effetti finanziari per il bilancio pubblico.

Commi 2-7 La disposizione prevede l'istituzione di un Fondo, denominato "Fondo Cresci al Sud", della durata di 12 anni, a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2021, al cui onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, la quale è autorizzata a stipulare un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale è demandata la puntuale definizione degli ambiti di intervento del Fondo. La convenzione definisce inoltre le modalità e i termini di operatività e la durata del Fondo e le attività di monitoraggio e controllo nonché le modalità di restituzione delle somme rinvenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti. Per le finalità di gestione del Fondo l'Agenzia può avvalersi anche della Banca del Mezzogiorno e di altre società interamente partecipate.

Il Fondo potrà avvalersi dell'apporto di quote sottoscritte da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dall'Agenzia, dall'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti. Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 2 unitamente e contestualmente ad investitori privati indipendenti individuati attraverso procedure aperte e trasparenti. Il Fondo e gli investitori privati coinvestono alle medesime condizioni.

Le risorse del Fondo sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata all'Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato. La gestione realizzata dall'Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede l'Agenzia stessa.

Al fine di recuperare, nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione le risorse necessarie per finanziare la misura di cui ai commi 2-6, il **comma 7** dispone l'abrogazione dell'articolo 34 del decreto-legge



30 aprile 2019, n. 34, il quale, al comma 1, ha disposto l'assegnazione, per il triennio 2019-2021, di complessivi 300 milioni di euro (così ripartiti 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021) in favore del "Piano grandi investimenti – ZES" a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Considerato che il predetto art. 34 del d.l. 34 del 2019 non ha trovato attuazione, per effetto di tale abrogazione, l'importo di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo sviluppo e coesione viene reso disponibile per il finanziamento delle finalità di cui al comma 1 della disposizione, mentre l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2019 viene liberato e potrà essere riprogrammato dal CIPE, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Titolo VII Misure per la disabilità

Articolo 40

Fondo per la disabilità e la non autosufficienza

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un fondo denominato "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza" con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Dalla disposizione derivano pertanto maggiori oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

La Sezione II della legge di bilancio prevede ulteriori finanziamenti nell'ambito di interventi a legislazione vigente destinati ad interventi a favore della disabilità; in particolare, sono incrementati il Fondo per il diritto al lavoro dei lavoratori disabili iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo trasporto disabili iscritto nello stato di previsione dell'istruzione e della ricerca, il Fondo caregiver e il Fondo a favore degli audiolesi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze gestiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella tabella a seguire le risorse complessive che la legge di bilancio destina al finanziamento degli interventi per la disabilità e la non autosufficienza:

	2020	2021	2022	a decorrere dal 2023
Fondo per la disabilità e la non autosufficienza	50	200	300	300
Fondo diritto al lavoro lavoratori disabili	45	50	55	55
Fondo trasporto disabili	0	0	100	100
Fondo audiolesi	0	1	2	2
Fondo Caregiver	0	14	21	21
Totale	95	265	478	478

in milioni di euro

Titolo VIII Misure per la famiglia



Articolo 41

Disposizioni a favore della famiglia

Comma 1 Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, la disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Dalla disposizione derivano pertanto maggiori oneri per 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Commi 2 e 3 Le disposizioni sono dirette a prorogare per l'anno 2020 l'assegno di natalità come disciplinato per l'anno 2019 dall'articolo 23-quater del decreto-legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 236/2018 estendendone la portata e incrementando parzialmente il beneficio.

L'assegno di natalità per il 2020 è così determinato:

- a) con Isee non superiore a 7.000 euro, importo annuo del beneficio base 1.920 euro (160 euro al mese) per 12 mesi;
- b) con Isee superiore a 7.000 euro ma non superiore a 40.000 euro importo annuo del beneficio base 1.440 euro (120 euro al mese) per 12 mesi
- c) con Isee superiore a 40.000 euro importo annuo del beneficio base 960 euro (80 euro al mese) per 12 mesi,
- d) maggiorazione dell'importo del beneficio del 20 per cento per i figli successivi al primo.

Ai fini della valutazione del maggiore onere per l'estensione del beneficio per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, tenuto anche conto degli elementi di monitoraggio disponibili, si stimano nuovi beneficiari in ragione di 440.000 su base annua (di cui circa 140.000 con Isee non superiore a 7.000 euro) con un numero di occorrenze di figli successivi al primo pari a circa il 50% (come emerge dalle rilevazioni Istat sull'ordine di nascita).

Pertanto dalle disposizioni conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni sociali in denaro:

2020: 348 milioni di euro;

2021: 410 milioni di euro

A tali oneri, quanto a 410 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

Comma 4 L'istituto in esame (congedo di paternità) ha subito dalla relativa introduzione un progressivo ampliamento che ha avuto riverbero anche sull'utilizzo dello stesso e sulla conseguente spesa.

Sulla base dei bilanci consuntivi INPS per gli anni 2013-2018 si sono registrati i seguenti oneri:

2013: 6,2 milioni di euro (di cui 1,5 milioni di euro per contribuzione figurativa e 4,7 milioni di euro per prestazioni), primo anno di applicazione;

2014: 11,7 milioni di euro (di cui 2,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 8,8 milioni di euro per prestazioni)

2015: 12,8 milioni di euro (di cui 3,2 milioni di euro per contribuzione figurativa e 9,6 milioni di euro per prestazioni)

2016: 23,8 milioni di euro (di cui 5,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 17,9 milioni di euro per prestazioni)

2017: 28,1 milioni di euro (di cui 7 milioni di euro per contribuzione figurativa e 21,1 milioni di euro per prestazioni)



2018 54,2 milioni di euro (di cui 13,4 milioni di euro per contribuzione figurativa e 40,8 milioni di euro per prestazioni), di cui 1 mln di euro (0,2 mln di euro per contribuzione figurativa e 0,8 mln di euro per prestazioni) per la parte di congedo facoltativo di 1 giorno in alternativa alla madre. Per il 2018 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato raddoppiato rispetto al 2017 (da 2 giornate a 4 giornate, dopo che a sua volta per il 2017 il congedo obbligatorio era stato portato da 1 giornata a 2 giornate).

Per l'anno 2019 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato elevato da 4 a 5.

Sulla base degli elementi di consuntivo e di monitoraggio possono pertanto valutarsi i seguenti maggiori oneri per l'anno 2020 per la disposizione in esame, che è diretta a prorogare l'istituto per l'anno 2020 e a estendere il numero di giornate per il congedo obbligatorio da 5 a 7:

Anno 2020

Maggiore onere per prestazioni (indebitamento netto): 74,2 milioni di euro

Maggiore onere per prestazioni e contribuzione figurativa (saldo netto da finanziare): 98,7 milioni di euro

Commi 5 e 6. Le disposizioni sono finalizzate a rideterminare, incrementandolo, dal 2020 l'importo del buono quale contributo economico al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Conseguentemente viene adeguato il relativo limite di spesa.

L'adeguamento del limite di spesa è effettuato tenendo conto degli elementi di monitoraggio disponibili per un istituto comunque ancora in fase di iniziale implementazione, oltre che della previsione di un progressivo incremento del ricorso strutturale al beneficio medesimo, che porta ad una stima di un maggior ricorso ai servizi in esame tenuto conto anche di un progressivo potenziamento della relativa offerta.

Elementi di consuntivo e di monitoraggio.

Per effetto della misura innovativa e delle relative procedure amministrative necessarie per l'implementazione, l'utilizzo è in forte espansione, come dimostrano i valori di spesa di consuntivo:

2017: 5,8 mln di euro;

2018: 75 mln di euro;

2019 a tutto settembre 2019: 163 mln di euro

Le erogazioni si riferiscono a domande relative a periodi precedenti, per i fisiologici tempi necessari al riconoscimento del beneficio, alla determinazione dello stesso e al riscontro della documenta presentata a giustificazione della domanda di accesso. Con riferimento agli elementi amministrativi relativi alle domande pervenute e agli importi richiesti, si evidenzia anche l'incremento in corso d'anno 2019 relativo alle domande 2019 che al 18 ottobre 2019 ammontano a 280.013 per una spesa impegnata di 265,2 mln di euro (nel corso del 2017 sono pervenute 108.866 domande per un importo impegnato di 45,5 mln di euro; nel corso del 2018 sono pervenute 196.154 domande per un importo impegnato pari a 118,5 mln di euro). Per il biennio 2019/2020 la spesa sarà pertanto in significativa crescita e il limite di spesa strutturale a normativa vigente (330 mln di euro annui) è comunque ritenuto congruo in relazione al limite massimo di beneficio pari a 1.500 euro annui previsto a normativa vigente e considerando la parametrizzazione al numero attuale di posti disponibili (350/360.000) e all'importo medio effettivamente richiesto.

Sulla base degli elementi disponibili sono stati pertanto rideterminati i limiti di spesa per il beneficio in esame, per tenere conto degli incrementi previsti dell'importo del beneficio e del relativo effettivo utilizzo e dell'importo medio del buono usufruito inferiore all'importo massimo del buono usufruibile, derivandone i seguenti oneri:



	(valori in mln di euro)									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a) nuovo limite spesa	520	530	541	552	563	574	585	597	609	621
b) limite spesa vigente	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
(a-b) maggiore onere	190	200	211	222	233	244	255	267	279	291

In ogni caso il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa programmato.

Agli oneri conseguenti dall'incremento del limite di spesa pari a 190 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021, 211 milioni di euro per l'anno 2022, 222 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 244 milioni di euro per l'anno 2025, 255 milioni di euro per l'anno 2026, 267 milioni di euro per l'anno 2027, 279 milioni di euro per l'anno 2028 e a 291 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede, per gli anni 2021 e successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

Articolo 42

Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito

La disposizione prevede l'esenzione dal pagamento del canone Rai dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro, non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti. La norma estende l'esenzione già esistente elevando a 8.000 euro il limite del reddito familiare attualmente vigente (6.713,98 euro).

Mediante elaborazioni effettuate su un *dataset* che integra i dati dell'indagine campionaria EU-SILC dell'Istat e i dati delle dichiarazioni dei redditi delle Persone Fisiche, risulta che i nuclei familiari il cui reddito familiare è compreso tra 6.713,98 e 8.000 euro sono circa 232.571.

Assumendo che il numero dei canoni esentati dalla misura corrisponda a quello delle famiglie individuate e considerando l'ammontare del canone Rai di 90 euro, si stima una perdita di gettito annua di circa **-20,9 milioni di euro**.

Con una decorrenza della norma dal 2020, si riportano di seguito gli effetti finanziari:

	2020	2021	2022
Canone Rai	-20,9	-20,9	-20,9

In milioni di euro

Conseguentemente viene incrementato il capitolo di trasferimento alla RAI relativo alle esenzioni degli anziani, essendo il canone di spettanza della stessa società.

I minori introiti comportano una riduzione dell'ammontare dell'extra gettito del canone, già iscritto sui pertinenti capitoli di bilancio da destinare alla medesima società, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale come stabilito dall'articolo 1, comma 160, della legge n. 208 del 2015.

Titolo IX

Misure di settore

Capo I

Misure in materia di cultura e informazione



Articolo 43

App 18

La disposizione è diretta a prorogare il riconoscimento della prestazione nei limiti di 160 milioni di euro per l'anno 2020 anche ai soggetti che compiono 18 anni nell'anno 2020.

Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 160 mln di euro per l'anno 2020 e il beneficio individuale sarà determinato, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un ammontare tale da rispettare tale limite di spesa.

Per quanto attiene l'effetto sui saldi di finanza pubblica in termini di SNF vi è l'effetto di onerosità pieno di 160 mln di euro per l'anno 2020, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, tenuto conto dei tempi di adozione del provvedimento attuativo e dell'esperienza relativa all'applicazione della misura per i precedenti esercizi, si stimano i seguenti effetti in termini di maggiore spesa per prestazioni:

2020: 110 milioni di euro;

2021: 50 milioni di euro

Articolo 44

Interventi per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Il **comma 1** autorizza la spesa complessiva di 22,5 milioni di euro annui lordo Stato a decorrere dall'anno 2020. Tali risorse sono destinate alle indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità del personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo determinate con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La copertura finanziaria è disposta a valere sull'utilizzo di una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. A tal fine la disposizione prevede la riduzione, in termini di competenza e cassa, dei capitoli nei quali sono iscritte le suddette risorse.

Il **comma 2**, dispone che una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio e della spesa autorizzata ai sensi del comma 1, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per essere destinata in misura non superiore a 10 milioni di euro annui e in deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, alla remunerazione delle prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse con il potenziamento del funzionamento dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali.

Il **comma 3** prevede che una quota - pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020 - delle risorse già assegnate con la delibera CIPE 21 marzo 2018, n. 31 (conseguente alla delibera n.10 del 2018) al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, siano destinate all'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (in particolare saranno stanziati sul capitolo 7765 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze recante somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta per il cinema). Tale assegnazione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto avviene nell'ambito di risorse già assegnate al Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo sulle quali non gravano obbligazioni giuridicamente perfezionate. Conseguentemente, si provvederà alla rimodulazione del Piano operativo «Cultura e turismo» con apposita delibera del



CIPE.

Il **comma 4** incrementa lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Alla copertura finanziaria si provvede a valere su una quota degli stanziamenti dell'anno 2019 iscritti su diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.81. E' prevista la compensazione dei corrispondenti effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto mediante utilizzo del "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali" di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154/2008. La compensazione è disposta nella sezione II del disegno di legge.

Articolo 45

Misure in materia di editoria

Commi 1 e 2. Al fine di sostenere le amministrazioni scolastiche nella promozione della lettura dei giornali tra gli studenti di tutti i cicli d'istruzione, prevede la concessione alle scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado di un contributo per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale. Il contributo può ammontare fino all'80 per cento della spesa sostenuta entro l'anno precedente, nel rispetto del limite di spesa stabilito ai sensi di cui al comma 2, ed è assegnato attraverso un bando emanato annualmente con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per la copertura finanziaria della misura, al comma 2, si prevede che a decorrere dal 2020, nell'ambito del DPCM di riparto annuale delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, sia destinato annualmente alla misura un importo non superiore a 20 milioni di euro, importo che rappresenta il tetto di spesa per l'erogazione dei contributi. Conseguentemente, viene previsto all'ultimo periodo del comma che la dotazione del predetto Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sia incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Comma 3: La disposizione, in previsione di una revisione organica della normativa di settore, interviene in materia di contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, stabilendo il differimento di dodici mesi di tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge n. 145/2018, inerenti la progressiva riduzione, fino all'abolizione, dei contributi stessi, già previsti dal D. L.vo n. 70 /2017. Conseguentemente, vengono differite anche le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, previste dal medesimo decreto legislativo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto i contributi vengono concessi nel limite di spesa delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del Fondo per il pluralismo dell'informazione.

Articolo 46

Affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari

La disposizione autorizza, per il periodo 2020-2022, la spesa, per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui, al fine di garantire le risorse in ragione d'anno, necessarie a permettere la proroga fino ad aprile 2020 dell'attuale regime convenzionale e, successivamente a tale data, al soggetto che risulterà affidatario del servizio a seguito della gara indetta dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 47

Misure per l'innovazione

Il **comma 1** della norma prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1quinquies del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le risorse, così rideterminate, mirano al rafforzamento strutturale del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, di recente istituzione. In particolare, si dispone uno stanziamento, per le spese di parte corrente, di 6 milioni di



euro per il 2020, 8 milioni di euro per il 2021 e di 10 milioni di euro per il 2022 in aggiunta alle risorse già previste.

Il **comma 2** autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di promuovere la realizzazione di investimenti pubblici, quali progetti, azioni ed interventi connessi all'attuazione dell'Agenda digitale italiana.

Dal **comma 3** della disposizione non derivano effetti finanziari.

Capo II **Misure in materia di giustizia**

Articolo 48

Autorizzazione all'assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso

La disposizione consente al Ministero della giustizia di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 320 posti bandito con D.M. 31 maggio 2017, le cui procedure si concluderanno nel corso dell'anno 2019. Si prevede che l'immissione in servizio dei nuovi magistrati avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2020 e si prevede un totale di 250 vincitori.

La quantificazione degli oneri è stata fatta sulla base di n. 200 unità in quanto si prevede che le restanti 50 unità potranno essere assunte mediante utilizzo delle somme derivanti da turn over per 50 unità.

Quantificazione onere per 200 unità a decorrere dall'anno 2020:

Anno	Onere annuo per 200 unità
2020	13.962.056,00
2021	16.695.800,00
2022	18.258.140,00
2023	18.617.344,00
2024	23.615.918,00
2025	23.755.234,00
2026	24.182.536,00
2027	24.681.056,00
2028	25.108.360,00
2029	25.606.880,00

Articolo 49

Disposizioni in materia di personale dell'amministrazione della giustizia

Comma 1. Al fine di assicurare stabilità alla direzione degli istituti penali per i minorenni, la cui reggenza è attualmente conferita in via temporanea a dirigenti penitenziari del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria ai sensi della Legge 21 febbraio 2014, n. 10 e di accelerare le procedure assunzionali delle unità dirigenziali vacanti di direttore di istituto penale per minorenni autorizzate dall'articolo 1, comma 311, della legge 145/2018, si prevede che le predette assunzioni possano avvenire con le modalità previste dal comma 309 della citata Legge. La norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Comma 2. La disposizione è finalizzata a rafforzare le iniziative dell'amministrazione della Giustizia in ambito penitenziario al fine di garantire la conformità dell'ordinamento interno ai principi unitari e sovranazionali in merito alla sempre latente criticità determinata dal



sovraffollamento carcerario.

Si interviene, quindi, in prevenzione con il differimento delle misure introdotte con il decreto-legge c.d. *Semplificazione* n. 135/2018 in materia di edilizia penitenziaria, prevedendo che le attribuzioni assegnate al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dall'articolo 7 del predetto decreto-legge in tema di progettazione, affidamento e gestione delle procedure per la ristrutturazione, manutenzione e realizzazione (anche mediante riconversione di immobili dismessi nella disponibilità dello Stato) di strutture carcerarie siano mantenute sino al 31 dicembre 2022.

Va preso atto – quanto all'attuazione delle misure urgenti introdotte nel 2018 – che sono *in progress* gli adempimenti concernenti i procedimenti già avviati per la realizzazione di nuovi padiglioni nelle aree intramurarie di istituti penitenziari e di interventi per la riconversione di caserme recentemente acquisite in uso governativo dall'Amministrazione penitenziaria; che deve essere valutata, ai fini della proposta proroga delle misure, la complessità degli adempimenti procedurali necessariamente consequenziali ai procedimenti già avviati e di quelli da avviare in relazione alla attuale previsione di distribuzione temporale delle risorse finanziarie; che, sulla base dell'esperienza acquisita dall'Amministrazione penitenziaria nella progettazione e realizzazione di oltre 20 nuovi padiglioni detentivi dal 2008 al 2018, il tempo necessario al completamento della missione affidata al personale dell'amministrazione non può essere inferiore a 3/4 anni, cosicché si ritiene necessaria l'estensione dell'arco temporale di vigenza della speciale normativa fino al 31/12/2022.

All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente norma, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio già destinate all'edilizia penitenziaria. In particolare si segnalano le risorse previste a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia, programma "Amministrazione penitenziaria", Azione "Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria" sui Capitoli 7300 e 7301.

Si evidenzia che gli stanziamenti dei predetti capitoli recepiscono le somme derivanti dalla ripartizione del fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) e dell'articolo 1, comma 95, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che ha assegnato all'amministrazione penitenziaria ulteriori euro 30.000.000 nel periodo 2019-2023 per il finanziamento di interventi di edilizia penitenziaria per la realizzazione di nuovi istituti e ammodernamento del patrimonio edilizio penitenziario, per l'adeguamento delle strutture penitenziarie alla prevenzione di incendi e sicurezza sul lavoro, per la valutazione e la realizzazione di interventi per la prevenzione dal rischio sismico nonché per garantire l'accessibilità delle strutture penitenziarie in favore delle persone con disabilità.

Comma 3. La disposizione, nelle more dell'espletamento del concorso pubblico finalizzato alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, è tesa a prorogare al 31 dicembre 2020 la possibilità per funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti d'istituto penitenziario di svolgere funzioni di direttore degli Uffici dell'esecuzione penale esterna. La norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 50

Tesoreria spese processi civili

L'accentramento, in capo ad Equitalia Giustizia, dei poteri gestori per il FUG civile, attraverso l'estensione del regime al momento riservato al FUG penale, unitamente all'accensione di un conto di Tesoreria in cui far prevalentemente confluire le somme di denaro afferenti a tali fondi consentirà di acquisire, in discontinuità con la lacunosità delle procedure al momento in vigore, un notevolissimo patrimonio informativo in termini di effettiva consistenza e continua tracciabilità di tali flussi. Parimenti, tenuto conto della assai significativa consistenza delle risorse finanziarie che Equitalia Giustizia sarà chiamata a gestire in virtù dell'ampliamento delle proprie competenze, indotta dall'evoluzione normativa richiamata, il suo coinvolgimento nella Tesoreria dello Stato, attraverso l'accentramento delle giacenze disponibili, si tradurrebbe i) in una forma copertura del



fabbisogno sostitutiva delle emissioni di titoli di Stato ii) in una minore spesa annua per interessi sul debito.

Per quanto concerne, più nel dettaglio, la quantificazione, su base annua, della minore spesa per interessi sul debito pubblico indotta dalla proposta normativa in esame, i dati e le informazioni al momento disponibili ne consentono una valorizzazione supportata dalle assunzioni di base di seguito esposte.

Articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del D.L. n. 143/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 181/2008.

Si tratta, in particolare, dell'afflusso al FUG civile delle somme giacenti su conti correnti accessi a norma dell'articolo 34, comma 1, del Regio Decreto n. 267/1942 (procedure fallimentari).

Sul punto, dalla Relazione redatta dal Ministero della giustizia al momento dell'elaborazione della proposta normativa poi confluita nei commi 471 – 472 dell'articolo unico della Legge n. 205/2017 emerge che la consistenza annua di tali giacenze, all'epoca circoscritta ad un limitatissimo numero di Uffici "pilota" (individuati su un totale di 140 Tribunali) ammonta a 15 miliardi di Euro.

Articolo 2, comma 2-bis, lettera b), del D.L. n. 143/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 181/2008.

Si tratta, in tal caso, delle somme giacenti su conti correnti e depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare.

Sul punto in esame, il dato certo (fonte: Equitalia Giustizia S.p.A.; Ministero della giustizia – Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati) è rappresentato dal valore delle garanzie ipotecarie che assistono gli immobili oggetto delle procedure esecutive in discussione (ricavato dalle procedure di insinuazione al passivo fallimentare), complessivamente pari a 90 miliardi di Euro di consistenza su base annua. Ipotizzando un tasso di realizzazione di tali garanzie pari al 50% del valore per cui queste sono state concesse (percentuale assolutamente prudenziale in quanto mediamente inferiore al dato riscontrabile sul mercato), ne deriva una consistenza media annua delle somme giacenti su conti correnti e depositi a risparmio riconducibili a tale fattispecie pari a circa 45 miliardi di Euro.

Sulla base di quanto sin qui acclarato, se ne deduce che una consistenza media annua delle giacenze sul Conto di Tesoreria da ricondurre alle somme di cui al FUG civile pari, a regime, a circa 50 miliardi di Euro, oltre ad essere realistica, è da ritenersi assolutamente prudenziale e sottostimata (in ragione del fatto che per quanto riguarda le ulteriori ipotesi prese in considerazione dal legislatore per il FUG civile – quali i sequestri conservativi di cui all'articolo 671 c.p.c. – non si hanno, al momento, dati certi disponibili).

Tutto ciò premesso, la quantificazione degli effetti finanziari, in termini di minori oneri per interessi sul debito pubblico, derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo della legge di bilancio 2020 dipende da diversi fattori:

- la gradualità con cui, coerentemente con quanto disciplinato dalla norma in discussione, i singoli Uffici giudiziari saranno coinvolti nella prospettiva di dare concreta attuazione al nuovo assetto organizzativo di riferimento, traducendosi, tale principio, in una dinamica temporalmente progressiva degli afflussi delle somme considerate al conto di Tesoreria;
- i requisiti inseriti nella proposta normativa che Equitalia Giustizia si adegui agli obblighi di programmazione finanziaria di cui agli art. 46 e 47 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, che presumibilmente daranno luogo ad afflussi in Tesoreria limitati alle quote maggiormente programmabili;
- il vincolo, inserito nella proposta normativa, concernente l'impegno, da parte di Equitalia Giustizia, a garantire stabilità alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza presso la Tesoreria;
- l'andamento dei tassi di interesse di mercato, con particolare attenzione al segmento del breve termine della curva dei rendimenti. Sul punto, pur prendendo atto delle iniziative



orientate alla conduzione, ad opera delle competenti Autorità, di politiche monetarie significativamente accomodanti, nonché dell'annuncio di una loro persistenza lungo un orizzonte temporale di medio termine, si è, altresì, tenuto conto delle aspettative di mercato sul tasso di rendimento dei BOT, il cui livello è atteso riallocarsi in territorio positivo già nel corso del 2022.

Alla luce di quanto sin qui argomentato, l'evoluzione pluriennale del profilo degli effetti finanziari indotti dall'entrata in vigore delle disposizioni della norma in esame, valutati in termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, di saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e di indebitamento netto del conto consolidato della pubblica amministrazione (articolo 17, comma 3, Legge n. 196/2009) è declinata nei contenuti della seguente tabella:

<i>in ml di euro</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SNF del bilancio dello Stato	-8	-106	-169	-109	-146	-179	-205	-228	-255	-281
Fabbisogno	0	-104	-151	-94	-137	-172	-198	-222	-249	-270
Indebitamento netto	-14	-178	-244	-171	-215	-236	-273	-294	-329	-348

Articolo 51

Trattamento tributario delle somme corrisposte in esecuzione di province della Corte europea dei diritti dell'uomo

La disposizione in esame prevede la non assoggettabilità ai fini IRES delle somme liquidate a titolo di indennità di risarcimento in esecuzione delle pronunce o degli accordi sostitutivi della CEDU, al fine di colmare il vuoto normativo nell'ordinamento italiano.

Sotto il profilo degli effetti finanziari, la disposizione non comporta oneri.

Va premesso che il numero di fattispecie interessate dal beneficio fiscale in argomento è molto limitato. Dalle sentenze più recenti della suddetta Corte risulta che, annualmente, le pronunce CEDU relative a cittadini italiani ammontano mediamente a circa una ventina di cui solo l'80% relative a ricorsi considerati "ricevibili" dalla Corte; inoltre di questi ultimi ricorsi accolti, la Corte riconosce un indennizzo solo in circa la metà dei casi.

In ogni caso, tenuto conto che gli indennizzi stabiliti dalle pronunce della Corte sono in tutti i casi al netto di una eventuale imposizione fiscale, al fine di salvaguardare il diritto all'equo indennizzo con l'applicazione della clausola di esenzione da ogni tassazione, e che la prassi seguita dagli Uffici finanziari risulta in linea con le prescrizioni della predetta Corte, si ritiene che la disposizione non comporti effetti finanziari derivanti dalla misura in esame, che di fatto esplicita quanto già contenuto nelle stesse sentenze.

Articolo 52

Modifiche alla legge n. 48 del 2001 per l'introduzione di piante organiche flessibili distrettuali

L'intervento normativo prevede che, in luogo dell'aumento del ruolo organico della magistratura e dell'istituzione delle figure dei magistrati distrettuali, vengono individuate con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, nei limiti della vigente dotazione



organica della magistratura, le piante organiche flessibili distrettuali di magistrati sia a livello di contingente nazionale sia a livello di ciascun distretto.

Presupposto dell'introduzione delle piante organiche flessibili distrettuali è, infatti, la necessità che i distretti si dotino di una pianta organica flessibile, destinando una *task force* di magistrati che si aggiunge alla dotazione di magistrati già esistente presso gli uffici giudiziari, sia per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, come previsto dalle disposizioni contenute nel Capo II della legge vigente menzionata sopra, sia per far fronte a condizioni critiche degli uffici giudiziari del distretto, le quali sono determinate da situazioni particolari ed eccezionali quali, ad esempio: consistente arretrato, eventi sismici etc., o per fronteggiare le criticità di rendimento degli uffici giudiziari in difficoltà.

L'intervento normativo in esame, realizzato con la tecnica della novella, prevede inoltre, la distinzione, ai fini dell'assegnazione alla pianta organica flessibile distrettuale, dei magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli con funzioni requirenti.

La misura fissa inoltre i criteri di destinazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale. E' lasciata immutata la precedente previsione normativa che prevedeva di destinare magistrati in sostituzione per i casi in cui l'assenza dall'ufficio fosse dovuta: ad aspettativa per malattia o altra causa; ad astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità o ad altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000 n. 53; al tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; al caso di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di un procedimento penale o disciplinare; al caso di esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali ai sensi dell'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

Si innova profondamente la funzione degli attuali magistrati distrettuali ricollocandoli nel ruolo di magistrati della pianta organica flessibile e destinandoli agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle criticità di rendimento indicate.

Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, ha il compito di individuare le situazioni dalle quali scaturiscono condizioni critiche di rendimento presso gli uffici giudiziari distrettuali, stabilendo anche la durata minima del periodo di assegnazione di tali magistrati ai singoli uffici in sintonia con gli obiettivi prefissati per il superamento di tali criticità.

Si dispone, altresì, che l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile presso i singoli uffici del distretto, avvenga con provvedimento motivato del Consiglio superiore della Magistratura, sentito il Consiglio giudiziario e con parere favorevole del Ministro della giustizia, stabilendo inoltre che lo stesso provvedimento sia comunicato al Ministro della giustizia.

Si specifica che nei casi di sostituzione per l'assenza dall'ufficio e in tutte le altre casistiche definite, l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale avviene secondo i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura e la scadenza del periodo di assegnazione del magistrato debba essere prorogata al fine di garantire il buon funzionamento dell'ufficio seppur limitatamente ai procedimenti al quale risulta assegnato.

Infine si prevede la regola residuale dell'assegnazione dei magistrati assegnati alla pianta organica flessibile agli uffici con le maggiori percentuali di scopertura effettiva, nell'ipotesi in cui questi ultimi non siano stati chiamati alla sostituzione di magistrati assenti o nel caso in cui non sia stato possibile assegnarli sulla base dei criteri predeterminati dal Ministro per le ipotesi previste, inerenti le situazioni di rendimento.

L'anzianità di servizio per i magistrati assegnati alla pianta organica flessibile distrettuale è calcolata in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato con esclusione delle frazioni inferiori al mese, ai soli fini del primo tramutamento.

Sono esclusi dall'applicazione dei benefici di anzianità i trasferimenti a domanda e d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, mentre sono riconosciuti nei trasferimenti a domanda le preferenze assolute rispetto a tutti gli altri aspiranti quando la permanenza in servizio presso la pianta organica



flessibile distrettuale supera i sei anni.

Si segnala che, nella ripartizione del contingente di personale di magistratura di cui alla lettera L) della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, come aumentato a norma dell'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene data prioritaria rilevanza alle Corti di appello.

Sotto l'altro profilo legato ai trasferimenti del personale togato, si evidenzia che l'assegnazione alle piante organiche flessibili è regolata nell'ambito delle vigenti modalità ordinamentali di gestione del personale di magistratura nonché nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Si evidenzia, che con l'art. 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato all'uopo previsto l'aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria, il quale è stato ridisegnato in 10.751 unità come riportato nella Tabella 2 allegata alla citata legge.

Gli adempimenti connessi alle disposizioni in esame potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le norme infatti non prevedono modifiche numeriche dell'attuale dotazione organica complessiva del personale di magistratura.

Si specifica altresì che le misure proposte non determinano in alcun modo effetti indotti pregiudizievoli per la finanza pubblica in considerazione del fatto che le disposizioni che prevedono vantaggi ai fini del tramutamento successivo allo svolgimento dell'incarico nell'ambito delle piante organiche flessibili non determinano risvolti economici né ai fini della progressione economica, che rimane legata all'anzianità di servizio e alle periodiche valutazioni di professionalità e sul cui sviluppo temporale non vi è alcuna incidenza, né in relazione all'erogazione di indennità o incentivi economici, non previsti.

Capo III Misure per esigenze abitative

Articolo 53

Istituzione del programma innovativo nazionale per la rinascita urbana

La disposizione, **al comma 1**, persegue le finalità di riduzione del fabbisogno abitativo di edilizia sociale, con particolare attenzione a quella pubblica, del miglioramento del livello della qualità della vita degli abitanti, in un'ottica di innovazione, soprattutto per quanto attiene allo sviluppo di pratiche e modelli per la gestione dei patrimoni e di welfare urbano, promuovendo, in tale ottica, un programma denominato *Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare*.

Al **comma 2** la norma prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, sono disciplinati i termini, i contenuti, le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i Comuni con più di 60.000 abitanti dovranno trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale

Commi 3, 4 e 5, Si prevede l'istituzione di un'Alta Commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di valutare le proposte previste al comma 2 del presente articolo. Il comma 4 prevede espressamente che ai componenti dell'Alta Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Inoltre si prevede il possibile avvalimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione di cui all'art. 214 del decreto legislativo 50/2016. Pertanto, l'istituzione dell'Alta Commissione ed il previsto avvalimento delle strutture



sopra indicate, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** dispone che in relazione agli interventi del Programma ammessi al finanziamento, i comuni possono prevedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La norma, avendo carattere facoltativo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per l'attuazione del Programma, al comma 7 viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «*Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare*», con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni euro di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033.

Il **comma 8** prevede che alla realizzazione del "Programma" concorre, nel limite di euro 20 milioni per l'anno 2021, 30 milioni per l'anno 2022, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, le disponibilità giacenti nella tesoreria dello Stato e relative a quote non più necessarie di risorse destinate a programmi di edilizia residenziale. Tali risorse sono rese indisponibili e sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno, restando acquisite all'erario.

Si tratta, in particolare, delle risorse afferenti le seguenti autorizzazioni:

- **Art. 2, comma 1, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457**: risorse destinate all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruente di contributi dello Stato e ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale, nonché al finanziamento di ulteriori interventi di riqualificazione urbana ai sensi dell'art. 2, commi 64 e da 66 a 69, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;
- **Art. 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457**: risorse finalizzate a sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità;
- **Art. 3, comma 7bis, del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12**, risorse finalizzate all'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (edilizia convenzionata e agevolata diretta alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente), da realizzarsi a cura di imprese, cooperative e relativi consorzi.

Trattandosi di risorse inutilizzate giacenti in tesoreria, è prevista la compensazione dei corrispondenti effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto mediante utilizzo del "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali" di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154/2008. La compensazione è disposta nella sezione II del disegno di legge.

Concorre, altresì, a complemento della copertura del "Piano" la riduzione, disposta in sezione II del presente disegno di legge di bilancio delle disponibilità:

- dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n.145 da imputarsi sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativa al "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari, nonché



per la realizzazione di alloggi per la locazione temporanea e la realizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”, iscritta sul capitolo MIT n. 7442 pg 3. Confluiscono al predetto Piano, altresì, le eventuali risorse relative all’annualità 2019 che si renderanno disponibili alla fine dell’esercizio finanziario;

- dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 (capitolo 7440/1) per l’anno 2020, pari a 3,48 milioni.

Capo IV Misure in materia di sanità

Articolo 54

Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie

L’articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto una quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni di 10 euro (c.d. “*superticket*”), prevedendo che la stessa gravi sulle ricette di specialistica ambulatoriale, fatta salva la possibilità per le regioni di introdurre in sostituzione misure alternative, con effetto finanziario equivalente, anche in ambiti diversi dalla specialistica ambulatoriale (articolo 1, comma 796, lettera p-bis della medesima legge 296/2006).

Alcune regioni, in attuazione di tale ultima previsione, non applicando il *superticket*, hanno adottato le seguenti misure alternative:

- a) introduzione di un ticket sulle prestazioni di specialistica erogate in regime di pronto soccorso a seguito di accesso con codici verdi, nonché (alternativamente o congiuntamente) introduzione di un ticket sulla farmaceutica;
- b) rimodulazione delle singole tariffe in ambiti specifici, quali la prevenzione e la libera professione intramoenia;
- c) incremento del ticket previsto dalla normativa nazionale, pari al massimo a 36,15 euro per le ricette di specialistica ambulatoriale;
- d) rimodulazione della quota fissa di 10 euro sulle prestazioni di assistenza specialistica.

Il gettito corrispondente all’applicazione delle richiamate misure alternative è stato certificato equivalente dai competenti Tavoli tecnici, rispetto a quello atteso qualora fossero stati applicati i 10 euro sull’allora numero di ricette non esenti.

La proposta normativa in argomento, che prevede la soppressione, a decorrere dal 1° settembre 2020, della quota fissa a livello nazionale e delle misure di partecipazione alternative eventualmente adottate dalle regioni, determina una minore entrata per il Servizio sanitario nazionale pari a 185 milioni di euro per l’anno 2020 e pari a 554 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, stimati sulla base dei dati di Tessera Sanitaria (TS) riferiti all’anno 2018.

La tabella di seguito riportata espone nel dettaglio la stima su base annua, pari ai citati circa 554 milioni di euro, equivalente a circa 185 milioni di euro per il quadrimestre 1° settembre-31° dicembre 2020.



Regioni - Province autonome	Numero di ricette specialistica ambulatoriale non esenti	Importo della quota fissa nazionale ricetta	Importo P-bis su specialistica ambulatoriale	Importo della Quota Fissa nazionale P-bis su farmaceutica convenzionata	Totale gettito quota fissa rilevabile da flussi TS	Ambiti assistenziali d'intervento misure alternative regionali ex p-bis	Gettito annuo atteso quota fissa stimato
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)= b + c + d	(f)	(g)= a*10, con eccezione di Piemonte e Lombardia come da colonna (e)
Piemonte	6.027.911	-	53.333.348	-	53.333.348	100% specialistica ambulatoriale	53.333.348
Valle d'Aosta	183.641	-	1.275.485	-	1.275.485		1.836.410
Lombardia	12.087.288	-	108.185.684	-	108.185.684	100% specialistica ambulatoriale	108.185.684
PA di Bolzano	700.351	-	-	-	-		7.003.510
Pa di Trento	829.886	-	-	-	-		8.298.860
Veneto	5.839.386	-	52.197.280	-	52.197.280		58.393.860
Friuli Venezia Giulia	1.366.757	-	14.636.672	-	14.636.672	100% specialistica ambulatoriale	13.667.570
Liguria	1.931.430	19.314.080	-	-	19.314.080		19.314.300
Emilia Romagna	6.942.859	-	21.770.065	15.593.147	37.363.212		69.428.590
Toscana	4.366.553	-	18.070.868	18.964.154	37.035.022		43.665.530
Umbria	1.236.588	-	3.888.370	2.633.049	6.521.419		12.365.880
Marche	1.337.118	13.371.180	-	-	13.371.180		13.371.180
Lazio	4.623.166	46.228.369	-	-	46.228.369		46.231.660
Abruzzo	1.078.334	10.783.330	-	-	10.783.330		10.783.340
Molise	167.907	1.675.160	-	-	1.675.160		1.679.070
Campania	2.459.195	24.581.680	-	-	24.581.680		24.591.950
Puglia	1.747.994	17.339.090	-	-	17.339.090		17.479.940
Basilicata	594.033	-	-	6.315.993	6.315.993	100% farmaceutica convenzionata	5.940.330
Calabria	631.206	6.316.683	-	-	6.316.683		6.312.060
Sicilia	1.924.202	19.235.510	-	-	19.235.510		19.242.020
Sardegna	1.245.505	-	-	-	-		12.455.050
Totale Italia	57.321.310	158.845.082	273.357.771	43.506.344	475.709.198		553.580.142

FONTI DATI: ELABORAZIONE SU DATI TS 2018

L'onere è stato stimato sulla base dei dati rilevati dai flussi TS dell'anno 2018 di specialistica ambulatoriale e di farmaceutica convenzionata.

La stima è stata così effettuata:

- 1) per le regioni che hanno introdotto anche misure alternative in settori diversi dalla specialistica e dalla farmaceutica – e quindi non rilevabili dal flusso Tessera Sanitaria (TS) – la stima si basa in via prudenziale sul numero delle ricette consumate dai non esenti per le prestazioni di specialistica rilevate dal flusso TS moltiplicato per 10 euro (si considera cioè l'importo massimo introitabile in base alla normativa nazionale vigente pari a 10 euro per il numero delle ricette cui si applica), andando così implicitamente a considerare le altre forme alternative di applicazione del *superticket*;
- 2) per le regioni per le quali: la quota fissa dei 10 euro non è stata sostituita da misure alternative oppure le misure alternative hanno riguardato solo l'ambito della specialistica ambulatoriale (come Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia) o farmaceutica (come Basilicata), la stima è stata fatta prendendo a riferimento il minor valore tra il gettito effettivo rilevato dal flusso TS sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutica e quello derivante dall'applicazione dei 10 euro sulle ricette di specialistica ambulatoriale rilevate dal flusso TS nel 2018.

Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro



annui a decorrere dal 2021. Tale incremento è coperto per 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 804, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 55

Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale

L'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni autorizza un programma di investimento in ammodernamento delle tecnologie sanitarie. Gli obiettivi generali del programma indicati dal legislatore sono finalizzati alla riqualificazione del patrimonio e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico ed alla realizzazione di residenze sanitarie assistenziali.

La stima dell'onere derivante dal fabbisogno di apparecchiature sanitarie da destinare per le prestazioni di competenza dei medici di medicina generale ammonta a circa € 235.834.000,00.

L'importo è stato stimato considerando distribuiti sul territorio nazionale circa 46.243 medici di medicina generale (valore fornito da annuario statistico ENPAM anno 2017) e tenendo in considerazione che sull'intero territorio i medici sono distribuiti in modo disomogeneo. Da questo si ipotizza quanto segue:

1. circa 13.873 medici di medicina generale, corrispondenti al 30% operano in ambiti isolati. Si ipotizza un investimento unitario pari a € 10.000,00, finalizzato all'acquisto di dispositivi diagnostici digitali di primo livello (ECG, holter, spirometro, dermoscan, etc), per un costo totale pari a € 138.730.000,00
2. circa 8.092 ambiti aggregati di medici di medicina generale, in cui i rimanenti 32.370 medici, corrispondenti al 70% del totale, operano in aggregazioni mediamente composte da 4 unità. Si ipotizza un investimento unitario pari a € 12.000,00, finalizzato all'acquisto di dispositivi diagnostici digitali di primo livello (ECG, holter, spirometro, dermoscan, etc), per un costo totale pari a € 97.104.000,00.

La copertura necessaria, pari a euro 235.834.000 è individuata a valere sull'art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni, ricomprese nella deliberazione CIPE n. 51 del 24/07/2019, in corso di formalizzazione.

Capo V

Misure in materia di pensioni

Articolo 56

Disposizioni in materia di Ape sociale 2020, commissione gravosi e commissione spesa previdenziale

Comma 1 - La disposizione è diretta ad estendere l'accesso alla prestazione c.d. Ape sociale anche per coloro che maturano i relativi requisiti nell'anno 2020. Conseguentemente viene incrementata la relativa autorizzazione di spesa, che in ogni caso costituisce limite di spesa, anche tenendo conto degli elementi di monitoraggio disponibili e parametrando il maggiore onere derivante da tale incremento a circa 15.000 nuovi accessi.

Ne derivano pertanto i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni:



	Oneri (milioni di euro)
Anno	
2020	108,0
2021	218,7
2022	184,6
2023	124,4
2024	57,1
2025	2,2
2026	0

Comma 2. La disposizione prevede l'istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede espressamente che ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato mentre al funzionamento dello stesso si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente

Comma 3. La disposizione prevede l'istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la classificazione e comparazione della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede espressamente che ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato mentre al funzionamento dello stesso si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente

Articolo 57

Opzione donna

La normativa vigente, così come modificata dal comma 281 dell'articolo 1 della legge 208/2015 e dal comma 222 dell'articolo 1 della legge 232/2016, prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità, la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi si collochi entro l'anno 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data.

L'articolo 16 del dl 4/2019 ha esteso la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 (18 per le lavoratrici autonome) mesi dalla maturazione del requisito.

La disposizione in esame prevede di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2019. Di fatto la norma estende la facoltà alle lavoratrici che compiono i requisiti minimi previsti dall'articolo 16 comma 1 del dl. 4/2019 nel corso dell'anno 2019.



Ipotesi di lavoro

Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle risultanze dei monitoraggi predisposti dalla DC Pensioni per ciascuna proroga al regime sperimentale (208/2015 e L. 232/2016, d. 4/2019).

Si ricorda che l'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.

Si osserva che la proroga del 2016 aveva le seguenti peculiarità:

- i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;
- era consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1 gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1 gennaio 2016;
- l'eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal dl. 4/2019 ha invece le seguenti caratteristiche:

- il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;
- è consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nei tre anni compresi tra il 1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2018;
- il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004.

Il monitoraggio relativo a tutto settembre sulla norma del dl 4/2019 evidenzia un numero di domande accolte pari a circa 13.500 di cui circa 11.400 lavoratrici del settore privato e circa 2.100 del settore pubblico, che potrebbero raggiungere le 18.000/19.000 unità entro la fine dell'anno (con adesione di ulteriori soggetti in anni successivi).

Si consideri inoltre che la proposta normativa:

- consente l'accesso al regime sperimentale per le lavoratrici che maturano i requisiti nel corso dell'anno 2019;
- implica che, dato il regime delle decorrenze per le lavoratrici autonome, che la prima decorrenza utile sarà il primo luglio 2020 e potranno uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nel primo semestre dell'anno 2019.

Quindi sulla base delle distribuzioni delle posizioni assicurative per età ed anzianità contributiva e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale fino a settembre 2019 desumibili dai monitoraggi previsti per legge, sono stati considerati i seguenti contingenti numerici:

- numero di lavoratrici dipendenti del settore privato che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2019 ed il 31.12.2019 pari a 11.400 unità;
- numero di lavoratrici dipendenti del settore pubblico che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2019 ed il 31.12.2019 pari a 2.700 unità;
- numero di lavoratrici autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2019 ed il 31.12.2019 pari a 4.100 unità.



Si è inoltre tenuto conto di uno scaglionamento delle uscite in modo che il 55% (50% per le lavoratrici autonome) acceda al pensionamento alla prima decorrenza utile, il 35% (40% per le lavoratrici autonome) dopo un anno ed il residuo 10% dopo due anni. La distribuzione delle decorrenze è stata desunta dai dati di monitoraggio.

Sulla scorta dei dati relativi alle prestazioni liquidate nel regime sperimentale negli ultimi tre anni si è inoltre ipotizzato:

- un importo medio della pensione contributiva di 1.150 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati, di 1.300 euro mensili per le lavoratrici dipendenti pubbliche e di 880 euro mensili per le lavoratrici autonome;
- una riduzione degli importi medi di pensione per effetto del calcolo contributivo mediamente pari al 8% per le lavoratrici dipendenti e al 17% per le lavoratrici autonome.

Nella tabella seguenti sono riportate le stime degli effetti finanziari per le diverse tipologie di lavoratrici:

Effetti derivanti dall'estensione del regime sperimentale alle lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2019⁽¹⁾

Anno	Numero di pensioni vigenti alla fine dell'anno (migliaia)	Onere (+)/risparmio (-) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)			Effetti finanziari complessivi al netto degli effetti fiscali
		Effetti pensionistici	TFS/TFR comparto pubblico	Effetti finanziari complessivi	
2020	9,1	66,7	-	66,7	66,7
2021	15,4	187,2	-	187,2	187,2
2022	15,9	240,3	51,0	291,3	282,1
2023	12,5	212,8	47,0	259,8	251,3
2024	7,9	146,8	17,0	163,8	160,7
2025	3,0	65,3	-15,0	50,3	53,0
2026	0,6	-7,0	-35,0	-42,0	-35,7

(1) Per le lavoratrici di 58 anni (59 per le lavoratrici autonome) e almeno 35 anni di anzianità entro il 31.12.2019

Articolo 58

Modifiche in materia di rivalutazione ai prezzi delle pensioni

La disposizione modifica in senso espansivo il meccanismo di indicizzazione delle pensioni elevando da tre a quattro volte il minimo (pari a rispettivamente a 1.539,03 euro e a 2.052,04 euro nel 2019) il limite per il quale è garantita l'indicizzazione ai prezzi al 100%:

- a) sia nello schema vigente per il biennio 2020-2021, e quindi, limitatamente alle pensioni con importo complessivo compreso tra tre e quattro volte il minimo (portando la percentuale di elasticità dal 97% al 100%);
- b) sia, conseguentemente, nello schema, più favorevole, previsto a regime dal 2022 (indicizzazione per fasce) garantendo quindi l'indicizzazione piena per la fascia di importo fino a quattro volte il minimo (invece che fino a tre volte il trattamento minimo, come previsto a normativa vigente) relativamente all'importo complessivo di pensione in capo a ciascun pensionato (portando per la fascia tra tre e quattro volte il minimo la percentuale di elasticità dal 90% al 100%).

La modifica comporta effetti negativi per la finanza pubblica strutturali e crescenti per effetto della tipologia dell'intervento e della natura del meccanismo sul quale il medesimo



intervento opera.

Sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

- a) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 – stima anno 2019: circa 271,1 mld di euro;
- b) tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto sulla base dei più aggiornati elementi e in Nota di Aggiornamento DEF 2019;
- c) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 18,7%;
- d) quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo compresa tra 3 e 4 volte il trattamento minimo INPS: circa 9,3%;

Dalla disposizione derivano i seguenti maggiori oneri in termini di maggiore spesa pensionistica

	(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)									
	(valori in mln di euro)									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
(lordo effetto fisco)	-8	-39	-86	-128	-186	-246	-308	-371	-434	-498
(netto effetto fisco)	-6	-29	-63	-93	-134	-176	-219	-262	-304	-346

Capo VI

Misure in materia di agricoltura

Articolo 59

Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica

La disposizione consente alle imprese che hanno subito danni a causa dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha Halys*) di poter accedere ai benefici del fondo di solidarietà nazionale. Tali imprese interessate potranno quindi beneficiare degli interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 ed in particolare di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo, della proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento.

La disposizione comporta oneri pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, derivanti dal corrispondente incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori.

Articolo 60

Interventi a favore dell'agricoltura

Comma 1 – Lo sgravio contributivo attualmente previsto per i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a quaranta anni è disciplinato dai seguenti riferimenti normativi:

- art. 1, commi 344 e 345, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), con il quale è stata introdotta questa agevolazione per le nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2017 e per quelle dell'anno 2016 relative ad aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;

- art. 1, commi 117 e 118, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2018.



Con la presente relazione tecnica si valutano gli oneri derivanti dalla proposta normativa in esame che prevede l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di due anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

L'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda che la contribuzione I.V.S. dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli.

L'aliquota contributiva vigente è pari al 24%.

Il reddito medio convenzionale per l'anno 2019 è stato determinato, con decreto del 30 maggio 2019 del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in euro 58,62.

È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della Legge 160/75, nel limite massimo di n.156 giornate annue; tale importo per il 2019 è pari ad € 0,68.

Ipotesi di lavoro

Sulla base dei dati relativi alle nuove iscrizioni verificatesi negli anni 2016-2018 e nei primi mesi del 2019 si è stimata, in via prudenziale, una platea di 10.000 nuovi iscritti con età inferiore a 40 anni per l'anno 2020; nel dettaglio tale contingente si è ipotizzato costituito da 7.800 individui nella categoria CD e 2.200 nella categoria IAP.

Per quanto riguarda il reddito medio convenzionale da utilizzare ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, il dato relativo all'anno 2019 è stato sviluppato fino all'anno 2022 tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019, deliberata il 30 settembre 2019; per gli anni successivi si è tenuto invece conto dei parametri macroeconomici indicati dalla Conferenza di servizi tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'Economia e delle finanze del luglio 2019.

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia, nell'ipotesi che valga anche per il 2020.

Le risultanze sono riportate in termini di cassa e tengono conto sia delle regole vigenti in termini di tariffazione che delle modalità stesse di pagamento dei contributi agricoli, con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate secondo le seguenti scadenze:

- 1° rata 16 luglio
- 2° rata 16 settembre
- 3° rata 16 novembre
- 4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.



Stima dell'onere derivante dall'agevolazione contributiva CD e IAP
Generazione nuovi ingressi nel 2020 con età inferiore a 40 anni
(Importi di cassa in milioni di euro)

Anno	Onere (lordo fisco)	Onere (netto fisco)
2020	8,3	8,3
2021	27,2	25,9
2022	20,5	14,8
2023	0	1,3
2024	0	0
2025	0	0
2026	0	0
2027	0	0
2028	0	0
2029	0	0

Commi 2 e 3. Le disposizioni sono dirette a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura. In particolare, è previsto che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui possono essere concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Il **comma 4**, per dare attuazione ai commi 2 e 3, prevede, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'istituzione di un fondo rotativo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2020, per la cui gestione è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.

Comma 5. Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la competitività delle filiere agricole con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021, al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare e sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere.

Capo VII

Misure per la partecipazione italiana ad organismi internazionali

Articolo 61

Partecipazione alle istituzionali finanziarie internazionali

La disposizione, ai **commi da 1 a 3**, autorizza la partecipazione italiana al settimo aumento generale di capitale della Banca africana di sviluppo, per un importo pari complessivamente a 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciale di prelievo da versare. I relativi oneri, che, trattandosi dell'acquisizione di una partecipazione, hanno effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.

Con i **commi da 4 a 6** è autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), e



all'aumento generale di capitale della Società Finanziaria Internazionale (IFC), per un importo pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 dollari statunitensi da versare. I relativi oneri, che, trattandosi dell'acquisizione di una partecipazione, hanno effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

Non comporta effetti finanziari il **comma 7**, con il quale è autorizzata l'approvazione di un emendamento allo Statuto della Società Finanziaria Internazionale, con il quale il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri è aumentato dal settantacinque all'ottantacinque per cento.

Il **comma 8**, al fine di massimizzare l'importo della contribuzione ai Fondi multilaterali di sviluppo, previa verifica della convenienza finanziaria delle singole operazioni, introduce la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di contribuire alla ricostituzione dei predetti Fondi anche con l'intervento dei soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. In particolare, si tratta degli Istituti nazionali di promozione, ossia entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione, tra cui Cassa depositi e prestiti S.p.A..

Nell'ambito di tali ricostituzioni, la componente relativa al prestito sarebbe erogata ai Fondi multilaterali di sviluppo da tali Istituti nazionali di promozione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, previa adozione di un apposito decreto, che accerti la convenienza finanziaria di tale operazione rispetto alla ordinaria modalità di contribuzione a dono, potrà trasferire agli istituti le risorse che consentiranno ad essi di erogare il prestito a condizioni agevolate nei confronti dei Fondi multilaterali di sviluppo. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto il rischio derivante dal mancato rimborso del prestito da parte dei Fondi beneficiari è a carico dell'istituto che eroga il prestito.

Art.62

Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM)- Capital preservation

La possibilità di deposito di parte della liquidità del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) presso la Banca d'Italia è legata alla possibilità di retrocedere al MES gli eventuali interessi negativi corrisposti dal MES alla Banca d'Italia. La norma proposta è finalizzata a consentire la tale retrocessione.

Con il **comma 1** si prevede che, in sede di distribuzione degli utili della Banca d'Italia, l'importo riconducibile al deposito del MES sarebbe enucleato rispetto a quello complessivo versato al bilancio dello Stato.

Con il **comma 2** l'importo comunicato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 1 sarebbe riassegnato alla spesa e quindi trasferito al MES.

Il **comma 3** prevede la possibilità che, nelle more della procedura di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i maggiori introiti derivati alla Banca d'Italia in conseguenza del deposito intestato al Meccanismo Europeo di Stabilità e confluiti nell'utile versato allo Stato vengono successivamente restituiti nella stessa misura al Meccanismo Europeo di Stabilità.

Titolo IX

Regioni ed Enti locali



Articolo 63

Regioni a statuto ordinario

Commi 1-4 Le disposizioni anticipano all'anno 2020 la possibilità, da parte delle regioni a statuto ordinario, di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Al fine di determinare gli oneri derivanti dall'anticipo all'anno 2020 delle disposizioni in esame - per le regioni a statuto ordinario il quadro normativo di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge n. 145 del 2018 si applica, nella sua interezza a decorrere dall'anno 2021 - si è provveduto ad aggiornare le stime sulla base degli ultimi dati disponibili per quanto attiene ai risultati di amministrazione.

La base dati di riferimento utilizzata è rappresentata dai rendiconti di gestione per l'anno 2018. In particolare, per le regioni a statuto ordinario in disavanzo, è stato previsto l'utilizzo di tutte le quote del risultato di amministrazione, a condizione che presentino una copertura finanziaria (nel limite positivo del risultato di amministrazione, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, cui va sommata la quota di disavanzo applicata nell'esercizio successivo). Si è ipotizzato, poi, che l'utilizzo dell'avanzo, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell'avanzo di amministrazione, per la parte non coperta dal Fondo crediti dubbia esigibilità (bilancio di previsione), dei Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione e delle quote di capitale di rimborso prestiti, venga programmato dagli enti in un arco temporale di 5 anni. Per la quota riferita a ciascun anno, si è ipotizzato un utilizzo, nello stesso anno, del 30% mentre, per il restante 70%, è stato applicato uno sviluppo teorico dei SAL supponendo che vengano realizzate opere pluriennali.

Gli oneri derivanti dalle stime sopra richiamate tengono conto, infine, degli effetti derivanti dalle risorse già disponibili a legislazione previgente, ovvero, dell'articolo 1, comma 820, della legge n. 145 del 2018, per la quota parte a copertura dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato (entrata e spesa) da debito.

Le disposizioni comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno nella misura di 155 milioni per l'anno 2020, 312 milioni per l'anno 2021 e 120 milioni per l'anno 2022.

Comma 5. La disposizione è volta a estendere alle regioni le disposizioni previste per i comuni in materia di lavoro flessibile, consentendo alle regioni in regola con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006, di non applicare le limitazioni della percentuale del 50 per cento della spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009, fermo restando il limite del 100 per cento della spesa riferita allo stesso anno per le medesime finalità.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che resta fermo il rispetto del limite complessivo alla spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e considerata altresì la garanzia della sostenibilità finanziaria prevista dal vigente articolo 33, comma 1, del decreto legge n. 34/2019.

Articolo 64

Minoranze linguistiche

La disposizione incrementa le risorse a disposizione del fondo per le minoranze linguistiche di cui alla legge n. 482/1999 (capitoli 5210 e 5211 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze), per complessivi 500.000 euro per l'anno 2020, 1.000.000 di euro per l'anno 2021 e 2.000.000 di euro per l'anno 2022.



Articolo 65

Comuni montani

La disposizione proroga le risorse previste a legislazione vigente con riferimento al Fondo di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

La disposizione comporta oneri pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Articolo 66

Isole minori

La disposizione istituisce un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle isole minori.

Articolo 67

Contributo IMU/TASI

La disposizione prevede un contributo di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 a favore dei comuni a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile degli stessi comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

La disposizione comporta un onere in corrispondente misura.

Articolo 68

Incremento 5/12 limite anticipazione di tesoreria enti locali

La norma è finalizzata ad incrementare da tre a cinque dodicesimi il limite massimo del ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 267/2000, con l'obiettivo di ridurre i tempi di pagamento dei predetti enti. La norma non determina effetti finanziari per la finanza pubblica, in quanto comporta esclusivamente un'accelerazione nei pagamenti da parte degli enti locali che, in ogni caso, sarebbero stati effettuati nell'anno di riferimento.

Articolo 69

Debiti enti locali

La disposizione prevede l'emanazione di un decreto ministeriale con il quale stabilire le modalità e le procedure per intervenire a favore degli enti locali per la riduzione della spesa per interessi sui mutui contratti con gli istituti bancari e finanziari.

La ristrutturazione dei mutui può essere operata anche mediante accollo degli stessi allo Stato: essendo la rischiosità, in termini di merito di credito, dello Stato inferiore a quella degli enti locali, le banche e gli istituti finanziari potrebbero ridurre le esigenze di appostamento di capitale di rischio, con conseguenti effetti positivi per gli enti in termini di riduzione degli oneri finanziari.

E' previsto che l'operazione non debba comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 70

Campione d'Italia

La norma istituisce l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) per la tassazione del consumo finale non imprenditoriale.

L'imposta si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio di Campione d'Italia.

Soggetto attivo dell'imposta di consumo è il Comune di Campione d'Italia. Il soggetto passivo invece è rappresentato dai soggetti, anche non residenti nel comune di Campione d'Italia, che nell'esercizio di impresa arti o professioni effettuano forniture di beni e prestazioni di servizi nel territorio del Comune, nei confronti di consumatori finali, nonché dagli stessi consumatori finali per



le importazioni effettuate.

Le aliquote dell'imposta sono pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto. Nel dettaglio, l'aliquota ordinaria dell'imposta è pari al 7,7 per cento, l'aliquota speciale per il settore alberghiero (alloggio con prima colazione) è pari al 3,7% e l'aliquota ridotta è pari al 2,5%.

Ai fini della quantificazione, in assenza di dati puntuali sulla ripartizione di beni e servizi, si stima che la base imponibile sia pari a circa 104 mln di euro, assumendo come *proxy* la base dei ricavi IRAP dei soggetti residenti a Campione d'Italia relativa all'anno di imposta 2016. A questa base è stata applicata un'aliquota media del 4,7%, calcolata sulla base delle aliquote stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto.

Sulla base di queste assunzioni, l'introduzione dell'imposta di consumo nel comune di campione d'Italia determina un maggior gettito di circa 5 milioni di euro su base annua dal 2020.

Dal punto di vista finanziario si ha:

2020	2021	dal 2022
5,0	5,0	5,0

in milioni di euro

La disposizione, inoltre, è volta a recepire la direttiva (UE) n. 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019 che prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, l'inclusione del comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione Europea. Pertanto in tali aree, appartenenti al territorio della Repubblica Italiana, si applicherà, a partire da tale data, il regime delle accise, così come armonizzato a livello unionale e disciplinato a livello nazionale. Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, la direttiva (UE) n. 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019, apporta modifiche all'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE al fine di prevedere che il comune di Campione d'Italia e le acque italiane del lago di Lugano, pur essendo inclusi nel territorio doganale dell'Unione europea, continuino ad essere escluse dall'ambito territoriale di applicazione dell'imposta.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito, relativo alle accise, in assenza di dati puntuali per quanto concerne il territorio di Campione d'Italia, si analizzano i versamenti di accisa derivanti dall'immissione in consumo dei prodotti soggetti a tale imposta (prodotti energetici, alcolici, energia elettrica, etc) su base nazionale (fonte dati: MAGISTER - monitoraggio entrate erariali per l'anno 2018) e, da tali versamenti, si risale al dato pro capite italiano. Moltiplicando quest'ultimo per il numero di abitanti di Campione d'Italia, si ottiene una stima dell'incremento di gettito dovuto all'introduzione della disciplina unionale e nazionale delle accise nel comune in esame.

Pertanto, sotto il profilo strettamente finanziario, si rappresenta che dall'attuazione della disposizione in esame derivano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024
Accisa	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	-0,17	-0,10	-0,99	-0,99
IRAP	0,00	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
Totale	1,14	0,93	1,02	1,02	1,02

in milioni di euro

Inoltre, il Regolamento (UE) 2019/474, del Parlamento Europeo e del Consiglio (articolo 1, par. 1) ha ridefinito il territorio doganale dell'Unione europea, attraverso la modifica dell'articolo 4, par. 1, del Regolamento (UE) 952/2013, istitutivo del Codice doganale dell'Unione, includendo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel predetto territorio doganale, il comune italiano di Campione



d'Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio.

In linea con quanto previsto dal predetto Regolamento, la disposizione in esame sancisce che il territorio extra-doganale nazionale è costituito, a partire dal 1° gennaio 2020, dal solo comune di Livigno.

In merito, sotto il profilo strettamente finanziario, si rappresenta che all'attuazione della disposizione in esame non si ascrivono effetti sul gettito, limitandosi quest'ultima a modificare una disposizione nazionale già implicitamente abrogata dalla nuova disciplina unionale.

La norma, infine, prevede un abbattimento, nella misura del 50% per cinque periodi d'imposta, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nello stesso Comune.

Sulla base di elaborazioni effettuate mediante modello di microsimulazione IRPEF, base dati 2017, con redditi opportunamente estrapolati al 2020, su soggetti residenti nel Comune di Campione d'Italia, si stima una variazione di gettito IRPEF di competenza annua di circa -7,6 milioni di euro. Considerando l'entrata in vigore della norma a partire dal 2020 e la validità per 5 periodi d'imposta, si stima il seguente andamento finanziario:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRPEF	-6,1	-7,9	-7,6	-7,6	-7,6	-1,5	0,3	0

In milioni di euro

Dall'analisi dei dati dichiarativi IRES relativi alle società di capitali risulta un'imposta a debito per l'anno 2017 di circa 0,04 milioni di euro, considerando quanto previsto nel secondo comma, ovvero un abbattimento di tale imposta del 50%, si stima una perdita di gettito di circa 0,02 milioni di euro l'anno.

Analogamente, per quanto riguarda i redditi di impresa realizzati da imprese individuali e da Società di Persone, si stima una perdita di gettito annua ai fini IRPEF di circa 0,3 milioni di euro.

In relazione agli effetti IRES è stata valutata una ulteriore perdita per gli enti non commerciali. Considerando quanto previsto ai commi 2 ed 8, si è proceduto stimando la perdita di gettito dovuta alla riduzione del reddito imponibile come conseguenza dell'agevolazione sul tasso di cambio e successivamente la minore imposta per l'abbattimento del 50%, ottenendo una perdita totale per circa 0,09 milioni di euro. Complessivamente si stima una riduzione dell'IRES di circa 0,11 milioni di euro.

L'abbattimento del 50% viene valutato, come previsto dal comma tre, anche ai fini dell'imposta IRAP che per l'anno 2017 risulta essere di circa 0,11 milioni di euro, producendo una perdita di gettito pari a circa 0,05 milioni di euro.

La stima della perdita di gettito di cui ai commi precedenti è stata valutata tenendo conto di quanto previsto al comma quattro, ovvero nei limiti dei Regolamenti europei che disciplinano gli aiuti di minore importanza ("de minimis").

Di seguito si riporta l'andamento finanziario ai fini IRES, IRPEF e IRAP relativamente ai redditi di impresa:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRES	0	-0,18	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	0,08	0
IRPEF	0	-0,50	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,20	0
IRAP	0	-0,10	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	0,05	0
Totale	0	-0,79	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	0,33	0

In milioni di euro

La normativa nel suo complesso produrrebbe il seguente effetto di cassa:



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRES	0	-0,18	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	0,08	0
IRPEF	-6,10	-8,40	-7,90	-7,90	-7,90	-1,80	0,50	0
IRAP	0	-0,10	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	0,05	0
Totale	-6,10	-8,68	-8,07	-8,07	-8,07	-1,97	0,63	0

In milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi dell'articolato:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Imposta di consumo	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Territorio doganale	1,14	0,93	1,02	1,02	1,02	-1,80	0,50	0,00
Misure sostegno Campione	-6,10	-8,68	-8,07	-8,07	-8,07	-1,97	0,63	0,00
Totale	0,04	-2,75	-2,05	-2,05	-2,05	1,23	6,13	5,00

In milioni di euro

TITOLO X
Riduzione e rimodulazione della spesa pubblica

Articolo 71

Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione

Comma 1 - La disposizione mira a rafforzare gli obblighi di acquisizione centralizzata vigenti per l'acquisto di determinate categorie merceologiche altamente standardizzabili (telefonia, gas, carburanti, energia elettrica, buoni pasto). Attualmente, l'articolo 1, comma 7 del d.l. 95/2012 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione redatto annualmente dall'ISTAT di ricorso a strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali regionali di riferimento per gli acquisti nell'ambito delle merceologie energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili da riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (a cui si aggiunge anche il servizio sostitutivo mensa, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2015). Con il presente intervento normativo si propone l'inserimento, fra le merceologie cui si applica il regime di obblighi previsto dal citato comma 7, della ulteriore merceologia "autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), lettera b) ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone e lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di Polizia, e autoveicoli blindati", in considerazione del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, livello di aggregazione della relativa domanda, caratteristiche del mercato e rilevanza del valore complessivo stimato. In particolare:

- grado di standardizzazione: si evidenzia che la categoria veicoli (gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), lettera b) ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone e lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e i motoveicoli) risulta standardizzabile con riferimento a ciascuna delle le seguenti tipologie di veicoli:
 - a. veicoli ad uso normale e veicoli commerciali leggeri (autovetture, veicoli commerciali, autocarri, minibus, 4x4 e pick-up, motoveicoli);
 - b. autobus ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone;
 - c. autoveicoli e motoveicoli per le Forze di Polizia (caratterizzati da equipaggiamenti adatti ad attività specifiche connesse a servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica);



d. autoveicoli blindati.

Si ritiene invece che altre tipologie di veicoli non siano standardizzabili in quanto soggette a specifiche personalizzazioni o necessarie alla PA in pochi esemplari.

- valore stimato: il valore stimato di spesa annua della PA dei veicoli standardizzabili ammonta a circa 420 mln/€, così suddivisi:
 - a. Veicoli ad uso normale e veicoli commerciali leggeri (acquisto): 110 mln/€;
 - b. Veicoli ad uso normale e veicoli commerciali leggeri (noleggio): 120 mln/€;
 - c. Veicoli per le forze di sicurezza (acquisto): 168 mln/€;
 - d. Veicoli per le forze di sicurezza (noleggio): 28 mln/€;
 - e. Veicoli Blindati (acquisto): 41 mln/€;
 - f. Autobus (ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone): 20 mln/€.
- livello di aggregazione della domanda: il confronto dell'erogato delle categorie di veicoli sopra riportate attraverso convenzioni e accordi quadro stipulati da Consip con la spesa complessiva stimata evidenzia un valore di aggregazione complessivo di circa il 40%;
caratteristiche del mercato: con riferimento al mercato dell'acquisto dei veicoli, il mercato delle autovetture in Italia ammonta a circa 41 mld di Euro (anno 2017) ed è piuttosto ristretto con 4 principali operatori. Il mercato è caratterizzato da una forte competizione tra i Costruttori, anche appartenenti allo stesso gruppo, per la conquista o il mantenimento di quote di mercato. I Costruttori stanno adottando politiche strategiche diversificate, in termini di lancio di nuovi veicoli ed investimenti in alimentazioni alternative. Con riferimento al mercato del noleggio di veicoli, il mercato della fornitura si caratterizza per una concentrazione molto elevata: i primi quattro operatori gestiscono circa l'73% della flotta circolante (pari a circa 800.000 vetture) e generano circa il 75% del fatturato del settore. Il fatturato del settore, nel 2017, è stato pari a 4,9 miliardi di Euro (+9% rispetto al 2016). Il 2018 si è chiuso a circa 1,9 milioni di immatricolazioni. Il mercato dei motoveicoli di grande cilindrata in Italia ammonta a circa 3 mld di Euro (anno 2018), ed è piuttosto frazionato; i primi 4 operatori detengono oltre il 75% della quota di mercato. Il mercato degli autobus ammonta a circa 900 mln di Euro (anno 2017) e si presenta molto frazionato con 4 operatori principali ed una forte competizione tra le aziende per la conquista e il mantenimento di quote di mercato; oltre ai costruttori, sono presenti anche allestitori specializzati.

L'introduzione dei veicoli tra le merceologie alle quali si applica il sistema di obblighi delineato dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 95/2012, potrà contribuire alla realizzazione di risparmi quantificabili solo a consuntivo. Si stima un risparmio potenziale nell'ordine di circa 12 Mln/€ nel triennio 2020-2022 che deriverebbe dall'aumento del valore degli acquisti annui effettuati dalle Amministrazioni attraverso strumenti Consip (c.d. erogato).

Comma 2 - La norma introduce la facoltà per Consip di attivazione di strumenti di acquisto e negoziazione anche nel settore dei lavori pubblici al fine di garantire trasparenza, concorrenza e rispetto dei principi anticorruzione nel settore degli appalti pubblici gestiti attraverso la centrale di committenza dello Stato, estendendo l'ambito oggettivo di utilizzo dei c.d. strumenti Consip, già previsto dal decreto legge 95/2012 così come modificato dalla Legge 208/2015.

Pertanto con la presente norma si intendono ampliare le attività svolte da Consip per conto del Ministero dell'economia e delle finanze - con le risorse già disponibili nell'ambito del Programma di razionalizzazione a supporto delle pubbliche amministrazioni - anche con riferimento ai lavori pubblici. Infatti attualmente gli strumenti messi a disposizione da Consip hanno ad oggetto, oltre a forniture e servizi, i soli lavori di manutenzione. L'estensione alle ulteriori tipologie di lavori consentirebbe:

- di ampliare la quota di spesa pubblica gestita attraverso gli strumenti del Programma di razionalizzazione, rendendo disponibili strumenti di acquisto e negoziazione anche per ulteriori merceologie finora escluse dall'ambito di operatività di Consip con evidenti



- benefici in termini di razionalizzazione della spesa e riduzione dei prezzi offerti;
- di garantire alle amministrazioni il ricorso agli strumenti Consip, con riferimento al complesso dei loro fabbisogni, utilizzando modalità di acquisto semplificate ed efficientando i relativi processi (riduzione delle tempistiche, dei costi di pubblicazione, ecc.);
 - di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità dei processi di acquisto;
 - di migliorare la conoscenza della spesa della PA;
 - di consentire una maggiore apertura al mercato e competitività complessiva.

Con riferimento specifico agli strumenti di negoziazione, si evidenzia un'ulteriore riduzione di spesa per le Amministrazioni derivante dall'utilizzo a titolo gratuito della piattaforma di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze per tutte le procedure di gara, compresi i lavori, senza dover ricorrere all'acquisizione sul mercato degli stessi servizi.

Per quanto attiene al settore merceologico in argomento - a seguito dell'analisi effettuata sui dati ANAC - si osserva che le PP.AA. hanno bandito lavori per un controvalore ad pari ad euro 17,2 Mld/euro/anno. A partire da tale evidenza, si stima che la capacità di penetrazione del Programma di razionalizzazione nel mercato di riferimento, intesa quale quota di mercato da gestire (anche basandosi sul dato esperienziale nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione a partire dall'anno 2013) sia pari a circa 3,2 Mld/euro/anno. Si ipotizza un progressivo intervento di Consip in ambiti merceologici nei quali vengono esperite procedure di aggiudicazione di contratti di lavori, che si stima possano produrre nel corso del tempo circa 60 Mln/€/anno. Gli effetti della norma saranno sempre più evidenti nel medio e lungo periodo in considerazione dei tempi di messa a disposizione dei vari strumenti alle amministrazioni (nel breve periodo, già dal 2020, nell'ambito del Mercato elettronico della pubblica amministrazione e della piattaforma in ASP, e successivamente, a seguito dell'individuazione degli ambiti merceologici adeguati, anche attraverso convenzioni e accordi quadro).

L'intervento normativo consente di ampliare la quota di spesa pubblica gestita attraverso gli strumenti del Programma di razionalizzazione, in quanto potranno essere messi a disposizione strumenti di acquisto e negoziazione anche per ulteriori merceologie finora escluse dall'ambito di operatività di Consip. A seguito dell'approvazione della presente proposta normativa, Consip potrà svolgere le attività volte a rendere disponibili nuove categorie merceologiche afferenti al settore dei lavori nell'ambito del Mercato elettronico della pubblica amministrazione e della piattaforma in ASP, nonché, a seguito dell'individuazione degli ambiti merceologici adeguati, anche attraverso convenzioni-quadro e accordi quadro.

Comma 3-4 La norma intende razionalizzare il sistema di obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione del Programma di razionalizzazione per le amministrazioni statali, gli enti previdenziali e le agenzie fiscali, aumentando al contempo il ricorso delle medesime amministrazioni ai detti strumenti.

A oggi, infatti, le amministrazioni dello Stato e gli enti di previdenza e assistenza sociale nonché le agenzie fiscali sono obbligati a ricorrere per il soddisfacimento dei propri fabbisogni a tutte le convenzioni-quadro stipulate da Consip nonché, per tutti gli acquisti sotto soglia, al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Con riferimento soltanto a specifiche merceologie (ad esempio, ICT), poi, le amministrazioni statali hanno l'obbligo di utilizzo, in mancanza di convenzioni-quadro e in assenza del bene o servizio nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, anche degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione, quali strumenti messi a disposizione da Consip.

In un'ottica di semplificazione e di complessivo efficientamento del sistema degli acquisti della pubblica amministrazione statale, si ritiene che il ricorso agli accordi quadro stipulati da Consip e al sistema dinamico di acquisizione dalla stessa gestito debba essere reso obbligatorio per tutti i fabbisogni che in tal modo possano essere soddisfatti, a prescindere dalla merceologia, estendendo,



nella sostanza, ad accordi quadro e sistema dinamico di acquisizione il medesimo regime di obbligatorietà già previsto per le convenzioni e per il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Si ipotizza possa derivare, con l'obbligo di ricorso agli accordi quadro (AQ), un risparmio potenziale di circa 50 Mln/€ nel triennio 2020-2022 derivante dalla diminuzione dei prezzi unitari, stimato tenendo conto delle differenze certificate dall'ISTAT tra prezzo previsto negli strumenti Consip e prezzo medio ottenuto dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso acquisti autonomi, e di un trend di crescita del c.d. erogato, vale a dire, il valore degli acquisti effettuati dalle Amministrazioni attraverso strumenti Consip. I risparmi potranno essere quantificati effettivamente solo a consuntivo.

Dall'estensione dell'obbligo di utilizzo degli AQ deriverebbe inoltre una serie di ulteriori vantaggi in termini di: semplificazione dei procedimenti e contenimento dei costi in tutti i casi di acquisizione di beni e servizi di carattere seriale e standardizzato, accorpamento di acquisti ripetitivi ed omogenei, flessibilità delle procedure di scelta del contraente e gestione delle commesse nel lungo periodo.

La stima dei risparmi in termini di riduzione dei prezzi unitari che deriverebbero dall'introduzione dell'obbligo di ricorso allo SDA non risulta quantificabile in termini di risparmi diretti da prezzi unitari. ogni caso dall'estensione dell'obbligo di utilizzo di tale strumento possono derivare una serie di vantaggi in termini di: efficienza nello svolgimento della procedura (es. automazione delle procedure di valutazione e aggiudicazione, riduzione stimata tra il 25% e il 40% delle tempistiche per lo svolgimento della procedura);

- trasparenza e tracciabilità dei processi di acquisto;
- ottimizzazione dell'impiego di risorse umane ed economiche nella gestione della procedura e di spinta al cambiamento organizzativo;
- migliore conoscenza della spesa della PA;
- maggiore apertura al mercato e competitività complessiva.

Comma 5 - L'articolo 26 della legge n. 488 del 1999 pone la disciplina delle convenzioni-quadro quale strumento di acquisto che il Ministero dell'economia e delle finanze attraverso Consip può mettere a disposizione della generalità delle stazioni appaltanti per il soddisfacimento dei propri fabbisogni. In alcuni casi specifici, in relazione alla strutturazione del mercato o alle caratteristiche della domanda, potrebbe risultare efficiente realizzare convenzioni specifiche per determinati cluster di amministrazioni o per specifici territori.

Tale esigenza è emersa con particolare rilievo in relazione alle attività svolte dai soggetti aggregatori ai sensi dell'articolo 9 del d.l 66/2014; al fine di mettere a disposizione di tutte le amministrazioni del territorio strumenti di acquisto centralizzati per le merceologie per cui le amministrazioni sono obbligate a ricorrere ai soggetti aggregatori, risulta opportuna la modifica normativa proposta che consentirebbe a Consip di stipulare convenzioni a favore delle amministrazioni dei territori nei quali non è pianificato l'intervento del soggetto aggregatore di riferimento per determinate merceologie.

In tale ambito, al fine di garantire la massima copertura merceologica, e quindi della relativa spesa, è fondamentale che Consip, unico soggetto operante a livello nazionale, possa lavorare in maniera sinergica e coordinata con gli altri soggetti aggregatori, così da mettere a disposizione iniziative di gara per specifici territori o per specifiche tipologie di amministrazione che non sono coperte dai soggetti aggregatori di riferimento, per motivi organizzativi e/o temporali.

Tale flessibilità di intervento per Consip può essere utilizzata anche per altre categorie merceologiche così da poter rispondere in maniera più puntuale ad esigenze di specifiche tipologie di amministrazioni: si pensi ad es alle differenti necessità di servizi quali pulizia immobili e/o manutenzioni tra le grandi amministrazioni centrali dello Stato e il frammentato mondo degli enti locali, o alla possibilità di intervenire in maniera coordinata e sinergica con gli altri soggetti



aggregatori, su merceologie non previste dai suddetti DPCM e che, con particolare riferimento al mondo dei servizi, necessita di rispondere in dettaglio alle esigenze dei singoli territori, sia per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni (domanda) che per quanto riguarda il mondo delle imprese (offerta).

L'aumento del presidio merceologico e di spesa attraverso le iniziative di Consip può consentire in prospettiva una significativa riduzione di spesa. Si ipotizza un risparmio potenziale nell'ordine di circa 270 Mln/€ nel triennio 2020-2022, derivanti dalla diminuzione dei prezzi unitari degli strumenti di acquisto Consip, calcolata tenendo conto delle differenze certificate dall'ISTAT tra prezzo previsto negli strumenti Consip e prezzo medio ottenuto dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso acquisti autonomi, e di un trend di crescita del c.d. erogato, vale a dire, il valore degli acquisti effettuati dalle Amministrazioni attraverso le convenzioni quadro messe a disposizione dal Programma di Razionalizzazione della Spesa PA. Va ricordato, tuttavia, che la misura non ha un impatto diretto in termini di risparmi, pur potendo contribuire nel medio termine a un sistema centralizzato degli acquisti più performante.

Comma 6 - La disposizione intende rendere possibile la stipula di convenzioni ed accordi quadro, da parte di Consip e dei soggetti aggregatori, attraverso il sistema dinamico di acquisizione, garantendo tempestività e continuità dell'offerta di strumenti per le stazioni appaltanti.

A tal fine occorre superare la criticità data da una duplice circostanza: da un lato, la normativa comunitaria, come anche quella italiana, non prevede espressamente la possibilità che un accordo quadro (o una convenzione-quadro che a livello comunitario deve essere ricondotta al *genus* comunitario dell'accordo-quadro) possa essere aggiudicato mediante procedura svolta nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione; dall'altro la necessità di rispettare un termine sospensivo tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto al fine di garantire all'operatore economico la possibilità di fare ricorso avverso l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla direttiva 2007/66/CE relativa ai rimedi giurisdizionali (c.d. *stand still period*).

Lo *stand still period* non si applica in determinati casi fra cui il caso di appalti basati su un accordo quadro e il caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; ciò in quanto, trattandosi di procedure bifasiche, è sufficiente che lo *stand still period* sia rispettato nella prima fase di selezione degli operatori economici e non anche nella successiva fase finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto specifico. Da ciò discenderebbe che, nel caso di convenzione/accordo quadro stipulato come appalto specifico basato su un sistema dinamico di acquisizione, non si garantirebbe il rispetto dello *stand still period* e la conseguente tutela sottesa agli operatori economici partecipanti alla procedura per la stipula dell'accordo quadro/convenzione quadro.

Pertanto, per consentire l'aggiudicazione di un accordo quadro/convenzione-quadro in sede di appalto specifico basato su un sistema dinamico, va introdotta una modalità di raccordo con la previsione sullo *stand still period* recepita nell'ordinamento interno nell'articolo 32 del codice. A tal fine si propone il presente intervento normativo, volto a prevedere espressamente l'obbligo di applicazione dello *stand still period* di cui all'articolo 32 del codice, con le relative conseguenze nel caso di sua violazione, nel caso di accordi quadro/convenzioni quadro stipulati in sede di aggiudicazione di un appalto specifico sul sistema dinamico di acquisizione. L'intervento normativo consentirebbe a Consip e agli altri soggetti aggregatori di avvalersi dell'efficienza e della tempestività garantite dalla descritta procedura, garantendo al contempo adeguata tutela giurisdizionale agli operatori economici partecipanti.

I sistemi dinamici di acquisizione garantiscono notevoli vantaggi per le amministrazioni derivanti da un processo interamente informatizzato e da una larga partecipazione e di conseguenza maggiore trasparenza e concorrenzialità, grazie alla possibilità di ingresso di nuovi fornitori durante tutto il periodo di validità del bando. Inoltre tali strumenti consentono una riduzione dei tempi dell'appalto specifico, maggiore flessibilità nel soddisfare esigenze specifiche delle stazioni appaltanti grazie alla maggiore aderenza delle offerte alle specifiche richieste (gli appalti specifici consentono di "personalizzare" le caratteristiche del bene e/o servizio definiti nel bando).



La possibilità di stipulare convenzioni e accordi quadro attraverso SDA può, quindi, consentire di sommare i vantaggi di queste procedure (aggregazione della domanda, maggiore volumi negoziati, maggiore competitività e, quindi, riduzione dei prezzi unitari) con la possibilità di personalizzare, attraverso gli appalti specifici, le caratteristiche dei beni e/o dei servizi così da rispondere in maniera più precisa ai fabbisogni delle amministrazioni.

Tali vantaggi, qualora il bando sia istituito dalla Consip a livello nazionale e gli appalti specifici siano realizzati dai soggetti aggregatori a livello territoriale, possono garantire, attraverso una standardizzazione dei parametri a livello nazionale, una maggiore competitività del mercato della fornitura che avrebbe un quadro omogeneo di riferimento per le procedure svolte dai singoli soggetti aggregatori.

Inoltre la possibilità di effettuare con maggiore flessibilità e tempestività gli appalti specifici, rispetto alle procedure tradizionali, può consentire di avere una maggiore apertura al mercato (contratti meno lunghi e quindi maggiori opportunità di partecipazione) oltre ad una maggiore possibilità di aderire con tempestività alle evoluzioni tecnologiche e/o organizzative dei beni/servizi.

Tutto questo (informatizzazione completa della procedura, maggiore trasparenza, maggiore partecipazione e competizione da parte del mercato della fornitura) si riflette inevitabilmente su una riduzione dei prezzi unitari di acquisto per le pubbliche amministrazioni, per altro su merceologie rilevanti per quanto riguarda la spesa pubblica (ad es Farmaci circa 11 mld di spesa annua).

Una stima dei risparmi, derivanti dalla misura sopra indicata non è quantificabile in termini di risparmi diretti da prezzi unitari.

Comma 7 – La disposizione intende estendere l'ambito di operatività del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione anche alle concessioni, abilitando Consip allo svolgimento delle relative procedure di selezione del contraente, consentendo in tal modo un ampliamento del supporto offerto alle amministrazioni nell'ambito del Programma di razionalizzazione nell'attività di selezione del contraente, che non sarebbe più limitata alle sole procedure di appalto ma anche quelle finalizzate all'aggiudicazione di un contratto di concessione. Consip potrebbe quindi svolgere procedure di gara anche in ambiti merceologici sui quali, sebbene interessati da una rilevante spesa pubblica o particolarmente strategici, al momento non è stato possibile realizzare interventi a causa della qualificazione contrattuale quale concessione e quindi al di fuori dell'attuale ambito del Programma di razionalizzazione.

La previsione normativa delinea un ulteriore e diverso ruolo di Consip in un'ottica di evoluzione basata sull'utilizzo delle specifiche competenze acquisite nella gestione delle procedure di gara in mercati in cui è auspicato l'ampliamento della concorrenza e la realizzazione di affidamenti più efficienti non solo in tema di appalti di servizi ma anche di procedure per l'affidamento delle concessioni. In particolare la previsione della possibilità per le amministrazioni non sempre dotate di professionalità specifiche e di esperienze pregresse in tema di gestione di procedure di gara complesse, di avvalersi di un soggetto, quale Consip, che ha maturato significative competenze nella gestione di affidamenti complessi, è volta a garantire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità degli affidamenti.

L'intervento normativo consente di ampliare la quota di spesa pubblica gestita attraverso gli strumenti del Programma di razionalizzazione, in quanto potranno essere messi a disposizione strumenti di acquisto e negoziazione anche per ulteriori merceologie strategiche per contenuti e importo di spesa associata, finora escluse dall'ambito di operatività di Consip. Eventuali oneri per l'ampliamento degli strumenti saranno coperti nell'ambito delle risorse già destinate al Programma di razionalizzazione degli acquisti. Si ipotizza sulla base della stima di un progressivo intervento di Consip su ambiti merceologici nei quali vengono esperite procedure di aggiudicazione di contratti di concessione, a partire da elaborazioni di informazioni riportate nella Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici di Anac, un risparmio potenziale di circa 10 Mln/€ nel triennio 2020-2022. Va ricordato, tuttavia, che la misura non ha un impatto diretto in termini di risparmi, pur potendo contribuire nel medio termine a un sistema centralizzato degli acquisti più performante.



Articolo 72

Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica

Comma 1: Dall'attuazione della norma sono attesi risparmi di spesa per l'esercizio 2020 pari a 3 milioni di euro derivanti dal minor costo che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sosterrà per la ricollocazione delle proprie infrastrutture informatiche presso il Data Center di SOGEI rispetto al previsto costo che la RGS dovrebbe sostenere per adeguare le proprie infrastrutture informatiche per l'efficace supporto ai processi di finanza pubblica. A decorrere dall'esercizio 2021, il risparmio atteso è di 1 milione di euro all'anno in termini di minori costi di conduzione infrastrutturale e connettività.

Prospetto effetti finanziari:

CAPITOLO -PG	Stanziamiento competenza 2020 Legislazione vigente	Stanziamiento cassa 2020 Legislazione vigente	Stanziamiento competenz a 2020 Ridotto per effetto della norma	Stanziamiento cass a 2020 Con riduzione Ridotto per effetto della norma
7460-1	€ 50.952.151,00	€ 55.757.376,00	€ 47.952.151,00	52.757.376,00
CAPITOLO -PG	Stanziamiento competenza e cassa 2021-2022	Stanziamiento compet enza e cassa a decorrere dal 2023	Stanziamiento 2021 e 2022 ridotto	Stanziamiento a decorrere dal 2023 ridotto
2696-1	€ 33.000.000,00	€ 32.877.726,00	€ 32.000.000,00	€ 31.877.726,00

Comma 2 - La disposizione prevede una riduzione delle risorse da destinare alle attività ICT svolte da Consip S.p.A. a supporto delle amministrazioni nell'ambito del Piano di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo di destinare a tale attività minori risorse a decorrere dal 2020 pari a 2,8 milioni di euro annui.

Commi 3 - 15 – Le disposizioni concernono il riordino e la semplificazione delle norme di contenimento della spesa per consumi intermedi degli soggetti del perimetro definito nel comma 3, enti e organismi pubblici non territoriali, con l'obiettivo di sostituire una misura unica di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica, rispetto alle numerose altre misure attive a legislazione vigente che riguardano diversi aspetti dell'attività gestionale dei soggetti interessati. Si precisa che gli effetti delle disposizioni da disapplicare in materia di contenimento della spesa dei destinatari della norma non si estendono alla riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato, il cui livello attuale rimane confermato come previsto dal comma 13 della norma in esame.

L'intervento normativo prevede che i soggetti tenuti ai versamenti che si vanno a eliminare debbano effettuare un versamento pari a quello dovuto per il 2018 incrementato del 10%, rilasciando contemporaneamente tutti i vincoli elencati nell'allegato A alla norma. Al contempo, prendendo atto che diversi soggetti del perimetro di interesse hanno avuto nel corso di questo decennio discipline specifiche sia attraverso canali legislativi che giudiziali -in modo particolare questo è avvenuto per le società che sono entrate a far parte del perimetro Istat- viene regolamentata anche la loro modalità di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica.

Considerando, quindi, le peculiarità dei diversi soggetti interessati dalle disposizioni, è stato stimato l'impatto delle stesse attraverso i versamenti affluiti agli appositi capitoli del bilancio dello Stato relativi al rendiconto 2018. Ne deriva un effetto di miglioramento dei saldi di finanza pubblica pari a 6,84 milioni di euro annui a partire dal 2020; ulteriori eventuali maggiori entrate sono legate ai versamenti dei soggetti tenuti alla contribuzione nel limite degli utili conseguiti.



dal 2020 a decorrere	Indebitamento	SNF	Fabbisogno
Effetti sui saldi di finanza pubblica	6.839.635,48	6.839.635,48	6.839.635,48

Dati espressi in euro

Ai fini della stima degli effetti finanziari è stata considerata l'esclusione dalla contribuzione per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse di previdenza dei professionisti) disposta dall'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il mantenimento per altri soggetti di modalità diverse di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica, l'incremento del 10% del versato 2018 per la restante parte dei soggetti del perimetro delle disposizioni in esame.

La tavola successiva dettaglia il calcolo in maniera analitica, anche attraverso il riferimento ai commi in esame.

			Versamenti
Riepilogo 2018 - totale entrate LEGISLAZIONE VIGENTE		a)=b)+c)+d)	1.028.194.143,79
<i>di cui</i>			
comma 7	Versamenti senza incremento (INPS, INAIL)	b)	834.389.054,98
comma 14	Versamenti Casse professionisti: escono dai versamenti nel 2020 (perché escluse dalla LB 2018: c. 183 - L. 205/2017)	c)	11.400.794,00
comma 7	Versamenti degli altri soggetti del perimetro (per cui non valgono i casi b) e c))	d)	182.404.294,81
Situazione dal 2020 a decorrere			
comma 7	Versamenti senza incremento (INPS, INAIL)	b)	834.389.054,98
comma 7	Altri soggetti del perimetro incluso incremento del 10%	e)	200.644.724,29
Riepilogo 2020 (a decorrere) - totale entrate a LB 2020		f)=b)+e)	1.035.033.779,27
Maggiori entrate X NORMA DI SEMPLIFICAZIONE		g)=f)-a)	6.839.635,48

Dati espressi in euro

La lettera *a)* riporta i versamenti affluiti agli appositi capitoli del bilancio dello Stato relativi al rendiconto 2018 in ottemperanza delle disposizioni di contenimento e di versamento vigenti per gli enti del perimetro definito dalla norma. La lettera *b)* si riferisce a INPS e INAIL per i quali è previsto che il versamento a decorrere sia pari a quello effettuato nel 2018; la lettera *c)* si riferisce ai versamenti effettuati dalle Casse di previdenza dei professionisti che, in virtù dell'esclusione prevista dalla L. 205/2017, c. 183, non sono più tenute al versamento al bilancio dello Stato delle somme relative al contributo ai vincoli di finanza pubblica; la lettera *d)* si riferisce ai versamenti 2018 dei soggetti che non sono esclusi da discipline specifiche e per i quali fino al 2019 si applica la normativa vigente; nella lettera *e)* viene calcolato il dovuto, approssimato attraverso il versato al bilancio dello Stato nel 2018, da parte dei soggetti tenuti al versamento aggiuntivo a partire dal 2020 e a decorrere; la lettera *f)* quantifica le entrate del bilancio dello Stato per i versamenti dei soggetti del perimetro del comma 3) a decorrere dal 2020 e avendo applicato tutta la disciplina prevista, esclusioni comprese; infine la lettera *g)* corrisponde alla maggiore entrata derivante dall'applicazione della disposizione in esame a decorrere dal 2020 in termini di SNF. Tale maggiore entrata corrisponde alla differenza tra l'incremento del versamento aggiuntivo del 10% dei soggetti a esso tenuto dalla norma e il venir meno dei versamenti delle Casse di previdenza dei professionisti.

Comma 16 - Gli interventi della legge 808/85 sono finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). La norma eleva il limite della riassegnazione in spesa, da 8 milioni di euro (già



previsti all'articolo 1 - comma 778, della legge, L. 30/12/2018, n. 14) a 15 milioni di euro, delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese a decorrere dal 2019, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di sette milioni di euro previsti. I dati degli incassi degli ultimi anni (anno 2016 pari ad euro 24.727.720, anno 2017 pari a euro 79.126.700, anno 2018 pari ad euro 207.088.750,99 e 2019, dati al 30/09/2019, pari ad euro 140.919.125,31) dimostrano che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare.

Comma 17 - La disposizione normativa prevede la riduzione del contributo erogato in favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, attraverso una rinegoziazione dello stesso in ragione dell'adeguamento della chiave di contribuzione dell'Italia, da cui potranno derivare risparmi di spesa di *36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020*.

Comma 18 - La disposizione prevede risparmi di spesa, pari a **14,25** milioni di euro annui a decorrere dal 2019, poiché riduce in pari misura la somma disponibile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 315 del 1998, per l'esonero o semi-esonero del personale docente impiegato quale *tutor* nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nei percorsi universitari abilitanti. La riduzione è sostenibile poiché a legislazione vigente non saranno più organizzati i percorsi universitari abilitanti di cui al regolamento adottato con decreto n. 249 del 2010. Permane la necessità di assicurare i *tutor* nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Si tratta di **413** *tutor*, ciascuno dei quali gode dell'esonero completo e deve dunque essere sostituito con un docente assunto con contratto a tempo determinato "sino al 30 giugno". Poiché lo stipendio mensile lordo Stato, inclusi la tredicesima, l'elemento perequativo e l'indennità di vacanza contrattuale, di un docente della scuola dell'infanzia e primaria, è pari a 2.803,46 euro, ne deriva che la spesa per i *tutor* si ridurrà dagli originari 25,8 milioni annui a soli **11,57** milioni, pari a **413** x 10 x 2.803,46.

Comma 19 - Le quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia a norma dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono versate all'entrata del bilancio dello stato e riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate a finanziare iniziative contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra delle suddette amministrazioni.

La norma determina un limite della riassegnazione in spesa, pari ad un milione di euro, a decorrere dall'anno 2020 delle risorse finanziarie da destinare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di un milione di euro.

Attualmente, la suddetta riassegnazione viene definita annualmente con un decreto interministeriale del MEF, MATTM e MIT con cui vengono suddivise le citate entrate in favore di questi ultimi due ministeri, rispettivamente, per il 70% e il 30% delle stesse.

I dati degli incassi degli ultimi anni sono:

- per il 2016, pari ad euro 14.440.838 (di cui 4.332.251, pari al 30%, riassegnati in favore del MIT);
- per il 2017, pari ad euro 3.973.319,99 (di cui 1.191.996 in favore del MIT);
- per il 2018, pari ad euro 4.211.403,58 (di cui 1.263.421 in favore del MIT);
- per il 2019, al 30 settembre risultano già affluiti 13.220.343,33 (di cui 3.966.102 in favore del MIT)

e dimostrano che il volume delle entrate risulta sufficiente a coprire quanto si prevede di non riassegnare.

Comma 20 - L'art. 2 comma 2 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Legge Finanziaria 2009) aveva esteso, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80%, i benefici previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni, alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la



pesca nelle acque interne e lagunari. Successivamente l'articolo 4, comma 55, della legge 12 novembre 2011, n. 183, aveva rideterminato tali benefici nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.

L'articolo 1, comma 74, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 aveva ulteriormente ridotto i benefici per il 2013 e 2014 nel limite del 63,2 per cento, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016. L'articolo 1 comma 413 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aveva ricondotto gli stessi al limite del 48,7 per cento e, da ultimo, l'articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha ulteriormente ridotto i predetti benefici, a decorrere dall'anno 2018, nel limite del 45,07 per cento.

L'esigenza di adottare ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica induce a rivedere ancora i limiti entro i quali concedere i benefici in parola fissandoli al 44,32 per cento con una riduzione di 412.030 euro a decorrere dal 2020 sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto.

Denominazione	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022 e ss.	2020	2021	2022 e ss.
Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

In milioni di euro

Comma 21 - Il comma 707 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 stabilisce che l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il risparmio derivante dalla differenza tra i due trattamenti pensionistici, quello effettivo e quello ipotetico più elevato, è destinato ad alimentare l'apposito Fondo istituito presso l'Inps ai sensi del comma 709, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino ad ora tale DPCM non è stato adottato.

La disposizione in esame è diretta sopprimere in via strutturale gli utilizzi delle economie derivanti dal citato comma 707 generando corrispondenti miglioramenti per i saldi di finanza pubblica.

Tale effetto positivo è valutato a partire dalle risultanze emerse dalle singole Conferenze dei servizi certificanti gli effetti a consuntivo e tenendo conto di un parziale sviluppo in relazione alle nuove pensioni decorrenti.

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Minore spesa pensionistica (netto fisco)	21,0	23,0	24,5	25,0	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Minore spesa pensionistica (lordo fisco)	(34)	(38)	(40)	(41)	(42)	(42)	(42)	(42)	(42)	(42)

Comma 22 – In sede di Nota di Aggiornamento Def 2019, come ivi rappresentato, anche a seguito del monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019,



n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è stato possibile valutare minori oneri, rispetto alle originarie valutazioni contenute nella relazione tecnica al provvedimento in esame, per il complesso delle misure di cui agli articoli 14 e 15 del predetto decreto legge n. 4/2019 per 1.700 milioni di euro per l'anno 2020 e 400 milioni di euro per l'anno 2021, come effetto riscontrabile per i minori accessi al pensionamento stimati per il 2019, pur tenendo conto della previsione delle domande ulteriori per i mesi di settembre/dicembre 2019 ancora in corso. Tale valutazione di minori oneri è inglobata nelle previsioni a legislazione vigente, in considerazione di un accesso comunque graduale nel tempo negli anni 2020 e, parzialmente, 2021.

Qualora, in particolare con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti negli anni 2020 e 2021, si registrassero accessi al pensionamento maggiormente dilazionati nel tempo rispetto alle ipotesi assunte, ne conseguirebbero ulteriori minori oneri, allo stato non valutabili né riscontrabili, in assenza di elementi al riguardo, afferenti a comportamenti ancora del tutto da riscontrare per i soggetti in esame (come non sono attualmente riscontrabili, rispetto a quanto già stimato, ulteriori e minori ratei / ovvero maggiori ratei di pensione per i soggetti che hanno maturato requisiti entro il 31 dicembre 2019 e non hanno esercitato l'accesso in tale anno per eventuali ulteriori posticipi/anticipi del pensionamento).

La disposizione prevede una riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro per l'anno 2022. Inoltre, la disposizione in esame disciplina un procedimento che consente di riscontrare con ragionevole affidabilità e senza nocumento per la finanza pubblica gli eventuali minori oneri. Nelle more del procedimento accertativo, a garanzia degli effetti positivi scontati in misura corrispondente sui saldi programmatici di finanza pubblica, si procede all'accantonamento per gli anni 2021 e 2022 di dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, per importi corrispondenti, evidenziando che per l'anno 2020 resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 74.

Commi 23-26 - Le disposizioni sono volte a promuovere iniziative di razionalizzazione delle spese di gestione operativa dei sistemi informativi, delle reti e dei servizi tecnologici delle Pubbliche amministrazioni e delle società di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, degli Enti Locali e delle società dagli stessi partecipate, nonché delle spese sostenute dalla SOGEI S.p.A. con riferimento alle prestazioni e ai servizi erogati, alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti. L'attuazione delle disposizioni avvengono tramite l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente nell'ambito degli stanziamenti per le attività IT del Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Secondo i dati del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 dell'AGID, la spesa media annua sostenuta per il settore ICT (al netto del comparto Enti Locali, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano) è pari 4,8 miliardi di euro, di cui circa 3,2 miliardi di euro di parte corrente nel biennio 2016/2017. Il risparmio derivante dalla completa attuazione della norma dipende dalle modalità adottate dalle varie amministrazioni per conseguire gli obiettivi di riduzione della spesa annuale media per ICT, posto che l'obiettivo è ridotto nel caso di Data Center che passano al Cloud della PA certificati da Agid (comma 3) e non è applicabile alle spese di cui al comma 4. Potenzialmente, il risparmio complessivo potrebbe superare 606 milioni di euro nel triennio 2020-2022 (cfr. tabella)

Si tratta tuttavia di risparmi verificabili solo a consuntivo e in un orizzonte di medio-lungo periodo. Pertanto, prudenzialmente, non vengono scontati sui saldi di finanza pubblica.



Tabella									
Stima risparmi di spesa ICT – 2020/2022									
(in milioni di euro)									
SETTORI	Spesa ICT 2016	Spesa ICT 2017	Totale spesa ICT 2016-2017	Media annua	Spesa annua SOGEI	Media annua al netto SOGEI	Media spese	Opex Infrastrutture	Risparmio annuo spesa ICT
	(*)	(*)					OPEX	(***)	(****)
							(**)		
Education (scuola, università, ricerca)	365	375	740	370					
Sanità	1.200	1.220	2.420	1.210					
PAC (PA Centrale ed altri Enti)	2.590	2.585	5.175	2.588					
Totale	4.155	4.180	8.335	4.168	500	3.668	2.384	713,46	202,75

(*) Dati da Piano triennale AGID 2019 – 2021 al netto della spesa sostenuta da Regioni, province autonome di TN e BZ ed Enti Locali

(**) Valore stimato Spesa OPEX pari al 65% della spesa totale ICT

(***) Valore stimato spesa OPEX per infrastrutture pari al 25% della spesa ICT OPEX

(****) Al netto della spesa Enti Locali e della spesa SOGEI

Articolo 73

Rinegoziazione contratti locazione passiva

Commi 1 – 4 La disposizione prevede che le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia del demanio, nonché gli Organi di rilevanza costituzionale possono richiedere alla proprietà degli immobili locati - entro il termine di 150 giorni dalla entrata in vigore della presente norma - la rinegoziazione dei contratti vigenti alla data di entrata in vigore della norma medesima.

Le predette Amministrazioni, previa verifica con l'Agenzia del demanio della convenienza, anche economica, alla rinegoziazione, possono proporre alla proprietà, entro il suddetto termine, la stipula di un nuovo contratto di locazione della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare ridotto del 15 per cento.

Qualora la proprietà, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, comunichi la volontà di accettarla, l'Amministrazione interessata ne darà comunicazione all'Agenzia del demanio ai fini del rilascio del nulla osta alla stipula. In caso di mancata accettazione della proprietà il contratto di locazione in essere resta in vigore fino alla naturale scadenza.

Le suddette previsioni si applicano anche per i contratti di locazione già scaduti alla data di entrata in vigore della presente norma.

La norma in questione, laddove si proceda alla rinegoziazione del contratto di locazione nei termini suddetti, consente alle amministrazioni interessate sia di conseguire un risparmio di spesa in termini di abbattimento del canone di locazione, sia di permanere negli immobili già locati per un periodo più lungo rispetto alla originaria scadenza contrattuale, evitando così le spese connesse all'individuazione di un nuovo immobile da locare, agli eventuali lavori di ristrutturazione/adeguamento, nonché quelle di trasloco.

I predetti risparmi sono quantificabili solo a consuntivo.



Il **comma 5** prevede che qualora le Amministrazioni non attuino i piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222 e ss., della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per i quali siano reperiti o reperibili le necessarie disponibilità di risorse finanziarie per gli interventi di adeguamento funzionale, il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio, effettui una riduzione lineare degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa pari al 5 % per cento dell'intero ammontare degli stanziamenti medesimi.

Articolo 74

Monitoraggio dei saldi di finanza pubblica

La disposizione prevede un rafforzamento del quadro normativo già previsto a legislazione vigente dalla legge di rango rafforzato n. 243 del 2012 e dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 in materia di monitoraggio degli andamenti dei conti pubblici.

A tutela del conseguimento degli obiettivi programmatici è, infatti, disposto l'accantonamento di alcune voci di spesa del bilancio dello Stato (indicate nell'apposito elenco 2) per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro nell'anno 2020.

A seguito della verifica della coerenza degli andamenti tendenziali dei conti pubblici, come risultante dal Documento di economia e finanza 2020 con il raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2020 valutati al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, ovvero degli effetti dei provvedimenti emanati ai fini della lotta all'evasione fiscale, qualora non dovessero emergere scostamenti rilevanti, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti possono essere resi disponibili, in sede di presentazione del provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato.

Parte II

Disposizioni in materia di entrate

Titolo I

Rimodulazione selettiva delle tax expenditures e dei sussidi dannosi per l'ambiente

Articolo 75

Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito

La disposizione in esame introduce, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, una quota di detraibilità decrescente, rispetto al reddito, delle detrazioni per oneri al 19 per cento secondo il seguente schema:

Reddito (euro)	Quota di detraibilità spettante
Fino a 120.000	100%
Oltre 120.000 fino a 240.000	$(240.000 - \text{reddito})/120.000$
Oltre 240.000	0

Sono esclusi gli oneri per interessi per mutui ipotecari e le spese sanitarie sostenute per patologie gravi. Secondo la legislazione vigente la detrazione, pari al 19 per cento dell'onere, spetta per intero. Ai fini della stima, è stato utilizzato il modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018, proiettati all'anno di riferimento. Le spese sanitarie per patologie gravi sono state stimate sulla base dei dati riportati nelle suddette dichiarazioni. In base a tali elaborazioni, si stima un recupero di gettito IRPEF, di competenza 2020, di circa 62,6 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale (conseguente all'imposizione su soggetti che con la normativa vigente risultano esenti da imposta) rispettivamente di circa 0,1 e 0,03 milioni di euro.



Considerando la decorrenza della norma dal 2020, si riportano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2020	2021	dal 2022
IRPEF	0	109,5	62,6
Addizionale regionale	0	0,1	0,1
Addizionale comunale	0	0,04	0,03
Totale	0	109,64	62,73

In milioni di euro

Articolo 76

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale

La disposizione in esame stabilisce che, a decorrere dal 1° marzo 2020, i veicoli di classe euro 3 sono esclusi dal beneficio fiscale della riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato in alcune tipologie di automezzi per il trasporto di merci e passeggeri. La disposizione prevede, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono esclusi dal predetto beneficio anche i veicoli di classe euro 4.

I veicoli di categoria 0 o inferiore e di categoria 1 e 2 sono già stati esclusi dal beneficio fiscale rispettivamente dall'art. 1, comma 233 della Legge di Stabilità 2015 e dall'art. 1, comma 645 della Legge di Stabilità 2016.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati estratti dalla banca dati Vi.Sta i dati relativi al numero di veicoli, distinti per classe ambientale, che hanno i requisiti per poter usufruire del beneficio nell'anno 2018. La distribuzione per classe ambientale dei predetti veicoli, a partire da quelli di categoria euro 3, è riportata nella tabella seguente:

Classe veicolo	Numero veicoli
euro 3	23.777
euro 4	4.978
euro 5	22.010
euro 6	9.023
Totale	59.788

La Tabella mostra che la percentuale dei veicoli di classe euro 3 rispetto al totale dei veicoli di classe euro 3 e superiori è pari al 39,77% e che la percentuale dei veicoli di classe euro 4 rispetto al totale dei veicoli di classe euro 4 (e superiori) è pari al 13,82%.

Ai fini della stima è stato considerato che l'ammontare complessivo del credito di imposta determinato dall'agevolazione, per il 2018, risulta pari a € 1.319,9 milioni. Moltiplicando le percentuali sopra determinate (39,77% e 13,82%) per l'ammontare del credito di imposta, si stima che l'esclusione dall'agevolazione sul gasolio per l'autotrasporto dei veicoli di classe euro 3 determini un risparmio annuo di accisa pari a 524,9 milioni di euro (437,43 milioni per il 2020) milioni e che l'esclusione dal beneficio di quelli appartenenti alla categoria 4 determini un ulteriore risparmio pari a 109,9 milioni di euro.

Tuttavia, al fine di improntare la stima a criteri di maggiore prudenza e tenere in considerazione l'effetto di sostituzione dei veicoli più inquinanti che verranno esclusi dall'agevolazione con veicoli a basse emissioni inquinanti, sono stati quantificati i minori risparmi derivanti dal fisiologico rinnovo del parco circolante utilizzando le informazioni presenti nella banca dati Vi.Sta nonché quello indotto dalla perdita del beneficio per i veicoli di categoria euro 3 ed euro 4.

Tenuto anche conto degli effetti di risparmio che si sono realizzati a seguito dell'applicazione delle



disposizioni previste dalle Leggi di Stabilità per il 2015 e per il 2016 e considerando la decorrenza della norma in esame dal 2020, prudenzialmente i minori risparmi derivanti dalla disposizione sono valutati, in termini di cassa, in 80 milioni di euro per l'anno 2020 e in 117 milioni di euro annui a partire dall'anno 2021.

Articolo 77

Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica

La norma prevede la rimodulazione delle aliquote ridotte di accisa di cui al punto 11 della tabella A del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 (testo unico accise), da applicare ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica. Ciò al fine di stabilire aliquote di accisa specifiche, finalizzate a proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili. In particolare, la norma prevede l'abrogazione del punto 11 della tabella A del testo unico accise e l'applicazione ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica di nuove aliquote di accisa riportate nell'allegato I del medesimo testo unico.

Nella Tabella che segue sono riportate le aliquote di accisa a legislazione vigente e quelle rideterminate, nonché la differenza tra le due aliquote.

PRODOTTO	Unità di misura	Aliquota vecchia (€/unità di misura)	Aliquota nuova (€/unità di misura)	Differenza tra le aliquote (€/unità di misura)
Gas naturale (15° C e 1 atmosfera)	1000 Smc	0,4493	0,450	0,001
Gpl (fase liquida a 15° C)	1000 kg	0,6817	0,700	0,018
Gasolio (a 15° C)	1000 lt	12,72601	12,800	0,074
Olio combustibile e oli minerali greggi, naturali (a 15° C)	1000 kg	15,33154	15,400	0,068
Carbone, lignite e coke	1000 kg	2,600	11,800	9,200

La stessa norma ridetermina anche le aliquote del carbone, della lignite e del coke utilizzati per uso riscaldamento da parte di imprese e da parte di soggetti diversi dalle imprese. In particolare, l'aliquota di carbone, la lignite e il coke usati per riscaldamento dalle imprese aumenta da 4,6 a 12,0 euro per 1000 kg, quella dei medesimi prodotti utilizzati da soggetti diversi dalle imprese aumenta da 9,2 a 15 euro per 1000 kg. Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati utilizzati i dati di consumo dei prodotti energetici per la produzione di energia elettrica contenuti nel "Bollettino energetico nazionale 2017" pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Considerando la decorrenza dal 2020, si riportano di seguito gli effetti stimati in termini di cassa, derivanti dalla normativa in esame, ipotizzando, in via prudenziale, che siano trascurabili i consumi di carbone in usi tassati diversi da quelli per la produzione di energia elettrica:



	2020	2021	2022
Accisa	106,4	106,4	106,4
IVA	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	-32,6	-18,6
IRAP	0,00	-7,9	-4,3
Totale	106,4	65,9	83,5

In milioni di euro

Articolo 78

Fringe benefit auto aziendali

La disposizione interviene sulla percentuale dell'ammontare risultante dalle tabelle ACI che concorre alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito ritraibile dall'auto aziendale. La percentuale del 30% si applica per i veicoli a trazione elettrica, per i veicoli ibridi e per tutti i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio. Per le auto a basse emissioni di CO₂, la percentuale è pari al 60%. Per le auto inquinanti, la percentuale è pari al 100%.

Ai fini della stima, è stato utilizzato il modello dei veicoli che prevede la stima in capo ai soggetti titolari di partite IVA degli effetti della deducibilità dei costi dei veicoli concessi in uso ai dipendenti (70% del costo). Il modello seleziona i veicoli limitatamente ai soggetti titolari di partite IVA per i quali si possono verificare effetti sulle imposte, escludendo quindi i veicoli della pubblica amministrazione e tutti quei settori che determinano le imposte in maniera forfettaria (es. agricoltura).

La norma in esame definisce la percentuale di concorrenza del reddito da *fringe benefit* in base alla quantità di emissione di anidride carbonica. Sono state estratte dalla banca dati Vi.Sta 2018 le auto di soggetti con partita IVA. Sono state escluse le auto intestate a enti pubblici non economici. Per individuare la quota di auto elettriche e ibride nonché quelle a bassa emissione di anidride carbonica, sono stati utilizzati i flussi delle nuove immatricolazioni, ottenendo i risultati esposti nella Tabella seguente:

Classi CO ₂ g/km	Veicoli immatricolati nel 2018	di cui elettrici	di cui ibridi
fino a 160	793.926	4.256	35.151
oltre 160	46.191	0	934
TOTALE	840.117	4.256	36.085

La percentuale dei veicoli con emissione di anidride carbonica fino a 160 grammi per chilometro risulta pari al 95%, il restante 5% si riferisce a veicoli con emissioni superiori. Considerando l'evoluzione della domanda verso l'acquisto di auto più ecologiche, è stato ipotizzato che la percentuale dei veicoli a bassa emissione (fino a 160 grammi di anidride carbonica per chilometro) entro 5 anni rappresenti la totalità delle nuove immatricolazioni.

Inoltre, non avendo a disposizione il dettaglio relativo agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio, si assume, ai fini della stima, che tale categoria rappresenti il 25% del totale delle auto individuate. Il reddito medio unitario ottenuto dalle apposite tabelle ACI è di 3.000 euro circa.

Sulla base delle informazioni desunte dalla banca dati Vi.Sta 2018, integrate con quelle desunte dalle nuove immatricolazioni, si stimano i seguenti effetti finanziari, considerando la decorrenza della norma dal 2020:



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
IRPEF	332,6	359,9	353,6	344,9	338,9	336,2	336
Addiz. Regionale	0	18,4	18,3	17,9	17,5	17,2	17,1
Addiz. Comunale	0	9,1	6,9	6,8	6,6	6,5	6,5
Totale	332,6	387,4	378,8	369,6	362,9	359,8	359,5

Milioni di euro

Titolo II **Misure fiscali a tutela di ambiente e salute**

Articolo 79

Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile

La disposizione prevede l'istituzione di un'imposta di consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. I suddetti manufatti, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, non compostabili secondo la norma UNI EN 13432, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono concepiti, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti. Rientrano tra i manufatti con singolo impiego anche i dispositivi, realizzati con l'impiego anche parziale delle suddette materie plastiche, che consentono la chiusura di manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie. La disposizione prevede altresì l'esclusione delle siringhe rientranti nella classificazione dei dispositivi medici elaborata dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 dall'applicazione dell'imposta. Le disposizioni in esame potranno avere effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia dogane e monopoli, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della proposta normativa. L'imposta si applica ai manufatti prodotti nel territorio nazionale, provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea ed importati da Paesi non appartenenti all'Unione europea, fatta eccezione per quelli utilizzati per la spedizione di merci rientranti nell'ambito di applicazione della franchigia doganale di cui al Regolamento (UE) n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009, mentre non si applica ai manufatti ceduti dal produttore ad acquirenti ubicati in un altro Stato membro ovvero su quelli esportati dallo stesso produttore. Il versamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato, sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta, entro la fine del mese successivo al trimestre cui la dichiarazione si riferisce. L'imposta è fissata nella misura di 1 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nell'involucro. Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati utilizzati i dati contenuti nel "Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio – Relazione generale consuntiva 2018" pubblicato dal CONAI. In particolare, è stato considerato il quantitativo di imballaggi in plastica che si prevede saranno immessi al consumo in Italia negli anni 2020 e 2021 (per gli anni successivi al 2021 è stato considerato il quantitativo relativo a tale anno).

Si riportano di seguito gli effetti stimati in termini di cassa nell'ipotesi che la tassa sia introdotta a decorrere dal 1° aprile 2020 e la prima rata sia riscossa a partire dal mese di luglio 2020:



	2020	2021	2022	2023
Imposta di consumo	1.079,5	2.191,9	2.191,9	2.191,9
IIDD	0	-330,5	-529,6	-383,5
IRAP	0	-79,9	-125,5	-87,7
Totale	1.079,5	1.781,5	1.536,8	1.720,7

In milioni di euro

La disposizione, infine, concede alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, un credito d'imposta per le spese, sostenute nel 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La misura genera oneri corrispondenti al limite di spesa previsto, pari a 30 milioni di euro nel 2021. Viene infine concesso alle imprese attive nel settore delle materie plastiche un credito di imposta per le attività di formazione finalizzate all'acquisizione e consolidamento delle conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista per il credito di imposta formazione 4.0. Pertanto, per quest'ultimo credito di imposta non si ascrivono oneri aggiuntivi.


Articolo 80 Accise tabacchi

Con riferimento alla norma recante modificazioni alla tassazione dei tabacchi lavorati e prodotti succedanei, si evidenzia quanto segue.

1. Evoluzione del mercato dei tabacchi lavorati

Il mercato dei tabacchi lavorati, dal 2005 al 2018, ha registrato una continua contrazione che ha interessato in misura più accentuata il settore delle sigarette le cui immissioni in consumo sono passate da oltre 92,8 milioni di chilogrammi, con una quota di mercato del 98,03%, a circa 67,4 milioni di kg, con una quota di mercato di circa l'88%.


Grafico 1



Nel corso degli anni si è determinato, quindi, in un quadro di costante contrazione del mercato dovuto a varie concause (diffusa consapevolezza dei rischi sanitari connessi al fumo, contrabbando, contraffazione, introduzione sul mercato di prodotti succedanei del tabacco), uno spostamento dei consumi dal settore delle sigarette, gravato da una elevata fiscalità (attualmente l'accisa media è pari a € 150 / kg), verso i trinciati per sigarette (attualmente l'accisa media è pari a € 125 / kg) e verso i prodotti da inalazione, la cui tassazione è pari, per i tabacchi da inalazione, ad un quarto di quella gravante sull'equivalente consumo di sigarette, e per i liquidi da inalazione contenenti nicotina, ad un decimo.

Le entrate erariali (accisa ed imposta sul valore aggiunto), fino al 2012, hanno registrato, grazie ad un sistema di tassazione prevalentemente proporzionale ai prezzi di vendita, un costante incremento nonostante la contrazione dei consumi.

Nel 2012 le entrate erariali sono state pari a 14,2 miliardi di euro, mentre nel 2013 e 2014 hanno subito una contrazione (13,5 e 13,6 miliardi di euro), anche per effetto di politiche di prezzo al ribasso adottate dai produttori, per contrastare le quali, con il decreto legislativo 188/2014, è stato modificato il sistema di tassazione prevedendo, in particolare, per le sigarette l'applicazione di un "onere fiscale minimo" e per gli altri prodotti di una "accisa minima". Negli anni successivi il gettito complessivo si è attestato intorno ai 14 miliardi di euro.



1. Composizione attuale del mercato

Nelle tabelle 1 e 2 sono riportati i dati relativi alle immissioni in consumo delle varie tipologie di tabacchi lavorati registrate dal 1° gennaio al 30 settembre 2019 e le variazioni percentuali rispetto ai dati dell'analogo periodo del 2018.



Tabella 1

	da 1 gennaio a 30 settembre 2019					
	quantità	quota fornitore	aggio	accisa	iva	totale valore
sigarette	48.817.883	1.547.437.656	1.233.650.747	7.330.799.080	2.224.619.990	12.336.507.473
tab. ryo	3.707.026	81.244.396	75.679.399	463.391.091	136.473.997	756.788.883
tab. fumo	207.441	4.589.511	2.874.377	16.096.510	5.183.369	28.743.767
sigaretti	1.345.396	56.234.479	13.895.118	43.763.697	25.056.527	138.949.821
sigari	695.499	79.331.641	16.237.247	37.522.045	29.281.527	162.372.460
fiuti	24.003	1.881.597	398.729	987.974	718.959	3.987.259
inalazioni	2.249.447	293.442.836	52.065.368	81.263.871	93.881.606	520.653.681
TOTALE	57.046.695	2.064.162.116	1.394.800.985	7.973.824.268	2.515.215.975	13.948.003.344

Tabella 2

	differenza percentuale					
	quantità	quota fornitore	aggio	accisa	iva	totale valore
sigarette	-4,36%	-3,14%	-1,33%	-0,94%	-1,33%	-1,33%
tab. ryo	5,35%	-3,99%	7,12%	9,35%	7,13%	7,13%
tab. fumo	-1,22%	-1,29%	-1,29%	-1,29%	-1,29%	-1,29%
sigaretti	5,63%	3,55%	7,28%	12,48%	7,28%	7,28%
sigari	1,88%	2,54%	2,77%	3,25%	2,77%	2,77%
fiuti	12,59%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%
inalazioni	134,77%	178,35%	117,35%	21,34%	117,35%	117,35%
TOTALE	-1,14%	7,20%	1,30%	-0,12%	1,30%	1,30%

Emerge che continua la crescita (+5,35 %) dei trinciati per sigarette, i cui volumi corrispondono al 6,50% del mercato, a fronte di una contrazione (- 4,36%) delle sigarette, la cui quota di mercato è pari all'85,58 % (98,03% del 2005).

E' in forte espansione (+139,01%) la tipologia dei tabacchi da inalazione, la cui disciplina fiscale è



stata recata dal citato decreto legislativo n. 188/2014, raggiungendo una quota di mercato pari al 3,94%.

Le altre tipologie di prodotti (sigari, sigaretti, tabacchi da fiuto e altri tabacchi da fumo) hanno la restante quota del 3,98%.

1. Struttura della fiscalità

1.1 Imposta sul valore aggiunto

I tabacchi lavorati sono assoggettati ad imposta sul valore aggiunto secondo un particolare regime (c.d. regime monofase) in base al quale l'iva è assolta una sola volta all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti (cioè all'atto dello svincolo dal regime sospensivo dell'accisa che si verifica nel momento in cui i prodotti sono ceduti dal deposito fiscale al rivenditore).

Tale regime prevede che l'imposta sia applicata, secondo l'aliquota ordinaria, al prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi (tariffa di vendita stabilita con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in conformità alle richieste dei produttori) al netto dell'imposta stessa.

L'attuale aliquota ordinaria del 22 per cento (da applicare al prezzo di vendita al netto dell'iva) corrisponde al 18,03 per cento del prezzo di vendita (c.d. "aliquota di scorporo").

1.2 Accisa e imposta di consumo

I sigari, i sigaretti e i trinciati per sigarette sono assoggettati ad un'accisa proporzionale al prezzo di vendita (aliquota di base), rispettivamente del 23 per cento, del 23,5 per cento e del 58,5 per cento. E' anche prevista per dette tipologie di prodotti un'accisa minima, pari rispettivamente a euro 30, a euro 32 e a euro 125 il kg, che è comunque dovuta qualora per effetto del livello dei prezzi scelti dai produttori l'applicazione delle aliquote di base comporti un importo di accisa inferiore. L'accisa minima è applicata sui prezzi fino a euro 130/kg per i sigari, fino a euro 136/kg per i sigaretti e fino a euro 213,34/kg per i trinciati per sigarette. Un kg equivale convenzionalmente a 200 pezzi per i sigari e a 400 pezzi per i sigaretti.

Gli altri tabacchi da fumo e i tabacchi da fiuto sono assoggettati ad un'accisa proporzionale al prezzo di vendita (aliquota di base), rispettivamente del 56 per cento, e del 24,78 per cento.

L'importo dell'accisa globale sulle sigarette è data da due componenti: da un importo fisso per unità di prodotto (elemento specifico) pari attualmente a euro 20,9 il kg, e da un importo proporzionale (elemento *ad valorem*) pari al 50,97 per cento del prezzo di vendita. Tali componenti sono determinate secondo il sistema di calcolo previsto all'articolo 39-octies del Testo unico delle accise con riferimento all'accisa gravante sul prezzo medio ponderato delle sigarette data dall'applicazione della vigente aliquota di base (59,5 per cento) al prezzo stesso, in modo che le due componenti applicate allo stesso prezzo medio ponderato comportino il medesimo importo di accisa.

Per le sigarette è prevista l'applicazione di un onere fiscale minimo pari attualmente a euro 180,88 il kg, che è comunque dovuto a titolo di accisa e di iva qualora, per effetto del livello dei prezzi scelti dai produttori, l'applicazione delle aliquote di iva e dell'accisa globale comporti un onere fiscale inferiore. L'importo dell'onere fiscale minimo è dato dal 95,22 per cento dell'accisa e dell'iva gravanti sul prezzo medio ponderato, e trova applicazione attualmente per i prezzi delle sigarette fino a euro 231/kg.

2. Modifica della fiscalità sui tabacchi lavorati prevista dallo schema di norma

Lo schema di norma prevede un generalizzato incremento della tassazione per tutte le tipologie di tabacchi lavorati e dei c.d. prodotti di nuova generazione (tabacchi e liquidi da inalazione contenenti o meno nicotina).



2.1 Sigarette

Aumento dell'aliquota di base dal 59,5 al 59,8 per cento.

Aumento della percentuale per il calcolo dell'Onere fiscale minimo dal 95,22 al 96,22 per cento.

Occorre evidenziare preliminarmente che nel 2020 la fiscalità a titolo di accisa sulle sigarette subirà, a legislazione vigente, verosimilmente un incremento dovuto al livello del prezzo medio ponderato delle sigarette che si registrerà nel 2019, in base al quale devono essere calcolate, come sopra indicato, sia le componenti (fissa e proporzionale) dell'accisa sia l'importo dell'onere fiscale minimo.

I dati registrati nel 2019, in particolare quelli relativi al periodo successivo alle variazioni tariffarie intervenute nei primi mesi dell'anno, fanno verosimilmente prevedere che il prezzo medio delle sigarette sarà pari a euro 253 il kg (equivalente convenzionalmente a 50 pacchetti da 20 pezzi). Nel 2018 è stato pari a euro 245 il kg.

Per effetto di tale incremento, l'elemento specifico dell'accisa passerà da euro 20,90 a euro 21,58 il kg (+ 0,68 euro), mentre l'onere fiscale minimo da euro 180,88 a euro 186,78 (+ 5,90 euro). (Occorre al riguardo precisare, che l'effetto traslativo sui prezzi di vendita dell'aggravio fiscale è diverso per le sigarette soggette all'onere fiscale minimo e per quelle soggette all'accisa ordinaria, in quanto il rispettivo moltiplicatore è pari a 1,1 e a 4,76, in ragione delle diverse componenti proporzionali al prezzo). L'elemento proporzionale dell'accisa resta invariata al 50,97 per cento.

In base al trend decrescente registrato nei primi nove mesi del 2019 (- 4,36 per cento), è stimato per il 2020 un volume di immissioni in consumo di sigarette pari a kg 60,5 milioni (67,4 milioni nel 2018 e 64,5 milioni stimati nel 2019).

Attualmente le sigarette alle quali si applica l'onere fiscale minimo e quelle alle quali si applica l'accisa ordinaria sono pari, rispettivamente, al 6 per cento e al 94 per cento, per cui è stimabile che, nel 2020, circa kg 3,630 milioni ($\text{kg } 60,5 \times 0,06$) subiranno un aggravio di fiscalità pari a euro 5,80 il kg, e circa kg 56,870 milioni ($\text{kg } 60,5 \times 0,94$) subiranno un aggravio di fiscalità pari a euro 0,68 il kg. Pertanto, le maggiori entrate dovute all'aumento del prezzo medio ponderato delle sigarette che verosimilmente si determinerà nel 2019, sono stimabili pari a circa euro 60 milioni, come risulta dalla tabella 4.

quantità kg	incremento fiscalità /kg	Maggiore accisa 2020 (a legislazione vigente) €
3.630.000	5,8	21.054.000,00
56.870.000	0,68	38.671.600,00
60.500.000		59.725.600,00

Lo schema di norma prevede un aumento dell'aliquota di base dell'accisa sulle sigarette dal 59,5 al 59,8 per cento, e l'aumento della percentuale per il calcolo dell'onere fiscale minimo dal 95,22 per cento al 96,22 per cento.

Come si evince dalla Tabella 5, l'aggravio di fiscalità sarà mediamente pari a € 2,61/kg per le sigarette assoggettate all'onere fiscale minimo, e a € 0,76/kg, per le sigarette assoggettate all'accisa ordinaria, le quali presentano un differente valore traslativo di tale aggravio sui prezzi di vendita. In base alle rispettive previsioni di vendita, ne deriverebbe un maggior gettito stimato in € 52,7 milioni.



Tabella 5

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	60.500.000	prezzo medio ponderato	accisa media con aliquota di base = 59,5 %; OFM = 95,22%	accisa media con aliquota di base = 59,8 %; OFM = 96,22%	differenza unitaria	maggiori entrate (al netto maggiori entrate derivanti da variazione a legislazione vigente del prezzo medio ponderato delle sigarette)
quantità stimate soggette a OFM	3.630.000	224	140,48	143,09	2,61	9.474.300,00
quantità stimate soggette a AO	56.870.000	255	150,87	151,63	0,76	43.221.200,00
						52.695.500,00

Quindi, nel 2020, l'aggravio di fiscalità sulle sigarette sarà pari a circa 113 milioni di euro, che ridurrà di un corrispondente importo il ricavo dei produttori, i quali potrebbero essere indotti a richiedere aumenti di prezzo che potrebbero incidere sulla domanda di sigarette che già fa registrare una forte contrazione dovuta anche allo spostamento verso prodotti sostitutivi (trinciati per sigarette, tabacchi e liquidi da inalazione) su cui grava una minore fiscalità. Ulteriore effetto potrebbe essere l'incremento del consumo di prodotti di contrabbando e contraffatti. Il maggior gettito che potenzialmente deriverebbe dagli aumenti di prezzo (in quanto le aliquote proporzionali delle varie componenti del prezzo si applicherebbero a valori più alti) potrebbe essere attutito dalle descritte conseguenze sulla domanda, la quale, in base ai dati registrati negli ultimi periodi, evidenzia un elevato grado di elasticità rispetto ai prezzi. In sostanza, le potenziali maggiori entrate derivanti dagli aumenti di prezzo sarebbero verosimilmente assorbite dalla ulteriore diminuzione dei consumi rispetto a quelli ipotizzati nel 2020, pari, come sopra evidenziato, kg 60,5 milioni (67,4 milioni nel 2018 e 64,5 milioni stimati nel 2019). Sembra pertanto opportuno, in via prudenziale, non ascrivere maggiori entrate ai possibili aumenti di prezzo che potrebbero intervenire nel 2020.

4.2 Trinciati per sigarette

Aumento dell'aliquota di base dal 58,5 al 59,0 per cento;

Aumento dell'accisa minima da € 125 a € 130 il kg.

L'accisa minima vigente pari a € 125 si applica ai prezzi fino a € 213,34/kg, mentre quella pari a € 130 si applicherà ai prezzi fino a € 220/kg.

Il mercato dei trinciati per sigarette fa registrare da anni una costante crescita ed è stimabile che nel 2020 sarà pari a circa 5 milioni di kg (4,7 milioni nel 2018). La composizione di tale mercato è caratterizzato da prezzi bassi, che rendono assoggettabili all'attuale accisa minima di € 125 il kg la quasi totalità delle quantità immesse sul mercato.

Infatti sul totale di vendite stimate di circa 5 milioni di kg, soltanto circa 4 mila kg sono assoggettati all'accisa ordinaria del 58,5 per cento.

Il maggior gettito deriverebbe pertanto per la quasi totalità dall'aumento di 5 euro dell'accisa minima ed è stimabile pari a circa 25 milioni di euro, come risulta dalla Tabella 6.



Tabella 6

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	5.000.000	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 58,5%; accisa minima = 125 euro/kg 2019	aliquota di base = 59%; accisa minima = 130 euro/kg 2020	differenza unitaria	maggiori entrate
quantità stimate soggette a accisa minima	4.995.800	204	125	130	5	24.979.000,00
quantità stimate soggette a AO	4.200	220	128,7	130	1,3	5.460,00
						24.984.460,00

In considerazione della peculiarità del settore, gli incrementi dei prezzi di vendita che presumibilmente saranno richiesti dai produttori per compensare la contrazione dei ricavi sono stimabili pari a circa 7 euro il kg, considerato l'incremento della fiscalità di 5 euro e il moltiplicatore sul prezzo di 1,4, in ragione delle componenti proporzionali (aggio al rivenditore e iva) ai prezzi assoggettati all'accisa minima.

L'aumento di € 7 il kg fa ricadere i nuovi prezzi comunque nell'ambito dell'applicazione dell'accisa minima ad eccezione di quelli relativi a circa 8.000 kg, il cui maggior gettito dovuto all'aumento dell'aliquota di base, sarebbe del tutto trascurabile in sede di analisi previsionale.

4.3 Altre tipologie di tabacchi lavorati (sigari, sigaretti, altri tabacchi da fumo, tabacchi da fiuto e da mastico).

Aumento delle rispettive aliquote di base di 0,5 punti percentuali;

Aumento dell'accisa minima di € 5/kg, sui prodotti per i quali è prevista (sigari e sigaretti).

Si riportano nelle seguenti tabelle le stime di maggior gettito derivante dalle sopraindicate misure per ciascuna tipologia di tabacchi lavorati:



Tabella 7
SIGARI

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	928.000	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 23%; accisa minima = 30 euro/kg 2019	aliquota di base = 23,5%; accisa minima = 35 euro/kg 2020	differenza unitaria	maggiori entrate
quantità stimate soggette a accisa minima	69.000	116	30	35	5	345.000,00
quantità stimate soggette a AO	859.000	243	55,89	57,105	1,215	1.043.685,00
						1.388.685,00
quantitativi soggetti ad accisa minima nel 2020 invece che all'accisa ordinaria	124.000,00				3,785	469.340,00
						1.858.025,00

Tabella 8

SIGARETTE

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	1.800.000	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 23,5%; accisa minima = 32 euro/kg 2019	aliquota di base = 24%; accisa minima = 37 euro/kg 2020	differenza unitaria	maggiori entrate
quantità stimate soggette a accisa minima	1.548.000	95	32	37	5	7.740.000,00
quantità stimate soggette a AO	252.000	152	35,72	36,48	0,76	191.520,00
						7.931.520,00
quantitativi soggetti ad accisa minima nel 2020 invece che all'accisa ordinaria	175.000,00				4,24	742.000,00
						8.673.520,00



Tabella 9

ALTRI TABACCHI DA FUMO

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	277.000	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 56,0% - 2019	aliquota di base = 56,5% 2020	differenza unitaria	maggiori entrate
quantità stimate soggette a AO	277.000	138,56	77,5936	78,2864	0,6928	191.906

Tabella 10

TABACCHI DA FIUTO E DA MASTICO

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	32.000	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 24,78% - 2019	aliquota di base = 25,28% 2020	differenza unitaria	maggiori entrate
quantità stimate soggette a AO	32.000	166,12	41,16454	41,995136	0,8306	26.579

Nella Tabella 11 è riportato il riepilogo delle maggiori entrate erariali stimate in base a quanto sopra rappresentato.

Tabella 11

maggiori entrate da schema di norma (€/milione)	
da variazione aliquota di base sigarette	43,221
da variazione onere fiscale minimo sigarette	9,474
da variazione aliquota di base trinciati per sigarette	0,005
da variazione accisa minima trinciati per sigarette	24,979
variazione accise su sigari	1,858
variazione accise su sigaretti	8,673
variazione accisa su altri tabacchi da fumo	0,192
variazione accisa su tabacchi da fiuto e da mastico	0,027
TOTALE	88,429



Articolo 81

Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo

Costituiscono la base imponibile dell'imposta i prodotti accessori ai prodotti da fumo che si esauriscono in un unico utilizzo. Rientrano in tale ambito le cartine, i tubetti di cartine e i filtri che vengono utilizzati per il consumo dei tabacchi trinciati a taglio fino, utilizzati per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1, del decreto legislativo n. 504/1995 (testo unico delle accise), i quali sono assoggettati ad accisa secondo quanto stabilito dall'articolo 39-octies dello stesso decreto legislativo. La stima del maggior gettito derivante dallo schema di norma è basata sulla previsione su base annua dei volumi di vendita dei trinciati per sigarette, che è la tipologia di tabacchi lavorati il cui consumo comporta l'utilizzo degli articoli oggetto di tassazione. Si stima un volume annuo di vendite pari a 5 milioni di kg. di trinciati per sigarette. Presupponendo che il quantitativo medio di tabacco necessario per arrotolare una sigaretta sia pari a un grammo è stimabile un consumo annuo di circa 5 miliardi di cartine/tubetti. Per la stima del consumo dei filtri è stato ipotizzato, non essendo disponibili dati al riguardo, che gli stessi vengano utilizzati nel 70 per cento delle sigarette arrotolate, per cui il consumo degli stessi dovrebbe essere pari a circa 3,5 miliardi. Pertanto la base imponibile dell'imposta prevista dallo schema di norma dovrebbe essere pari a 8,5 miliardi di pezzi (5 miliardi di cartine/tubetti e 3,5 miliardi di filtri). Il maggior gettito derivante dallo schema di norma sarebbe pari a 30,6 milioni di euro (8,5 miliardi di pezzi x 0,0036 di €).

Articolo 82

Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti

La disposizione prevede l'istituzione di un'imposta di consumo sulle bevande analcoliche preconfezionate e sui prodotti predisposti per essere utilizzati, previa diluizione, come bevande analcoliche, ottenuti entrambi con l'aggiunta di sostanze edulcoranti, di origine naturale o sintetica, il cui contenuto complessivo sia superiore, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per le prime, e a 125 grammi per chilogrammo, per i secondi.

Tale imposta è fissata nella misura di:

- 10,0 euro per ettolitro per i prodotti finiti,
- 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti per essere utilizzati previa diluizione.

Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, contenente la disciplina di dettaglio del tributo, da emanare entro il mese di febbraio 2020. Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati utilizzati gli ultimi dati di consumo pubblicati dalle associazioni di categoria relativi all'anno 2017. In particolare, il consumo di bevande gassate, *energy drink* e altre bevande lisce preconfezionate, nel 2017, in Italia, risulta di circa 3.055 milioni di litri. Tali bevande vengono prodotte con l'aggiunta di zuccheri e hanno un contenuto complessivo finale di edulcoranti superiore al limite previsto di 25 grammi per litro. Inoltre, i consumi relativi ai succhi e alle bevande a base di frutta, nel 2017, sono stati pari a 765 milioni di litri. Prudenzialmente, i consumi di tali prodotti sono stati ridotti del 50 per cento, pervenendo a una stima di 382,5 milioni di litri. L'abbattimento consente di improntare la stima a criteri di prudenzialità e di tener conto dei limiti legati all'assenza di informazioni dettagliate sul volume delle bibite che contengono edulcoranti aggiunti. Infine, per quanto riguarda i prodotti concentrati, destinati a essere trasformati in bevande edulcorate a seguito di diluizione, si è assunto, sulla base di dati desunti da informazioni degli operatori di settore, che si ottengano mediamente 5 lt di bevanda, a partire da 1 kg di prodotto



concentrato. Il consumo di bevande edulcorate a seguito di diluizione è stato pari, nell'anno 2017, a 140 milioni di litri. Si è ipotizzato che tutto il quantitativo di prodotto destinato a essere trasformato nelle suddette bevande abbia un contenuto zuccherino superiore a 125 grammi per chilogrammo.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari stimati nell'ipotesi che l'imposta sia introdotta a partire dal 1° aprile 2020 e sia versata a partire dal 1° maggio 2020:

	Effetti finanziari in milioni di euro			
	2020	2021	2022	dal 2023
Imposta di consumo	233,8	350,8	350,8	350,8
IRES	0,0	-35,8	-38,35	-30,7
IRPEF	0,0	-35,8	-38,35	-30,7
IRAP	0,0	-17,4	-18,1	-14,1
Totale	233,8	261,8	256,0	275,3

in milioni di euro

Titolo III Economia e fisco digitale

Articolo 83 Buoni pasto mense aziendali

La legislazione vigente prevede un limite di esenzione di 5,29 euro per i buoni pasto in forma cartacea e pari a 7 euro per quelli in forma elettronica. La disposizione in esame modifica le esenzioni vigenti, riducendole a 4 euro per i buoni cartacei e incrementandole a 8 euro per i buoni di tipo elettronico. In assenza di informazioni relative all'ammontare dei buoni pasto concessi ai dipendenti negli archivi delle dichiarazioni dei redditi, sono stati utilizzati i dati pubblicati dai maggiori operatori del mercato, stimando un valore di mercato annuo di circa 2,7 miliardi di euro. Si ipotizza, inoltre, che la quota di buoni in formato elettronico sia pari al 50% e che il 70% dei buoni abbia un valore nominale non superiore a 5,29 euro.

Sulla base di tali assunzioni, si stima che la disposizione in esame determini un recupero di gettito annuo di IRPEF e addizionali locali derivante dalla riduzione della soglia di esenzione dei buoni cartacei di circa 74 milioni di euro e una perdita di gettito annua conseguente all'incremento ad 8 euro della soglia di esenzione dei buoni elettronici di circa -18 milioni di euro. La disposizione determina, pertanto, un recupero di gettito complessivo di circa 56 milioni di euro su base annua.

Considerando l'entrata in vigore della misura dal 2020, si riportano nella tabella gli effetti finanziari:

	2020	2021	2022
IRPEF	51,3	53,3	53,3
Addizionale regionale	0	2,1	2,1
Addizionale comunale	0	0,7	0,6
Totale	51,3	56,1	56,0

In milioni di euro



Articolo 84

Imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

L'articolo 1, commi 35-50, della L. n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) istituiva l'imposta sui servizi digitali che prevede un'aliquota del 3% sui ricavi da applicare ai soggetti che prestano servizi digitali e che hanno un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali non inferiore a 5,5 milioni di euro. La legge prevede che con successivo decreto sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'imposta che entrerà in vigore nei 60 giorni successivi all'emanazione del decreto. Al fine di rendere direttamente applicabili le disposizioni contenute nella suddetta legge, l'articolato in allegato apporta alcune modifiche volte a chiarire le condizioni di attuazione delle misure in esame.

In particolare:

- è stato indicato che le soglie vanno calcolate rispetto ai ricavi conseguiti l'anno precedente a quello di riferimento;
- è stata prevista che l'imposta si applica sui ricavi realizzati nell'anno solare a decorrere dal 2020;
- è stata eliminata la necessità dell'emanazione del D.M. di attuazione, prevedendo pertanto l'applicazione automatica della norma;
- è stato definito ciò che non si considera "servizi digitali";
- è stata introdotta un'eventuale "sunset clause", ovvero è stato previsto che l'imposta resta in vigore fino all'attuazione delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitalizzata;
- è stabilito che ai fini dell'applicazione dell'imposta non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa.

Al riguardo, si evidenzia che tali modifiche rendono direttamente applicabili le disposizioni inerenti l'imposta sui servizi digitali e quindi non subordinano l'attuazione all'emanazione di un successivo provvedimento. Dal punto di vista finanziario, alla luce delle specifiche e dei chiarimenti contenuti nella disposizione in esame, è stata effettuata una nuova valutazione adottando la medesima metodologia applicata in sede di quantificazione della norma contenuta nella legge n. 145/2018. In particolare, in base ai dati della Relazione annuale 2019 AGCOM si stima un maggior gettito di 708 milioni su base annua.

Nella tabella che segue si riportano gli effetti finanziari:

	SNF			IN		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Nuova stima (A)	0	708	708	708	708	708
Stima originaria (B)	600	600	600	600	600	600
DIFFERENZA (A) - (B)	-600	108	108	108	108	108

in milioni di euro



Articolo 85 Tracciabilità delle detrazioni

La disposizione prevede, a decorrere dal 2020, l'introduzione dell'obbligo di pagamento cashless per poter fruire della detrazione per spese detraibili al 19%, fatta eccezione per le spese per medicinali e dispositivi medici e per le spese sanitarie effettuate presso strutture pubbliche e private accreditate presso il SSN (ticket visite, ricoveri ecc.).

Per ciascuna tipologia di detrazioni è stato possibile individuare l'importo globale risultante dalle statistiche dalle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2017. Per ogni tipologia, inoltre, si è ipotizzata una quota di spesa che continuerebbe ad essere pagata in contante nonostante il riconoscimento dell'agevolazione fiscale solamente a fronte di pagamenti elettronici o comunque tracciabili.

Si stima un recupero di gettito pari a **496 milioni di euro** sul totale delle detrazioni per oneri interessate dalla modifica di circa 3,2 miliardi di euro.

Considerando la decorrenza dall'anno di imposta 2020, si riportano di seguito gli effetti di gettito derivanti dalla disposizione in esame:

	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	+868	+496

In milioni di euro

Articolo 86 Analisi di rischio

Il potenziamento delle attività di analisi del rischio e controllo connesso alla previsione normativa dà luogo a un incremento di efficacia nell'attività di prevenzione e contrasto all'evasione.

Detto incremento avrà effetto positivo sul gettito, con particolare riferimento ai versamenti diretti da attività di controllo e alle somme riscosse a seguito di ravvedimento indotto anche a seguito di interventi legati a comunicazioni di *compliance*.

In base ai risultati più recenti, le riscossioni derivanti dall'attività di controllo e dal ravvedimento indotto come sopra descritto comportano un gettito da entrate erariali (considerando un'incidenza dell'8% delle entrate non erariali sulle entrate complessive) pari a 3.605 milioni di euro (relativi ad entrate che confluiscono nella sezione di accertamento e controllo del Bilancio dello Stato) e a 573 milioni di euro (relativi ad incassi che confluiscono nella sezione delle entrate erariali complessive del Bilancio). Si stima che il potenziamento dell'analisi del rischio derivante dall'utilizzo dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari possa comportare un incremento, a regime, del 11% delle somme riscosse, che corrisponde a 460 milioni di euro.

Si precisa che la percentuale del 11% è stata determinata prudenzialmente, a seguito di un'analisi dell'impatto derivante dall'introduzione di nuove tecnologie - associate a nuove fonti informative - sui processi ascrivibili al controllo e agli strumenti di promozione della *compliance*. In particolare, gli effetti positivi sopra citati sono riconducibili a una serie di fattori, ivi inclusi: la riduzione dei cosiddetti falsi positivi nell'espletamento delle specifiche analisi del rischio; una migliore valutazione di eventuali situazioni a rischio insolvenza (tale da calibrare in maniera più precisa la pretesa rispetto alla reale capacità contributiva del soggetto); maggiore efficacia d'intervento su situazioni ad alto rischio frode, grazie al miglioramento della qualità delle analisi e così via.

Si prevede che la fase a regime si assesterà nel 2022, rispetto al 2019, con un incremento di gettito atteso di 529 milioni di euro l'anno.

Quanto alla distribuzione temporale del predetto incremento, si ritiene che lo stesso sia più



contenuto nel primo anno, con una crescita più che proporzionale nei periodi 2021 e 2022. Ciò è dovuto al fatto che, nel primo anno di vigenza della norma, si dovrà dare attuazione alla stessa, attraverso anche la predisposizione delle basi dati e la modifica delle procedure esistenti. Anche il secondo anno vedrà scontare affinamenti attraverso ulteriori test sul campo delle metodiche applicate e, dopo aver capitalizzato i risultati previsti, nel terzo anno, si avrà l'effetto complessivo della norma. In particolare, l'incremento di gettito del 11%, stimato per il 2022, si realizzerà per il 3% nel 2020 e per il 6% nel 2021.

Pertanto, l'incremento del gettito a regime si ripartisce annualmente secondo lo schema illustrato nella tabella seguente.

Effetti indotti dalla norma – (variazioni rispetto al 2019)

		2020	2021	2022	2023
a	Versamenti diretti attività di controllo (prevenzione e contrasto all'evasione)	108	216	397	397
b	<i>Compliance</i> (altri incassi derivanti da comunicazioni, attività istruttoria interna ed esterna, indotto)	17	35	63	63
	Totale	125	251	460	460

Inoltre, da studi effettuati dall'Agenzia delle Entrate e da altri ricercatori, si è stimato che per ogni euro in più incassato da attività di prevenzione e contrasto si generino 0,15 euro di versamenti spontanei derivanti dal cosiddetto effetto deterrenza. Pertanto alle somme precedenti, a regime, si potrebbero aggiungere altri 69 milioni di euro derivanti da versamenti spontanei effettuati dai contribuenti. Tuttavia, per seguire un criterio prudenziale, non si considerano negli effetti della norma tali possibili maggiori introiti, che pertanto saranno rilevati a consuntivo.

Alle attività ed agli adempimenti previsti dal presente articolo l'Agenzia delle entrate provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Titolo IV
Ulteriori disposizioni fiscali**

**Articolo 87
Modifica in materia di imposte indirette**

Modifica esenzione dall'imposta di bollo dei certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria relativi alla materia penale. La disposizione in esame introduce a decorrere dal 2020 l'applicazione dell'imposta di bollo a 2,4 euro per foglio dei certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria relativi alla materia penale. La legislazione vigente prevede l'esenzione.

Ai fini della stima, sono stati elaborati i dati pubblicati dal Ministero Giustizia, dai quali si evince che i certificati prodotti dal casellario giudiziale nell'anno 2018 sono 10.679.505. Considerando un foglio per certificato e applicando l'imposta di bollo di € 2,4 per foglio, si stima un recupero di gettito di circa 25 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2020.

**Articolo 88
Regime forfetario**

La norma abroga dal 2020 l'articolo 1, commi 17-22 della legge n.145 del 30 dicembre 2018



che prevedeva l'introduzione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro.

Sulla base di quanto stimato nella relazione tecnica di introduzione della disposizione in esame (legge di bilancio 2019), si riportano di seguito, pertanto, gli effetti finanziari di segno opposto:

	2020	2021	2022
IRPEF	+154,6	+2.535,9	+1.515,3
Addizionale regionale	0,0	+92,4	+92,4
Addizionale comunale	0,0	+45,6	+35,1
IRAP	0,0	+141,2	+76,3
Sostitutiva	0,0	-1.918,2	-1.096,1
IVA	+234,5	+234,5	+234,5
Rettifica della detrazione IVA	-279,9	0,0	0,0
Totale	+109,2	+1.131,4	+857,5

in milioni di euro

La disposizione, inoltre, interviene sulla disciplina del regime forfetario prevedendo:

- l'introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quale condizione di accesso al regime forfetario;
- l'esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro;
- la previsione di un regime premiale per favorire l'uso della fatturazione elettronica anche ai contribuenti che opereranno nel nuovo regime di vantaggio e che attualmente sono inclusi nel regime dei forfetari e, pertanto, esonerati dalla trasmissione delle fatture.

In particolare, relativamente all'introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quale condizione di accesso al regime forfetario di cui alla lett. a), ai fini della stima è stata adottata la stessa metodologia della Relazione Tecnica di introduzione del regime forfetario. Mediante elaborazioni effettuate sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, è stata simulata l'introduzione delle nuove condizioni di accesso al regime forfetario. Considerando l'entrata in vigore della norma a partire dall'anno 2020, si stima il seguente andamento finanziario:

	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	11,7	6,7
Addizionale regionale	0,0	0,6	0,6
Addizionale comunale	0,0	0,3	0,2
IRAP	0,0	2,3	1,3
Sostitutiva	0,0	-55,1	-31,5
IVA	47,0	47,0	47,0
Effetti contributivi	5,5	5,6	5,7
Totale	52,5	12,4	30,0

In milioni di euro

Per quanto riguarda l'esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro di cui alla lett. b) la verifica di tale soglia è irrilevante se il



rapporto di lavoro è cessato.

Ai fini della stima, è stata adottata la stessa metodologia della Relazione Tecnica di introduzione del regime forfetario. Mediante elaborazioni effettuate sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, è stata simulata l'introduzione della nuova condizione di esclusione. Considerando l'entrata in vigore della norma a partire dall'anno 2020, si stima il seguente andamento finanziario:

	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	860,9	492,0
Addizionale regionale	0,0	24,4	24,4
Addizionale comunale	0,0	12,0	9,3
IRAP	0,0	11,0	5,9
Sostitutiva	0,0	-310,2	-177,3
IVA	-4,3	-4,3	-4,3
Totale	-4,3	593,8	350,0

In milioni di euro

La misura, inoltre, stabilisce che l'ammontare del reddito calcolato secondo quanto stabilito per il regime forfetario abbia rilevanza nella determinazione del reddito di riferimento utilizzato per il calcolo delle detrazioni ai fini Irpef. Ai fini della stima è stato calcolato il reddito determinato secondo il regime forfetario per i soggetti stimati in tale regime nel 2020 e, mediante utilizzo del modello di microsimulazione Irpef, è stato simulato il nuovo calcolo delle detrazioni laddove l'ammontare delle stesse sia in funzione del reddito, sommando il reddito calcolato per il regime forfetario a tale reddito di riferimento. In base a tali elaborazioni si stima un recupero di gettito IRPEF, di competenza 2020, di circa 78,1 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa 2,9 e 1,1 milioni di euro.

Considerando il periodo di entrata in vigore della norma, si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa (in milioni di euro):

	2020	2021	2022
IRPEF	0	136,6	78,1
Addizionale regionale	0	2,9	2,9
Addizionale comunale	0	1,4	1,1
Totale	0	140,9	82,1

Milioni di euro

La norma, infine, prevede il regime premiale per favorire l'uso della fatturazione elettronica anche ai contribuenti che opereranno nel nuovo regime di vantaggio (di seguito definiti "nuovi minimi") e che attualmente sono inclusi nel regime dei forfetari e, pertanto, esonerati dalla trasmissione delle fatture (lett. c)).

Partendo da una platea complessiva di circa 1,4 milioni di soggetti, individuata sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2018, si ipotizza che, in conseguenza dell'introduzione dei predetti requisiti di accesso, permangano nel regime forfetario circa 1.089.744 contribuenti, denominati gruppo 1, mentre i restanti 341.494, indicati con gruppo 2, sono assoggettati al sistema di tassazione ordinaria. Tra i contribuenti del primo gruppo, si stima che circa 358 mila soggetti saranno indotti dal regime premiale ad emettere fattura elettronica. Tale stima è stata ottenuta applicando al 1.089.744 di contribuenti che permangono nel regime forfetario, una propensione di accesso a benefici premiali del 32,9%. Tale percentuale è stata ottenuta incrementando del 20% la propensione media dei soggetti che hanno avuto accesso al regime premiale degli studi di settore osservata negli anni 2016 e 2017. Si è ritenuto necessario considerare detto incremento poiché si ritiene che i benefici premiali della norma abbiano maggiore attrattività dei benefici associati all'accesso al regime premiale degli studi di settore. Per quantificare l'impatto



della norma, sono state prese in considerazione le stime dei ricavi e dei costi intermedi effettuate ai fini della definizione della relazione tecnica della norma di cui all'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sulla platea complessiva di cui al punto precedente. Inoltre, l'ammontare dei ricavi è stato scomposto in base alla tipologia dell'acquirente, distinguendo le transazioni di tipo "B2B" e "B2C". La disaggregazione è stata effettuata utilizzando le informazioni contenute nel quadro VT delle dichiarazioni IVA delle persone fisiche con volume d'affari inferiore a 65.000 euro. Il totale dei ricavi è stato ridotto, in modo proporzionale, per escludere il 77,1% dei contribuenti del gruppo 1 che si prevede non optino per la fatturazione elettronica. I costi intermedi sono stati ripartiti adottando l'ipotesi di uguaglianza del rapporto costi/ricavi nelle due tipologie di transazione (B2B, B2C). I risultati delle elaborazioni sono riportati nella Tabella 1. I valori economici della tabella 1 si riferiscono ai 358.000 contribuenti del gruppo 1 e ai 341.494 contribuenti del gruppo 2.

Tabella 1 Costi e ricavi per tipologia di transazioni (ammontari in mln. di euro)

	Costi	Ricavi
Transazioni B2C	2.049 (a)	6.829 (b)
Transazioni B2B	1.968 (c)	6.561 (d)
Totale	4.017	13.390

Si ipotizza che la trasmissione elettronica delle fatture produca due effetti positivi:

- a) incremento dei ricavi dichiarati dai contribuenti in regime forfetario per effetto dello stimolo alla *compliance* indotto dalla percezione che la fatturazione elettronica faciliti il monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate e dai contribuenti del gruppo 2 che, transitando a tassazione ordinaria saranno assoggettati a fatturazione elettronica;
- b) emersione dei costi in capo ai entrambi i gruppi di contribuenti coerentemente all'incremento dei ricavi, che si traduce in un maggiore fatturato per i fornitori.

Con riferimento al punto a) l'effetto di aumento di *compliance* è quantificato nella misura di 341 milioni di euro di maggiori ricavi dichiarati. Al risultato si è pervenuti moltiplicando l'ammontare dei ricavi delle transazioni B2B, valore (d) della Tabella 1, per 5,2%. Tale coefficiente rappresenta il tasso di crescita del gettito IVA fatto registrare, nel primo semestre 2019, da contribuenti con volume d'affari inferiore a 25 milioni di euro, attribuibile all'introduzione della trasmissione elettronica delle fatture. L'incremento dei ricavi si ripartisce per 174 milioni al gruppo 1 e per 167 al gruppo 2. Dall'incremento dei ricavi del gruppo 2, applicando un'aliquota media del 14%, scaturisce un extra gettito IVA pari a 23 milioni. Tale aumento di ricavi comporta un ulteriore aumento di costi (come esplicitato alla lettera b) di cui sopra), che, sotto l'ipotesi di uguaglianza del rapporto costi/ricavi (vedasi rapporto tra valori (c) e (d) della Tabella 1), risulta pari a 102 milioni di euro. Si stima infatti che i contribuenti in regime dei "nuovi minimi" siano indotti a modificare il loro comportamento nei confronti dei fornitori esigendo da questi ultimi una maggiore fatturazione per giustificare i maggiori ricavi dichiarati. L'incremento dei costi si ripartisce per 52 milioni al gruppo 1 e per 50 al gruppo 2. L'incremento di fatturato dei contribuenti in regime forfetario si trasforma in maggiore reddito dichiarato pari a 239 milioni di euro, ripartito tra gruppo 1 per 122 milioni e il gruppo 2 per 117 milioni. Dal primo deriva un extra gettito da imposta sostitutiva pari a 18 milioni di euro e dal secondo, ipotizzando un'aliquota media del 25%, un incremento dell'IRPEF di 29 milioni di euro. All'incremento di fatturato dei fornitori, 102 milioni di euro, si applica un'aliquota media IVA del 14%, con un conseguente extra gettito di 14 milioni di euro. Analisi precedenti hanno stimato che in media ad ogni euro di extra IVA dichiarata corrispondono 0,289 euro di maggiori imposte dirette. Ne consegue che il passaggio al nuovo regime comporta un ulteriore incremento di gettito da imposte dirette pari a 4 milioni di euro circa. L'impatto



complessivo sul gettito si cifra quindi in +88 milioni di euro. Nella quantificazione appena esposta non si è preso in considerazione l'effetto indotto dalla reintroduzione del contrasto di interessi derivante dall'obbligo di tenuta della contabilità per i 341.494 soggetti del gruppo 2 che, a seguito dell'introduzione dei requisiti di accesso al regime forfetario, escono da tale regime e sono assoggettati a tassazione ordinaria. Questo effetto è distinto da quello derivante dall'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica delle fatture e si somma a quest'ultimo. Si ipotizza, infatti, che i costi dichiarati dai contribuenti del gruppo 2 nei periodi precedenti all'adesione al regime dei forfetari pari a 1.956 milioni, a seguito del venire meno del contrasto di interessi si siano contratti del 5,2%, ovvero di un ammontare almeno uguale all'effetto deterrente esercitato dalla fatturazione elettronica. L'emersione di base imponibile derivante dalla reintroduzione della contabilità costi ricavi può dunque essere stimata applicando il tasso del 5,2% ai costi dichiarati da questi soggetti prima dell'adesione al regime forfetario.

In sintesi il ripristino della contabilità dei costi comporterebbe un incremento del fatturato dichiarato dai fornitori pari a 102 milioni di euro, da cui derivano 14 milioni di IVA e 4 di imposte dirette. L'incremento di gettito complessivo si cifra in 106 milioni di euro

Nella tabella che segue è indicata la sintesi degli incrementi di gettito di competenza derivanti dall'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica e della tenuta delle scritture contabili:

Tipologie di imposte	Effetto fatturazione	Effetto contabilità	Totale
Imposta sostitutiva	18	0	18
IVA	37	14	51
IIDD	33	4	37
Totale	88	28	106

In milioni di euro

Di seguito gli effetti finanziari derivanti dall'introduzione della fatturazione elettronica e dalla tenuta della contabilità dei costi:

	2020	2021	2022
Imposta sostitutiva	0,0	31,5	18,0
IVA	51,0	51,0	51,0
IIDD	0,0	64,8	37,0
Totale	51,0	147,3	106,0

In milioni di euro



Si riportano di seguito gli effetti complessivi sul regime forfetario:

	2020	2021	2022
Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, quale condizione di accesso al regime forfetario	52,5	12,4	30
Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro	-4,3	593,8	350
Inclusione reddito ai fini della fruizione delle detrazioni/deduzioni IRPEF	0	140,9	82,1
Regime premiale per favorire l'uso della fatturazione elettronica anche ai contribuenti che opereranno nel nuovo regime di vantaggio e che attualmente sono inclusi nel regime dei forfetari e, pertanto, esonerati dalla trasmissione delle fatture	51	147,3	106
TOTALE	99,2	894,4	568,1

Articolo 89 Rendimento beni

Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

La disposizione in esame ripropone la norma, così come modificata dalla legge di Bilancio 2019 n. 145/2018, relativa alla rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni per i beni posseduti al 1° gennaio 2020, allineando l'aliquota di rivalutazione delle partecipazioni qualificate, di quelle non qualificate e dei terreni (11% rispetto al 10%).

Ai fini della valutazione degli effetti di gettito, è necessario tenere in considerazione quanto segue:

- i versamenti F24 relativi ai codici tributo 8055 (imposta sostitutiva rideterminazione partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati – articolo 11-quater comma 4 dl 203/05) e 8056 (imposta sostitutiva rideterminazione terreni edificabili e destinazioni agricole – articolo 11-quater, comma 4, dl 203/05) presentano valori rilevanti e crescenti dal 2016 al 2019 (non completo), rispettivamente di 951 milioni di euro nel 2016, 1.018 nel 2017, 1.356 nel 2018 e 1.432 nel 2019;
- la quota relativa alle partecipazioni rappresenta la quasi totalità dei versamenti;
- gli importi indicati contengono le rate riferite agli anni precedenti i cui ammontari devono essere sottratti;
- attraverso la ricostruzione delle rate precedenti, per il 2019, dei 1.432 milioni di euro versati, circa 801 milioni di euro costituiscono la prima e unica rata riferibile alla rivalutazione per i beni posseduti al 1° gennaio 2019 ex articolo 1 comma 1053-1054 della legge n.145/2018 (legge di Bilancio 2019);
- la normativa è stata riproposta già negli ultimi quattro esercizi e i contribuenti hanno manifestato sempre tassi di adesione elevati anche a seguito della variazione delle aliquote. Si assume quindi che l'ulteriore estensione di un anno del possesso possa generare un gettito pari a quanto risultante dai dati dei versamenti effettuati tramite F24, riferiti al 2019.



Ai fini della stima, utilizzando la medesima metodologia adottata nella relazione tecnica alla legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018), si assume che il 75% delle partecipazioni si riferisca a quelle qualificate. Su tale quota e sui terreni è stato ricalcolato l'effetto dell'applicazione dell'aliquota all'11%. La disposizione, pertanto, comporta un recupero di gettito complessivo di circa 823,4 milioni di euro nel 2020 e di 453,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; dal 2023 e fino al 2028 si registrerà una perdita di circa 147 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze che non saranno più imponibili. Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari:

	2020	2021	2022	Dal 2023 al 2028	Dal 2029
Effetti finanziari	+823,4	+453,2	+453,2	-147	0

In milioni di euro

Modifica della misura dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari

La disposizione in esame incrementa al 26% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. La legislazione vigente (articolo 1, comma 496 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) dispone un'aliquota pari al 20%.

Sulla base dei dati dei versamenti effettuati nel 2018 dell'imposta sostitutiva in oggetto risulta un ammontare annuo di imposta sostitutiva versata pari a 63,3 milioni di euro, cui corrisponde, considerando l'aliquota del 20%, una base imponibile pari a 316,5 milioni di euro. Considerando il differenziale rispetto all'aliquota del 26% prevista dalla disposizione in esame, si stima una variazione di imposta sostitutiva di competenza annua pari a +19 milioni di euro.

Considerando la decorrenza della norma dall'anno d'imposta 2020, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	dal 2022
Imposta Sostitutiva	+19,0	+19,0	+19,0

In milioni di euro

Rivalutazione beni d'impresa

La norma prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui articolo 1 commi da 889 a 897 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (*rivalutazione dei beni di impresa*), in relazione ai beni aziendali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, con alcune differenze:

- il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili a differenza, rispettivamente, del 16% e del 12%;
- rateizzazione in 3 rate annuali a partire dal termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Ai fini della stima sono stati analizzati i dati dichiarativi relativi all'ultima applicazione della norma, indicati nel modello Unico 2017 Società di capitali e Società di persone, con i seguenti risultati (in milioni di euro):



Società di capitali		Importo		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	189	233,3	16%	189	37,3
	Beni NON ammortizzabili	51	33,0	12%	51	4,0
	Partecipazioni	3	5,6	12%	3	0,7
	Totale	243	271,9		243	42,0
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	16	16,6	16%	16	2,7
	Beni NON ammortizzabili	8	26,8	12%	8	3,2
	Partecipazioni	0	0	12%	0	0
	Totale	24	43,4		24	5,9
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	7,0	10%	16	0,70
Totale imposta sostitutiva (mln di euro)						48,54

Società di persone		Importo		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	52	19,5	16%	52	3,1
	Beni NON ammortizzabili	21	8,5	12%	21	1,0
	Partecipazioni	0	0	12%	0	0
	Totale	73	28,0		73	4,1
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	4	1,6	16%	4	0,3
	Beni NON ammortizzabili	0	0	12%	0	0
	Partecipazioni	0	0	12%	0	0
	Totale	4	1,6		4	0,3
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	3,3	10%	16	0,33
Totale imposta sostitutiva (mln di euro)						4,73

L'imposta sostitutiva totale è di circa 53,3 milioni di euro, coerente con gli ultimi dati F24 (circa 49,5 milioni di euro). Prevedendo la riduzione delle aliquote ridotte rispetto a quelle vigenti, la modifica normativa è suscettibile di produrre un maggiore ricorso all'istituto stimabile in circa il 30% con conseguente incremento dei valori affrancati. Applicando quindi le nuove aliquote dell'imposta sostitutiva ai valori rilevati nella dichiarazione per l'anno di imposta 2016, incrementati per tenere conto della maggiore adesione, si avrebbero i seguenti effetti (in milioni di euro):



Società di capitali		Importo (+30%)		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	189	303,3	12,0%	189	36,4
	Beni NON ammortizzabili	51	42,9	10,0%	51	4,3
	Partecipazioni	3	7,3	10,0%	3	0,7
	Totale	243	353,5		243	41,4
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	16	21,6	12,0%	16	2,6
	Beni NON ammortizzabili	8	34,8	10,0%	8	3,5
	Partecipazioni	0	0	10,0%	0	0,0
	Totale	24	56,4		24	6,1
Totale complessivo						47,5
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	9,1	10%	16	0,9
Totale imposta sostitutiva						48,40

Società di persone		Importo (+30%)		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	52	25,4	12,0%	52	3,0
	Beni NON ammortizzabili	21	11,1	10,0%	21	1,1
	Partecipazioni	0	0	10,0%	0	0,0
	Totale	73	36,5		73	4,2
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	4	2,1	12,0%	4	0,2
	Beni NON ammortizzabili	0	0	10,0%	0	0,0
	Partecipazioni	0	0	10,0%	0	0,0
	Totale	4	2,1		4	0,2
Totale complessivo						4,4
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	4,3	10%	16	0,43
Totale imposta sostitutiva						4,83



Si riportano di seguito gli effetti di competenza derivanti dalla disposizione:

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Imposta sostitutiva	53,2	0	0	0	0	0
IRES	0	-1,5	-4,9	-5,1	-5,2	-5,2
IRPEF	0	-0,1	-0,7	-0,8	-1,0	-1,0
IRAP	0	-0,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Totale	53,2	-2,0	-7,0	-7,3	-7,6	-7,6

In milioni di euro

Considerando un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell'85% e il pagamento dell'imposta sostitutiva in tre rate di pari importo, da versare a partire dal termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è effettuata, gli effetti finanziari sono riportati nella tabella che segue:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Imposta sostitutiva	17,7	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0
IRES	0	-2,5	-7,6	-5,2	-5,4	-5,2
IRPEF	0	-0,2	-1,0	-0,9	-1,1	-1,0
IRAP	0	-0,7	-2,3	-1,4	-1,4	-1,4
Totale	17,7	14,3	6,8	-7,5	-7,9	-7,6

In milioni di euro

Articolo 90 **Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES**

della base imponibile IRES, prevedendo il "blocco" di alcune deduzioni per il periodo d'imposta 2019. In particolare, è previsto:

- il differimento con una rimodulazione della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti;
- il differimento della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dall'applicazione dell'IFRS 9;
- il differimento con una rimodulazione della deducibilità DTA su avviamento.

Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti

La norma prevede, per il solo anno d'imposta 2019, l'indeducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti corrispondenti al 12% dello stock delle svalutazioni relative agli anni precedenti. Tale deduzione viene successivamente recuperata dall'anno 2022 all'anno 2025 secondo le seguenti percentuali:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Variazioni percentuali	-12%	0%	0%	+3%	+3%	+3%	+3%	0%

Ai fini della stima degli effetti di gettito, sono stati analizzati i dati dichiarativi inerenti le svalutazioni crediti, da cui risulta una deducibilità del basket all'8% nell'anno di imposta 2017, per



un valore di circa 4,8 miliardi di euro. Utilizzando il modello di simulazione IRES ed IRAP, si è azzerata, per il 2019, la percentuale di deducibilità del basket. Eliminando una deduzione di circa 6,5 miliardi di euro (4,8 / 8% X 12%), si registra un recupero di gettito di competenza 2019 di circa 986 milioni di euro (809 milioni di euro ai fini IRES e circa 177 milioni di euro ai fini IRAP) e una corrispondente perdita di gettito pari a 246,5 milioni di euro circa per gli anni dal 2022 e 2025 dovuto all'incremento della deducibilità vigente per tali anni di tre punti percentuali.

Gli effetti finanziari sono riportati nella tabella seguente:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IRES	809,0	0	0	-353,9	-202,2	-202,2	-202,2	151,7	0
IRAP	177,0	0	0	-81,9	-44,3	-44,3	-44,3	37,6	0
Totale	986,0	0	0	-435,8	-246,5	-246,5	-246,5	189,3	0

In milioni di euro

Sospensione per l'anno di imposta 2019 della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dall'applicazione dell'IFRS 9

La normativa vigente di cui all'articolo 1 commi 1067-1069 della legge di Bilancio n. 145/2018, dispone il differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 (cd. modello delle "perdite attese") che emergono in sede di prima applicazione dell'IFRS 9.

In termini finanziari, il differimento in dieci esercizi della deducibilità della riduzione di valore dei crediti, derivante dalla rilevazione del fondo perdite attese, riportato nella relazione tecnica alla legge di Bilancio 2019, determinava i seguenti effetti finanziari:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	1.005,5	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	0
IRAP	164,5	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	0
Totale	1.170,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	0

In milioni di euro

La disposizione prevede la sospensione della deducibilità per il solo anno d'imposta 2019 e il ripristino della stessa nel 2028, con effetti finanziari 2020 e 2029, comporterebbe il seguente andamento finanziario:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	111,7	0	0	0	0	0	0	0	0	-111,7
IRAP	18,3	0	0	0	0	0	0	0	0	-18,3
Totale	130,0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130,0

In milioni di euro



Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento

La disposizione della legge di Bilancio 2019 è intervenuta sulla deducibilità delle quote pregresse relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano le disposizioni del DL n. 225 del 2010 in materia di conversione in credito d'imposta, e non ancora dedotte nel periodo d'imposta 2018. In particolare, è stata disposta la deducibilità delle suddette poste in un arco temporale di 11 anni dal periodo d'imposta 2019 al 2029, con differenti percentuali. Nella tabella seguente si riportano le percentuali di deducibilità previste:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	5%	3%	10%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	5%	5%

La disposizione normativa prevede la sospensione della deducibilità prevista per il 2019 (5%) e il contestuale recupero attraverso l'aumento di un punto percentuale dal 2025 al 2029; si riportano di seguito le percentuali di deducibilità previste:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	3%	10%	12%	12%	12%	13%	13%	13%	6,0%	6,0%

Ai fini della stima degli effetti di gettito è stata adottata la medesima metodologia utilizzata in sede di RT alla legge di Bilancio 2019:

- in base alle informazioni desumibili dai bilanci degli operatori di settore, in particolar modo quelli bancari e finanziari che rappresentano la quasi totalità in termini di valore delle poste oggetto d'intervento, il valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali sui quali è applicabile la disciplina del D.L. n. 225/2010 è risultata di circa 40,6 miliardi;
- per il calcolo delle quote delle deduzioni che sarebbero avvenute a legislazione vigente sono stati analizzati i dati di alcuni operatori che rappresentano circa i $\frac{3}{4}$ dell'intero ammontare;
- successivamente, in base al profilo di deducibilità simulato nella legge di Bilancio 2019 previsto dalla disposizione in esame, si è provveduto ad azzerare la percentuale di deducibilità del 2019 ed a calcolare gli effetti finanziari, considerando il recupero di un punto percentuale dal 2025 al 2029.

Si riporta di seguito l'andamento finanziario:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
IRES	426,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-149,3	-85,3	-85,3	-85,3	-85,3	64,0	0,0
IRAP	101,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,6	-20,3	-20,3	-20,3	-20,3	17,3	0,0
Totale	528,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,9	-105,6	-105,6	-105,6	-105,6	81,3	0,0

In milioni di euro



Articolo 91

Modifiche all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per i concessionari autostradali

La norma modifica le disposizioni dell'articolo 104 del TUIR relative all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, introducendo una limitazione (1 per cento del costo dei beni) alla deducibilità delle quote di ammortamento (anche finanziario) dei beni stessi. Tale limitazione disallinea i valori fiscali rispetto al valore di bilancio dei beni, con la conseguenza che, alla conclusione dell'ammortamento tecnico-economico (di cui all'articolo 102 e 103 del TUIR) o dell'ammortamento finanziario (di cui all'articolo 104 dello stesso TUIR), il concessionario potrà recuperare l'ammortamento non dedotto nei precedenti periodi di imposta operando variazioni in diminuzione fino al totale assorbimento della residua divergenza tra valore di bilancio e valore fiscale. La modifica, inoltre, considera superate le disposizioni dell'articolo 104, comma 4, del TUIR, che consentono la deduzione di quote di ammortamento differenziate, in quanto non più compatibili con la limitazione introdotta dalla presente norma. In sede di stima, l'analisi si è concentrata sulle società concessionarie di autostrade e trafori; sono stati analizzati i bilanci delle società concessionarie (associate effettive all'AISCAT - Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori ed altri contribuenti interessati), individuando in circa 43 miliardi di euro il valore storico dei beni gratuitamente devolvibili. Dall'analisi dei dati sono state rilevate, ove disponibili, le quote di ammortamento a legislazione vigente. In assenza di tale dato è stata ipotizzata una durata media delle concessioni/ammortamenti pari a 30 anni, stimando un ammortamento annuo complessivo pari a circa 1,4 miliardi di euro. Applicando la nuova percentuale di ammortamento prevista dal presente articolo (1%) si ottiene un ammortamento di circa 454,6 milioni di euro annuo. Il differenziale valutato per ogni singolo contribuente, tenendo conto del reddito/perdita, ha prodotto un maggiore imponibile per circa 840 milioni di euro, con un effetto positivo sul gettito, ad una aliquota media IRES del 20% nel caso di soggetti appartenenti ad un consolidato fiscale e del 24% per i restanti, pari a 170,3 milioni di euro annui.

Considerando la decorrenza della norma dall'anno di imposta 2019, si riportano di seguito gli effetti finanziari, con una percentuale di acconto del 100%, della disposizione in esame:

	2020	2021	2022	2023
IRES	340,6	170,3	170,3	170,3

In milioni di euro

Titolo V

Ulteriori disposizioni in materia di entrate

Articolo 92

Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento

Al fine di giungere alla scadenza dell'attuale concessione con il nuovo modello già definito, la norma prevede l'avvio della procedura e lo svolgimento della gara per le nuove concessioni nel corso del 2020/2021, con versamento dell'importo previsto a titolo di *una tantum* in due rate.

Dal punto di vista della quantificazione degli introiti, la disposizione prevede:

- a) 250.000 diritti per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) con una base d'asta di 1.400 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale a titolo di una tantum non inferiore a 350 milioni di euro;
- b) 58.000 diritti per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), con base d'asta di 15.500 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale a titolo di una tantum non inferiore a 899 milioni di euro;



- c) 35.000 diritti per l'esercizio dei punti vendita in cui è possibile installare apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), con base d'asta di 11.000 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale di 385 milioni di euro;
- d) 2.800 diritti per l'esercizio dei punti vendita in cui è possibile installare apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), con base d'asta di 30.000 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale di 84 milioni di euro.

Stante la prossima scadenza delle concessioni di gioco on line, la norma prevede altresì la messa a gara di 50 concessioni per l'offerta del gioco a distanza, con base d'asta di 2.000.000 di euro per ogni diritto, con conseguente introito complessivo a titolo di una tantum di almeno 100 milioni di euro.

La disposizione prevede inoltre che la *una tantum* venga versata in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d'asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione e la differenza tra l'offerta presentata ed il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione. Tali pagamenti avranno verosimilmente luogo rispettivamente nel corso del 2021 e del 2022.

In termini di cassa l'entrata erariale è così quantificabile:

2021	2022
909 milioni di euro	909 milioni di euro

In termini di competenza, tali cifre vanno ripartite per la durata novennale delle concessioni a partire dalla data della loro decorrenza, fissata nel 2022 per gli apparecchi e nel 2023 per le concessioni *on line*.

Articolo 93 Incremento del prelievo sulle vincite

Le vincite totali sulle VLT registrate nel 2018 sono pari a 21,5 Mld€, di queste 1 Md€ costituisce la parte eccedente delle vincite superiore a 500 €. Pertanto, il prelievo sulle vincite fino a 500 euro, con l'aliquota dell'1,9 % darebbe un maggior gettito annuo stimato pari a 389,5 MI€ (20,5 Md x 1,9%).

Considerato che l'aumento del prelievo avviene a partire dal mese di maggio 2020, le maggiori entrate stimate per l'anno 2020 ammontano a 259,6 MI€.

A partire dal 2021, il prelievo sulle vincite fino a 500 euro, con l'aliquota dell'1,3% è stimato pari a 266,5 MI€/anno.

Il totale del prelievo sulle vincite superiori a 500 euro, registrato per il 2018 per le VLT, è pari a 120 MI€. L'aumento dell'aliquota dal 12% al 15% per queste vincite, con un incremento di 3 punti percentuali (pari al 25% dell'aliquota attuale), si stima porterà a un incremento delle entrate pari a 30 MI€/anno. Considerato che l'aumento del prelievo avviene a partire dal mese di maggio 2020, le maggiori entrate stimate per l'anno 2020 ammontano a 20 MI€.

Il totale del prelievo sulle vincite superiori a 500 euro, registrato per il 2018 per i giochi numerici a totalizzatore e per le lotterie istantanee, è stato pari a 80 MI€. L'aumento dell'aliquota dal 12% al 15% per queste vincite, con un incremento di 3 punti percentuali (pari al 25% dell'aliquota attuale), si stima porterà a un incremento delle entrate pari a 20 MI€/anno. Considerato che l'aumento del prelievo avviene a partire dal mese di marzo 2020, le maggiori entrate stimate per l'anno 2020 ammontano a 16,5 MI€.

Complessivamente, quindi, le maggiori entrate stimate sono le seguenti:

2020	2021	2022
296,1	316,5	316,5



Il precedente aumento disposto dall'art. 6, comma 3, del D.L. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, che ha portato il prelievo dal 6% al 12% non ha avuto apprezzabili effetti sui volumi dei giochi interessati, in quanto il prelievo incide sulle vincite di importo relativamente elevato. Analoghe considerazioni valgono per l'introduzione del prelievo sulle vincite conseguite con le VLT per importi fino a 500 euro, considerando la misura del prelievo. Al riguardo, si osserva che per il gioco del 10&lotto, per il quale il prelievo si applica anche sulle vincite fino a 500 euro, l'aumento dal 6% all'8% (superiore a quello previsto dalla disposizione in commento), disposto dal citato art. 6 del D.L. n. 50/2017, non ha comportato alcuna flessione sulla raccolta.

Articolo 94

Royalties – Eliminazione delle esenzioni dal pagamento delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi

La disposizione interviene sull'articolo 19, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625 in materia di pagamento delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi prevedendo con un comma aggiuntivo 7-bis la disapplicazione temporanea, per gli anni dal 2020 al 2022, delle soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote previste dai commi 3, 6, 6-bis e 7 del medesimo articolo 19. Inoltre viene previsto espressamente che il gettito aggiuntivo derivante dalla disapplicazione triennale delle esenzioni sia interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo del predetto articolo 19.

Dall'analisi dei dati di produzione dell'ultimo triennio (2016-2018) il maggior gettito, per lo Stato, generato dall'azzeramento della franchigia applicato alle produzioni di olio e gas di concessioni in mare e in terra è attestato a 40 milioni di euro. La tendenza osservata in questi anni e che si prevede continui anche nei prossimi anni è di una progressiva riduzione del volume di produzione nazionale di olio e gas, che potrebbe essere compensata dall'entrata di esercizio di alcuni siti specifici.

I dati relativi al 2016 e 2017 sono dati consolidati. Il dato sulle produzioni del 2018 è basato su valori di quotazioni che, per il gas, ancora non contemplano gli esiti delle aste, per cui tutta la produzione è stata valorizzata a QE 2018 (0,221234 €/Smc). Per l'olio la produzione è stata valorizzata al prezzo medio ponderato registrato nel 2018 (406,86 €/ton).

L'extra gettito ricade quasi totalmente sulle grandi concessionarie, che oggi usufruiscono per oltre l'85% della quota relativa alla franchigia.

Pertanto, alla disposizione si ascrivono effetti positivi per il bilancio dello Stato, in termini di maggior gettito extratributario, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Il comma 2 prevede l'entrata in vigore della disposizione il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge in esame.

Titolo VI

Entrate enti locali

Capo I

Abolizione TASI

Articolo 95

Unificazione IMU-TASI

A decorrere dall'anno 2020, viene introdotta una nuova disciplina della tassazione immobiliare municipale e viene prevista la contestuale abolizione della IUC (imposta unica comunale), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013 ad eccezione della tassa sui rifiuti. Si ricorda che ai sensi del citato comma 639 la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI). A seguito delle disposizioni normative che disciplinano l'imposta immobiliare, la TASI è abolita e l'IMU



viene nuovamente disciplinata. Restano ferme le prerogative statutarie in materia di autonomia impositiva della Regione Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano: continuano pertanto ad applicarsi nei territori delle Province autonome l'imposta immobiliare semplice (IMIS) e l'imposta municipale immobiliare (IMI). La disposizione intende quindi procedere a una razionalizzazione e semplificazione della disciplina dei tributi immobiliari locali unificando l'IMU e la TASI anche alla luce della circostanza che a seguito dell'esenzione delle abitazioni principali (non di lusso) dalla stessa TASI, le medesime basi imponibili sono assoggettate a due diversi tributi. Il presupposto d'imposta è costituito dal possesso di immobili ovvero di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. In linea con quanto previsto a legislazione vigente ai fini IMU e TASI, il possesso dell'abitazione principale o assimilata costituisce presupposto d'imposta solo nel caso in cui si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie A1, A8 e A9 (c.d. abitazioni di lusso). A legislazione vigente, il presupposto per l'IMU è il possesso dell'immobile: il tributo è dovuto dal proprietario (o titolare di altro diritto reale); il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili. In particolare, la TASI è dovuta sia dal proprietario (o titolare di altro diritto reale) in una quota variabile dal 70% al 90% sia dal detentore in una quota variabile dal 30% al 10%. Nell'ipotesi plausibile che i comuni "tramuteranno" l'attuale gettito TASI in gettito IMU, secondo quanto più avanti indicato, si avrà un parziale spostamento dell'obbligo tributario dal detentore al possessore nei limiti dell'attuale quota di gettito TASI gravante sul detentore. Si rileva inoltre che l'applicazione del presupposto impositivo in esame fa venir meno gli effetti della misura prevista dall'articolo 1, comma 14, lett. d) in materia di TASI dovuta dagli inquilini che detengono l'immobile a titolo di abitazione principale con un conseguente maggior gettito per i comuni stimato in circa 14,45 milioni di euro su base annua. Risultano inoltre sostanzialmente recepite le normative che disciplinano IMU e TASI senza ulteriori effetti di natura finanziaria. In particolare, resta confermata la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. Tale previsione assicura l'invarianza di effetti finanziari per il Bilancio dello Stato rispetto a quanto attualmente riscosso (circa 3,6 miliardi di euro su base annua). Anche per ciò che riguarda la determinazione della base imponibile sono recepite le attuali disposizioni ai fini IMU e TASI, richiamando in particolare quelle relative ai moltiplicatori delle rendite catastali rivalutate e alle riduzioni della base imponibile per fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati inagibili, inabitabili o inutilizzati di fatto, unità immobiliari concessi in comodato a parenti in linea retta secondo le particolari condizioni previste. Parimenti, sono disciplinati i casi di esenzione e riduzione di imposta senza sostanziali modifiche rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. In particolare, viene recepita la disciplina sull'esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, ubicati nei comuni delle isole minori, a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva, ricadenti in aree montane o di collina individuate in base alla circolare n. 9/1993. Anche le ulteriori disposizioni in materia di riduzione di imposta non modificano rispetto alla legislazione vigente e pertanto non si ascrivono effetti finanziari: resta in particolare confermata la disposizione di esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/92 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i). In linea con la legislazione vigente l'esenzione in esame è disciplinata con l'applicazione dell'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e del regolamento di cui al D.M. n. 200/2012. Sotto l'aspetto finanziario, particolare rilevanza assume la disposizione in materia di aliquote.

A legislazione vigente, considerando sia l'IMU sia la TASI, le aliquote di base e le aliquote massime previste sono le seguenti:



Categoria Immobile	IMU	TASI	IMU + TASI	
	Aliquota di base	Aliquota di base	Aliquota di base	Aliquota massima
Abitazione principale (A1, A8, A9)	0,40%	0,10%	0,50%	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esente	0,10%	0,10%	0,10%
Fabbricati merce *	esente	0,10%	0,10%	0,25%
Terreni agricoli	0,76%	esente	0,76%	1,06%
Immobili ad uso produttivo (D) **	0,76%	0,10%	0,86%	1,06%
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti	0,76%	0,10%	0,86%	1,06%

* *esenti anche da TASI dal 2022 (DL crescita)*

** *il gettito ad aliquota di base IMU è attribuito allo Stato*

Le nuove aliquote dell'IMU e la manovrabilità da parte dei comuni sono previste secondo il seguente schema:

Categoria Immobile	Aliquota base	Aliquota massima
Abitazione principale (A1, A8, A9)	0,50%	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	0,10%
Fabbricati merce *	0,10%	0,25%
Terreni agricoli	0,76%	1,06%
Immobili ad uso produttivo (D) **	0,86%	1,06%
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti	0,86%	1,06%

* *esenti dal 2022*

** *il gettito ad aliquota di base è attribuito nella misura dello 0,76% allo Stato*

Come si desume dalle precedenti tabelle, l'aliquota di base per ciascuna categoria di immobili è costituita dalla somma delle vigenti aliquote di base IMU e TASI: per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, che rappresentano la categoria di maggior rilevanza ai fini del gettito, l'aliquota di base, pari allo 0,86%, è costituita dalla somma dell'aliquota di base IMU (0,76%) e TASI (0,1%). Il carico fiscale sugli immobili non dipende però dall'applicazione dell'aliquota di base ma dall'aliquota effettivamente deliberata che può essere stabilita nei limiti dello spazio di manovrabilità concesso ai comuni. In tal senso si prevede una completa manovrabilità al ribasso con la facoltà per i comuni di azzerare l'aliquota e una manovrabilità al rialzo identica a quella vigente. Infatti, l'articolo 1, comma 640, della legge n. 147/2013 prevede che la somma delle aliquote IMU e TASI non può superare il limite massimo IMU previsto per ciascuna categoria di immobile. L'aliquota massima della nuova imposta riflette i limiti già previsti a legislazione vigente. L'unificazione di IMU e TASI non modifica pertanto il potenziale fiscale dei comuni che, disciplinando opportunamente le aliquote, potranno ottenere dall'IMU lo stesso gettito derivante dalla somma dell'attuale gettito riscosso a titolo di IMU e TASI senza effetti di natura finanziaria rispetto alla legislazione vigente. Per i fabbricati rurali e i fabbricati costruiti e destinati



alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. fabbricati merce), oggi esenti da IMU ma soggetti a TASI, è stata di fatto recepita l'attuale disciplina impositiva ai fini TASI, ivi inclusa l'esenzione dal 2022 per i fabbricati merce prevista dal DL crescita. Per i terreni agricoli, attualmente esenti da TASI, è stata invece confermata la vigente disciplina impositiva.

A mero titolo informativo si riporta nella tabella seguente l'attuale andamento del gettito di IMU e TASI, accorpendo il gettito versato per anno di imputazione (riportando quindi all'anno di riferimento i ritardati versamenti):

Tributo	Ente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
IMU	Comune	16.193	16.426	16.204	16.097	15.477	15.334	15.121
	Stato	8.027	3.848	3.835	3.868	3.619	3.643	3.646
	Totale	24.220	20.274	20.039	19.965	19.096	18.977	18.767
TASI	Comune			4.727	4.788	1.142	1.121	1.106
Totale Comune		16.193	16.426	20.931	20.885	16.619	16.455	16.227

milioni di euro

Scostamenti significativi si riferiscono a variazioni normative di particolare rilevanza come ad esempio la modifica della riserva erariale IMU tra il 2012 e il 2013 e l'esenzione dalla TASI delle abitazioni principali tra il 2015 e il 2016. Per quanto sopra indicato si ritiene che i comuni potranno sostituire l'attuale gettito TASI con un incremento del gettito IMU senza ricadute sul piano dei propri equilibri di bilancio. Se resta invariata la manovrabilità in aumento delle aliquote, risulta invece ampliata quella al ribasso considerato che i comuni hanno la facoltà di ridurre le aliquote indicate fino all'azzeramento. Solo per i fabbricati produttivi di categoria D, i comuni non potranno diminuire l'aliquota al di sotto del limite dello 0,76% ovvero della quota spettante allo Stato come riserva erariale. Inoltre viene previsto che i comuni possono ulteriormente incrementare l'aliquota massima dell'1,06% di un ulteriore 0,08%. Tale facoltà è però limitata agli enti che hanno esercitato la medesima facoltà di incremento dell'aliquota TASI fino all'anno 2019 alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 228/2015. Tenuto conto dei comuni che negli anni passati hanno deliberato la maggiorazione TASI, si stima che il gettito annuo della predetta maggiorazione sia di circa 270 milioni di euro: alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari considerato che qualora i comuni interessati continuassero ad esercitare la predetta facoltà, il gettito risulterebbe comunque in linea con quello attuale. Sempre ai fini della manovrabilità delle aliquote, in un'ottica di semplificazione, viene stabilito che a decorrere dall'anno 2021 i comuni potranno diversificare le aliquote solo con riferimento alle fattispecie che saranno individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per quanto riguarda le modalità di versamento sono confermate le scadenze già previste per IMU e TASI ovvero il pagamento in due rate scadenti rispettivamente il 16 giugno e 16 dicembre. In linea con la normativa vigente, il versamento della prima rata (acconto) è effettuato applicando le aliquote deliberate nell'anno precedente per cui le eventuali differenze dovute a variazioni di aliquote saranno riscontrate nel versamento a saldo di dicembre. Al fine di neutralizzare possibili effetti di cassa nell'anno 2020, è altresì previsto che per il primo anno di applicazione il versamento in acconto sia effettuato considerando la metà di quanto versato nel 2019 a titolo di IMU e TASI. Rispetto alla normativa vigente è invece previsto che il versamento possa essere effettuato, oltre che con le consuete modalità del modello F24 e del bollettino postale, anche con la piattaforma PagoPA previa emanazione di un decreto attuativo a condizione che venga assicurata la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dai precedenti strumenti di versamento. Vengono inoltre disciplinate le disposizioni che regolano l'efficacia delle delibere pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze e la dichiarazione che deve essere



presentata dai soggetti passivi. Il contributo a favore dell'IFEL, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92 è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille, in luogo del precedente 0,6 per mille. Tale modifica tiene conto della circostanza che il gettito della nuova imposta ingloberà anche quello TASI assicurando l'invarianza complessiva del contributo. Nel complesso alle disposizioni sopra commentate non si ascrivono effetti finanziari. Parimenti non si rilevano effetti finanziari per ciò che concerne le disposizioni in materia di accertamento e sanzioni, riscossione dell'imposta e regime transitorio. La disciplina della deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi viene modificata prevedendo che il tributo sia interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. Rispetto a quanto previsto a legislazione vigente per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la predetta deducibilità è elevata dal 70% al 100%. Resta invece confermata la deducibilità parziale del 60% per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 e a quello in corso al 31 dicembre 2020. Parimenti, resta confermata la totale indeducibilità dell'IMU ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP. Per valutare l'impatto finanziario della modifica in esame occorre però considerare che a legislazione vigente la TASI pagata sui fabbricati produttivi risulta interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'IRAP. Assumendo che l'attuale quota di gettito TASI sui fabbricati strumentali sarà assorbita dall'IMU, si applicheranno, in luogo della totale deducibilità attualmente prevista, la disciplina di deducibilità parziale dell'IMU prevista per il calcolo delle imposte sui redditi (fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020) e quella di indeducibilità integrale ai fini IRAP. Attraverso l'utilizzo del modello di microsimulazione del Dipartimento delle Finanze, sono stati quindi contestualmente stimati gli effetti di minor gettito generati dall'incremento dal 70% al 100% della deducibilità IMU nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e quelli di recupero di gettito derivanti dalla variazione della deducibilità dell'attuale TASI.

Gli effetti in termini di competenza sono riportati nella Tabella seguente:

Competenza	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	15,46	15,46	-200,62	0	0
IRPEF	3,66	3,66	-47,52	0	0
Addizionale regionale	0,20	0,20	-2,59	0	0
Addizionale comunale	0,08	0,08	-0,98	0	0
IRAP	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98
Totale	30,38	30,38	-240,73	10,98	10,98

Milioni di euro

Considerando l'andamento dei versamenti di acconto e saldo, la stima degli effetti in termini di cassa è riportata nella Tabella seguente:

Cassa	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0	27,06	15,46	-362,68	150,46	0
IRPEF	0	6,41	3,66	-85,90	35,64	0
Add.reg	0	0,20	0,20	-2,59	0	0
Add.com.	0	0,10	0,08	-1,30	0,30	0
IRAP	0	20,32	10,98	10,98	10,98	10,98
Totale	0	54,08	30,38	-441,49	197,38	10,98

Milioni di euro



Il complesso delle norme in esame riguardanti l'unificazione di IMU e TASI determina i seguenti effetti:

Unificazione IMU/TASI	2020	2021	2022	2023	2024	2025 e ss
Nuova disciplina IMU – gettito comune	14,45	14,45	14,45	14,45	14,45	14,45
Nuova disciplina IMU – gettito Stato	0	0	0	0	0	0
Effetti deducibilità	0	54,08	30,38	-441,49	197,38	10,98
Totale	14,45	68,53	44,83	-427,04	212,25	25,43

Milioni di euro

Capo II Riscossione

Articolo 96 Riforma della riscossione Enti locali

Le disposizioni di cui agli articoli in esame modificano l'attuale sistema di riscossione delle entrate locali al fine di garantirne una maggiore efficacia nel caso sia della riscossione spontanea che coattiva. Le norme in questione trovano applicazione per il solo comparto degli enti locali, ovvero province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi. In particolare, le disposizioni delineano un nuovo sistema di riscossione locale con un potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione. Viene prevista l'estensione dell'obbligo di riversamento diretto, di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, da parte dei concessionari anche alle modalità di riscossione derivanti da avvisi di accertamento e di ingiunzione fiscale. Viene inoltre prevista la possibilità di utilizzare come strumento di pagamento la piattaforma di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 82/2005. Altre modifiche importanti riguardano le disposizioni in materia di rendicontazione dei versamenti da parte dei soggetti affidatari e l'accesso alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe tributaria da parte degli enti e dei soggetti affidatari al fine di facilitare le attività di riscossione coattiva. In materia di accertamento esecutivo è previsto che tutti gli atti emessi dagli enti e dai soggetti affidatari della riscossione coattiva contengano gli elementi per assicurare che acquistino efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso, con la possibilità di attivare le relative procedure esecutive e cautelari. Pertanto, l'avviso di accertamento tributario e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali devono contenere anche l'intimazione ad adempiere. Sono semplificate le procedure di nomina dei funzionari responsabili della riscossione e individuate le attività che gli enti impositori e i soggetti affidatari devono effettuare prima di iniziare l'eventuale procedura esecutiva. Inoltre è prevista la dilazione di pagamento delle somme oggetto di ingiunzione, fermo restando il potere di disciplina regolamentare da parte degli enti locali. A successivi decreti ministeriali sono demandate le linee guida riguardanti i controlli degli enti sui soggetti affidatari. Vengono inoltre stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari. Nel complesso le disposizioni sopra indicate, con particolare riferimento a quelle relative all'accertamento esecutivo, sono finalizzate, ad assicurare una maggiore efficacia dell'attività di riscossione locale con potenziali effetti positivi in termini di incremento del gettito riscosso che si ritiene prudenzialmente non valutabile ex ante. Infine sono previste alcune agevolazioni di carattere fiscale con riferimento a iscrizioni, trascrizioni e cancellazioni di pignoramenti, ipoteche e fermo amministrativo richieste dai soggetti legittimati all'esecuzione forzata, in modo da assicurare lo stesso trattamento oggi riservato ai soggetti che riscuotono tramite ruolo. Vengono inoltre previste agevolazioni per i trasferimenti coattivi di beni mobili registrati e non registrati. Sotto il profilo degli effetti finanziari, sulla base di informazioni acquisite da parte degli operatori del settore risulta che le attività esentate sono un numero residuale



con una perdita di gettito su base annua valutabile in misura non superiore a -1 milione di euro.

Capo III Canone unico

Articolo 97 Canone unico

Le disposizioni in esame prevedono, a decorrere dall'anno 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria da parte di comuni, province e città metropolitane. Il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 285/92. Il presupposto impositivo del nuovo canone è l'occupazione di spazi e aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, ricalcando sostanzialmente il presupposto dei tributi/canoni soppressi. Ferma restando la facoltà di disciplina regolamentare dell'ente, la normativa in esame indica le tariffe standard del canone per le varie tipologie di occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari, oltre che i casi di agevolazioni ed esenzioni. Viene inoltre previsto che le tariffe possono essere comunque modificate dall'ente impositore. Sotto il profilo degli effetti finanziari, il canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti. Tale disposizione assicura l'assenza di effetti finanziari negativi per gli enti locali interessati. Una disciplina specifica è prevista per il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati che sostituisce per tali tipologie di occupazioni la TOSAP, il COSAP e, nei casi di occupazioni temporanee, anche il prelievo sui rifiuti. Vengono previste specifiche tariffe di base che gli enti locali hanno la facoltà di ridurre fino all'azzeramento o aumentare nella misura massima del 25%. Non si rilevano effetti finanziari negativi collegati alla disposizione in esame, in considerazione della circostanza che l'eventuale minor gettito TOSAP/COSAP per le occupazioni nei mercati può trovare comunque compensazione nel potere di regolamentare le tariffe del canone unico.

Articolo 98 Rettifica fondo solidarietà comunale

La norma in esame, prevedendo la riduzione della dotazione del fondo di solidarietà comunale di 14,171 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, determina una minore spesa per il bilancio dello Stato in corrispondente misura. Tale modifica, risulta invece finanziariamente neutrale per i comuni, in quanto la perdita della quota di ristoro di 14,171 milioni di euro è compensata dal maggior gettito derivante ai comuni interessati dall'assoggettamento alla nuova IMU del detentore di abitazioni locate come abitazioni principale precedentemente esclusi dal pagamento della TASI.

Parte III Fondi

Articolo 99 Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi e altri fondi

Comma 1. La disposizione dispone che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2020-2022, siano determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, come indicato dalle tabelle A e B, allegate alla presente legge.

Comma 2. La disposizione dispone che il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23



dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Comma 3. La disposizione sopprime i commi 1 e 2 dell'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Per effetto della soppressione del comma 1 viene meno l'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, alimentato dagli effetti migliorativi del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018, pari a 5.337,946 milioni di euro per l'anno 2020, 4.381,756 milioni di euro per l'anno 2021, 4.181,756 milioni di euro per l'anno 2022, 4.180,756 milioni di euro per l'anno 2023, 4.166,516 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4.168,136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Parimenti per effetto della soppressione del comma 2, viene meno l'incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2020, di 25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tali risorse concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici della presente legge.

Articolo 100

Fondo contenziosi e rapporti con le regioni a statuto speciale

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da destinare a favore dei territori delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna. La norma in esame comporta un onere di 250 milioni di euro per l'anno 2020, di 359 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 289 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 324 milioni di euro per l'anno 2025 e di 243 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Articolo 101

Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori

La disposizione di cui al comma 1 prevede che l'ambito geografico di applicazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia esteso anche ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori.

Di conseguenza, la denominazione del capitolo n. 3109, dello stato di previsione del predetto dicastero, è modificata in "fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori" allo scopo di estendere l'azione di cooperazione, grazie anche agli eccellenti risultati derivanti dall'utilizzazione del fondo per iniziative in Africa, anche in Paesi di altri continenti che sono colpiti in maniera rilevante dai fenomeni migratori, al fine di rispondere in maniera rapida, agile e flessibile alle più pressanti crisi migratorie.

Al fine di assicurare gli interventi nelle aree e nei settori descritti, nonché per le ulteriori esigenze che si dovessero presentare, la disposizione autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.

Dalla disposizione di cui ai commi 2 e 3 derivano maggiori entrate che possono essere stimate, sulla base dell'andamento delle entrate storicamente registrato nell'anno 2018, come segue:

- a) in relazione all'incremento previsto dalla lettera a) si può stimare una maggiore entrata pari a circa 14,5 milioni di euro annui, corrispondente al gettito dell'articolo 7-bis della tariffa dei diritti consolari effettivamente riscosso nell'anno 2018;
- b) in relazione all'incremento previsto dalla lettera b) si può stimare una maggiore entrata pari a circa un milione di euro annui, considerato che nell'anno 2018 sono stati rilasciati circa 20.000 documenti provvisori di viaggio;



- c) dall'aumento di euro 14 della tariffa prevista per i visti nazionali (pari al 12%) è stimabile un incremento dell'entrata pari a 1,2 milioni di euro annui, considerato che nel 2018 le entrate complessive per il rilascio di visti nazionali sono state pari a circa 10 milioni di euro;
- d) dall'aumento delle altre voci della tariffa (esclusa la sezione III, relativa a passaporti, carte di identità e visti) sono previste maggiori entrate pari a euro 8,3 milioni di euro annui (considerato che dalle voci della tariffa consolare indicate nella norma sono stati ricavati nell'anno 2018 circa 41,5 milioni di euro).

Considerato che per l'esercizio finanziario 2020, per esigenze di adeguamento dei sistemi informatici, da effettuarsi nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, la nuova tariffa entrerà in vigore dal secondo mese dell'anno, l'entrata complessiva è stimabile in euro 23 milioni per l'anno 2020 e 25 milioni a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 3 assicura che le entrate siano acquisite all'entrata, escludendo l'operatività, per le maggiori entrate, delle disposizioni vigenti che prevedono la riassegnazione degli introiti dalle percezioni consolari.



PARTE II

Sezione II



I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente¹

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

Si precisa che sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2020 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

La scansione temporale della programmazione individua nel Documento di economia e finanza e nella successiva Nota di Aggiornamento al DEF il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento, e della successiva Nota di Aggiornamento, utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il Bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel Documento di economia e finanza si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:
con riferimento all'anno in corso:

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli/articoli di bilancio), con riferimento particolare alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
- elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
- considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;

con riferimento agli anni successivi:

- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;

¹ Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 17 della Ragioneria generale dello Stato del 24 maggio 2019, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022 e Budget per il triennio 2020-2022 nonché le proposte per la manovra 2020.



- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il triennio 2020-2022 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel Documento di economia e finanza, per tener conto:

1. degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
2. dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2019.

Con riferimento a quest'ultimo punto, rispetto alle previsioni contenute nella Nota di Aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, sono state riformulate le proiezioni del gettito a fine 2019 per l'autoliquidazione (IRPEF e IRES) e le imposte sostitutive ad essa collegate sulla base del gettito acquisito alla scadenza di versamento del 30 settembre 2019. Le proiezioni incorporano anche una stima del gettito atteso alla scadenza del 30 ottobre (versamento con maggiorazione dello 0,4%) valutato pari al 15% del gettito acquisito il 30 settembre. Nel complesso, le nuove proiezioni evidenziano uno scostamento positivo netto di 1.460 milioni di euro rispetto alle previsioni contenute nella Nota di Aggiornamento. Si ritiene che il maggior gettito proiettato per il 2019 derivi dai versamenti dei contribuenti aderenti agli indicatori sintetici di affidabilità (ISA) e, in quanto tale, attribuibile a un aumento di *compliance*. Ne consegue che tali entrate, derivanti dall'emersione di base imponibile, abbiano carattere strutturale con effetti finanziari positivi negli anni successivi.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n.196 del 2009 ed è sostanzialmente in linea con quella adottata per il bilancio 2019. La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, definito in base alle classificazioni adottate per costruzione dei conti del settore della pubblica amministrazione secondo i criteri di contabilità nazionale.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2019 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi²), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa.

² Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art.1 comma 1, lettera e) decreto legislativo n. 90/2016.



La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spese considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle stesse uscite.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale. Gli stanziamenti considerano, oltre alla componente dei contributi previdenziali e assistenziali, anche le risorse legate alla **contribuzione aggiuntiva**, commisurata ad una aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 luglio 2000, quale contributo al fabbisogno delle gestioni previdenziali del settore del pubblico impiego.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2019 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel Documento di economia e finanza 2019 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza. La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge³ ed è finanziata da diverse fonti. Tra queste:

- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;

³ Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).

Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.



3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali compartecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);

2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Siciliana che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;

3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la regione Siciliana diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento, (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23/2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione -, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Con riferimento al criterio di determinazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, si rappresenta che tale Fondo è stato ormai determinato in misura fissa ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, Ferrovie e Poste), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova allocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio in particolare quello in c/capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 comma 3 della legge n.196/2009, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, possono essere rimodulate in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.



Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Relativamente alla determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tenuto conto delle innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità⁴ di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore. Tale facoltà, peraltro, è già entrata in vigore il 12 maggio 2016, ai sensi del citato decreto legislativo n. 93 del 2016.

Anche per la cassa le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del citato piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre, nei limiti delle compatibilità con i saldi di finanza pubblica, l'iscrizione, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'art. 34-ter della legge 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti⁵. Inoltre, per gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente e non impegnati alla chiusura dell'esercizio è prevista, oltre alla possibilità di conservare le risorse attraverso i residui di stanziamento, anche quella di richiedere con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, la reinscrizione nella competenza degli esercizi successivi.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

L'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra l'altro, che nella presente relazione tecnica sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della medesima legge 196 del 2009.

Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, relativamente a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge 196/2009 (inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità).

Non sono ricomprese nel suddetto prospetto, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno delle dotazioni finanziarie relative ad

⁴ Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196/2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.

⁵ Articolo 34-ter comma 5 della legge n.196/2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.



autorizzazioni di spesa; proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge, (art. 23, comma 3, lettera a) della legge 196/2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data apposita evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge 196/2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, all'euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, comprensive delle riduzioni disposte quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica:

SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	2020	2021	2022	ANNI SUCCESSIVI	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Missioni di pace	MEF	c	-	850.000.000	850.000.000	-	2021	2022
Forestali Calabria	MEF	k	90.000.000	90.000.000	90.000.000	-	2020	2022
Fondo occupazione	MILPS	c	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	2020	A DECORRERE
Fondo attuazione Direttive UE	MEF	c	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	2020	A DECORRERE
Fondo PMI	MISE	k	-	700.000.000	700.000.000	1.400.000.000	2021	2022
Fondo Sviluppo e coesione - FSC (solo CP)	MEF	k	-	800.000.000	800.000.000	3.400.000.000	2021	2025
Fusioni corruani	MINT	c	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	2020	A DECORRERE
Incremento del contributo dovuto dall'Italia per l'adesione all'Agenzia Mondiale Anti-Doping - WADA	MEF	c	50.000	50.000	50.000	50.000	2020	A DECORRERE
Somme per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici partecipati dal ministero	MIBAC	c	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2020	A DECORRERE
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	MIBAC	c	350.000	350.000	350.000	350.000	2020	A DECORRERE
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione	MIBAC	c	75.000	75.000	75.000	75.000	2020	A DECORRERE
Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	MIBAC	c	75.000	75.000	75.000	75.000	2020	A DECORRERE
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	MIBAC	c	350.000	350.000	350.000	350.000	2020	A DECORRERE
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione	MIBAC	c	75.000	75.000	75.000	75.000	2020	A DECORRERE
Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	MIBAC	c	75.000	75.000	75.000	75.000	2020	A DECORRERE
Biblioteca nazionale centrale di Roma	MIBAC	c	800.000	800.000	800.000	800.000	2020	A DECORRERE
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche	MIBAC	c	500.000	500.000	500.000	500.000	2020	A DECORRERE
Centro per il libro e la lettura	MIBAC	c	200.000	200.000	200.000	200.000	2020	A DECORRERE
Fondo delega disabilità - Fondo diritto al lavoro lavoratori disabili	MILPS	c	45.000.000	50.000.000	55.000.000	55.000.000	2020	A DECORRERE
Fondo delega disabilità - Fondo trasporto disabili	MIUR	c	-	-	100.000.000	100.000.000	2020	A DECORRERE
Fondo delega disabilità - Caregiver	MEF	c	-	14.000.000	21.000.000	21.000.000	2020	A DECORRERE
Fondo delega disabilità - Audiolesi	MEF	c	-	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2020	A DECORRERE
Organizzazione e svolgimento della presidenza italiana di turno del G20 - DT	MEF	c	549.500	531.000	800.000	200.000	2020	2023
Organizzazione e svolgimento della presidenza italiana di turno del G20 - DF	MEF	c	142.100	710.270	447.630	-	2020	2023



SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	2020	2021	2022	ANNI SUCCESSIVI	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Proroga dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi in centro Italia dal 24 agosto 2016	MEF	k	345.000.000	-	-	-	2020	2021
Casa Italia	MEF	k	-	-	-	100.000.000	2023	2024
Trasporto Rapido di massa	MIT	k	-	-	-	70.000.000	2023	2024
Ciclovie	MIT	k	-	-	-	10.000.000	2024	2024
Fondo per la portualità	MIT	k	-	-	-	10.000.000	2023	2023
MISE DIFESA - FREMM	MISE	k	-	-	-	20.000.000	2023	2023
Edilizia Universitaria (LB 2019 - art. 1 c.95)	MIUR	k	-	-	-	10.000.000	2023	2023
Adeguamento Poligoni di tiro	DIFESA	k	-	-	-	10.000.000	2023	2023
DIFESA (programma NGIFF)	DIFESA	k	-	-	-	20.000.000	2024	2024
Investimenti Ag.Demanio (LB 2018, art. 1 c.1072)	MEF	k	-	-	-	20.000.000	2024	2024
Mission Innovation MISE	MISE	k	-	-	-	90.000.000	2023	2024
Adeguamento strutture per rischio sismico	MIUR	k	-	-	-	20.000.000	2023	2024
Guardia di Finanza - Interventi vari	MEF	k	-	-	-	20.000.000	2023	2023
Fondo per gli interventi strutturali di politica economica - FISPE	MEF	c	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	2021	A DECORRERE
Contributo al Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri	MIBAC	c	500.000	1.000.000	-	-	2020	
Consiglio di Stato - funzionamento	MEF	c	5.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	2020	2023
FFO - Fondo per il finanziamento ordinario delle università	MIUR	c	16.000.000	-	-	-	2020	
Partecipazione italiana alla ricostituzione dei fondi multilaterali di sviluppo	MEF	k	45.000.000	45.000.000	-	2.030.000.000	2020	2021
Associazioni combattentistiche	DIFESA	c	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2020	A DECORRERE
Edilizia Universitaria (Nuovi interventi)	MIUR	k	60.000.000	75.000.000	75.000.000	150.000.000	2020	2024
Partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali	MEF	c	500.000	500.000	500.000	-	2020	2022
						-		
TOTALE PARTE CORRENTE		c	387.241.600	1.347.291.270	1.459.297.630	3.193.830.500		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	540.000.000	1.710.000.000	1.665.000.000	3.915.000.000		
TOTALE RIFINANZIAMENTI			927.241.600	3.057.291.270	3.124.297.630	7.108.830.500		



SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI	STP	c/k	2020	2021	2022	ANNI SUCCESSIVI	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Trasferimenti FS	MEF	k	- 400.000.000	200.000.000	200.000.000	-	2020	2022
Trasferimenti Anas	MIT	k	- 200.000.000	100.000.000	100.000.000	-	2020	2022
MISE/DIFESA (Eurofighter)	MISE	k	- 60.000.000		20.000.000	40.000.000	2020	2023
MISE/DIFESA (L. 808/1985)	MISE	k	- 40.000.000		20.000.000	20.000.000	2020	2023
DIFESA - Forniture militari	DIFESA	k	- 100.000.000	-	-	100.000.000	2020	2023
Edilizia Sanitaria	MEF	k	- 400.000.000	- 1.420.000.000	-	1.820.000.000	2020	2025
Investimenti Ag.Demanio (LB 2018 art. 1, co. 1072)	MEF	k	- 20.000.000	10.000.000	10.000.000	-	2020	2022
Casa Italia	MEF	k	- 50.000.000	-	-	50.000.000	2020	2024
Trasporto Rapido di massa (LB 2018 art. 1, co. 1072 e LB 2019, art. 1, comma 95)	MIT	k	- 50.000.000		25.000.000	25.000.000	2020	2023
Fondo Sviluppo e coesione - FSC (solo CP)	MEF	k	1.000.000.000	- 200.000.000	- 410.000.000	- 390.000.000	2020	2023
MISE - riprogrammazione forniture (LB 2019, art. 1, comma 95)	MISE	k	-	119.000.000	529.100.000	- 648.100.000	2020	2033
DIFESA - riprogrammazione forniture (commi 140, 1072 e 95)	DIFESA	k	34.820.000	214.400.000	200.000.000	- 449.220.000	2020	2033
						-		
TOTALE PARTE CORRENTE		c	-	-	-			
TOTALE CONTO CAPITALE		k	- 285.180.000	- 976.600.000	694.100.000			
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			- 285.180.000	- 976.600.000	694.100.000			



SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	2020	2021	2022	ANNI SUCCESSIVI	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Fondo riaccertamento residui perenti di parte capitale (copertura sostegno imprese colpite da cimice asiatica)	MIPAAFT	k	- 20.000.000			-	2020	2020
Fondo riaccertamento residui perenti di parte corrente (copertura ricambio generazionale in agricoltura)	MIPAAFT	c	- 8.300.000	- 27.200.000	- 8.100.000	-	2020	2022
Fondo riaccertamento residui perenti di parte capitale (copertura Fondo competitività filiere agricole)	MIPAAFT	k	- 15.000.000	- 14.500.000		-	2020	2021
Fondo rotativo sviluppo socioeconomico (copertura imprenditoria femminile)	MIPAAFT	k	- 15.000.000			-	2020	2020
Fondo pressione fiscale	MEF	c	- 370.000.000	- 370.000.000	- 370.000.000	- 370.000.000	2020	A DECORRERE
Casa Italia	MEF	k	-	- 50.000.000	- 50.000.000	-	2021	2022
Trasporto Rapido di massa	MIT	k	-	- 20.000.000	- 50.000.000	-	2021	2022
Ciclovie	MIT	k	-	- 10.000.000		-	2021	2021
Fondo per la portualità	MIT	k	-	- 10.000.000		-	2021	2021
MISE DIFESA - FREMM	MISE	k	-	- 20.000.000		-	2021	2021
Edilizia Universitaria (LB 2019, art. 1, comma 95)	MIUR	k	-	- 10.000.000		-	2021	2021
Adeguam. Poligoni di tiro	DIFESA	k	-	- 10.000.000		-	2021	2021
Difesa (programma NGIFF)	DIFESA	k	-	- 20.000.000		-	2021	2021
Investimenti Ag.Demanio (LB 2018 art. 1, co. 1072)	MEF	k	-		- 20.000.000	-	2022	2022
Mission Innovation	MISE	k	-	- 30.000.000	- 60.000.000	-	2021	2022
Adeguamento strutture per rischio sismico	MIUR	k	-	-	- 20.000.000	-	2022	2022
Guardia di Finanza - Interventi vari	MEF	k	-	- 20.000.000		-	2021	2021
Fondo Sviluppo e coesione - FSC (CP e CS)	MEF	k	- 761.000.000	- 111.000.000	- 86.000.000	- 26.000.000	2020	2025
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari. L. 145/2018, art. 1, comma 95 -	MIT	k	- 8.702.434	- 7.249.388	- 44.067.068	- 540.309.048	2020	2033
Fondo Piano casa (DL 112/2008, art. 11, comma 12)	MIT	k	- 3.479.769			-	2020	2020
Fondo politiche per la famiglia	MEF	c	- 30.000.000			-	2020	2020
Fondo riaccertamento residui perenti di parte corrente	MEF	c	- 5.000.000	- 10.000.000	- 10.000.000	- 15.000.000	2020	2023
Fondo Q100	MILPS	c				- 1.000.000.000	2024	2034
Fondo esigenze indifferibili (art. 1, comma 199 - L.190/2014)	MEF	c	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	2020	A DECORRERE
Fondo riaccertamento residui perenti di parte corrente	MEF	c	- 500.000	- 500.000	- 500.000	-	2020	2022
Utilizzo risorse provenienti da biglietti di ingresso Istituti e luoghi di cultura	MIBAC	c	- 22.500.000	- 22.500.000	- 22.500.000	- 22.500.000	2020	A DECORRERE
Credito d'imposta 4.0	MEF	c	- 100.000.000			-	2020	2020
Misure razionalizzazione della spesa		c	- 505.455.817	- 498.070.711	- 484.411.132	- 484.411.132	2020	A REGIME
Misure razionalizzazione della spesa		k	- 472.023.852	- 469.270.504	- 468.883.800	- 468.883.800	2020	A REGIME
						-		
						-		
TOTALE PARTE CORRENTE		c	- 1.042.755.817	- 929.270.711	- 896.511.132			
TOTALE CONTO CAPITALE		k	- 1.295.206.055	- 802.019.892	- 798.950.868			
TOTALE DEFINANZIAMENTI			- 2.337.961.872	- 1.731.290.603	- 1.695.462.000			



Il prospetto riepilogativo degli effetti della sezione II include, riepilogati in apposita voce, anche i risparmi di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, considerati nel loro complesso.

Tali risparmi, unitamente a quelli assicurati da apposite disposizioni contenute nell'articolato della sezione I, derivano da misure di razionalizzazione della spesa e concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Nel dettaglio, i suddetti riflessi finanziari per il triennio 2020-2022, rispettivamente registrati nella sezione I e nella sezione II, possono essere così riepilogati:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Totale complessivo di cui:	-1.048.785.220	-1.036.646.766	-1.022.600.483	-1.001.165.085	-1.003.969.631	-1.005.626.848
Sezione I	-71.305.551	-69.305.551	-69.305.551	-64.392.416	-62.392.416	-62.392.416
Sezione II	-977.479.669	-967.341.215	-953.294.932	-936.772.669	-941.577.215	-943.234.432

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.

DES_TIT	CAT	DES_CAT	Riduzione spesa ministeri (pending review)			ALTRE RIDUZIONI DI SPESA			RIFINANZIAMENTO			RIPROGRAMMAZIONE			TOTALE EFFETTI SEZIONE II			
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1	REDDITDA LAVORO DEPENDENTE	-0,9	-0,9	-0,9											-0,9	-0,9	-0,9
	2	CONSUMI INTERMEDI	-189,3	-205,7	-204,2	-22,5	-22,5	-22,5	3,0	3,0	3,3					-208,8	-225,2	-223,4
	4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-88,1	-103,0	-102,3	-30,0	0,0	0,0	381,1	390,1	503,1					262,9	287,0	400,8
	5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-15,8	-5,8	-5,8				2,5	3,0	2,0					-13,3	-2,8	-3,8
	6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	-40,4	-1,7	-2,4	-100,0	0,0	0,0								-140,4	-1,7	-2,4
	7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO							0,6	1,2	0,9					0,6	1,2	0,9
	9	INTERESSI PASSIVE REDDITDA CAPITALE	-1,0	-1,0	-1,0											-1,0	-1,0	-1,0
	12	ALTRE USCITE CORRENTI	-170,0	-180,0	-167,9	-384,8	-408,7	-389,6	0,0	950,0	950,0					-554,8	361,3	392,5
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale			-505,5	-498,1	-484,4	-537,3	-431,2	-412,1	387,2	1.347,3	1.459,3				-655,5	418,0	562,8	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21	INVESTIMENTI FISSI ORDINARI ACQUISTI DI TERRENI	-138,9	-112,7	-114,4	-8,7	-57,2	-44,1	0,0	0,0	0,0	-65,2	214,4	200,0	-212,7	44,5	41,5	
	22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-88,0	-90,4	-88,3	-764,5	-191,0	-236,0	150,0	965,0	965,0	330,0	-1.510,0	-275,0	-372,4	-826,4	365,7	
	23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	-118,6	-78,5	-82,6	0,0	-20,0	0,0	0,0	700,0	700,0	-500,0	319,0	769,1	-618,6	920,5	1.386,5	
	24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				-15,0	0,0	0,0								-15,0	0,0	0,0
	25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	0,0	-80,0	-80,0											0,0	-80,0	-80,0
	26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-126,6	-107,7	-103,5	-35,0	-64,5	-50,0	345,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	133,4	-172,2	-153,5	
	31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIA							45,0	45,0	0,0					45,0	45,0	0,0
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale			-472,0	-469,3	-468,9	-823,2	-332,7	-330,1	540,0	1.710,0	1.665,0	-285,2	-976,6	694,1	-1.040,4	-68,6	1.560,1	
Totale complessivo			-977,5	-967,3	-953,3	-1.360,5	-763,9	-742,2	927,2	3.057,3	3.124,3	-285,2	-976,6	694,1	-1.695,9	349,4	2.122,9	



Effetti finanziari del Decreto Legge 124 del 2019

Il decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per le esigenze indifferibili” determina nel triennio di programmazione un lieve miglioramento del saldo del bilancio dello Stato e dell’indebitamento netto.

Riepilogo effetti del DL 124/2019 (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
INTERVENTI	5.428	4.493	4.290	5.456	4.527	4.319
MINORI ENTRATE	0	8	4	0	8	4
MAGGIORI SPESE	5.428	4.486	4.286	5.456	4.519	4.315
- correnti	5.415	4.486	4.286	5.415	4.494	4.294
- capitali	13	0	0	41	25	21
COPERTURE	5.431	4.497	4.293	5.472	4.530	4.323
MAGGIORI ENTRATE	3.171	2.685	2.500	5.404	4.449	4.242
MINORI SPESE	2.260	1.812	1.793	68	81	81
- correnti	2.247	1.812	1.793	46	81	81
- capitali	13	0	0	23	0	0
SALDO FINALE (da prospetto riepilogativo degli effetti finanziari)	3	3	3	16	3	3
Effetti del provvedimento che concorrono alla manovra di finanza pubblica	5.341	4.385	4.185	5.380	4.410	4.206

Il provvedimento reperisce maggiori risorse attraverso misure che incidono quasi interamente sul versante dell’entrata. Nello specifico sono previste disposizioni di contrasto all’evasione fiscale attraverso l’introduzione del controllo preventivo delle compensazioni di crediti per imposte dirette effettuate tramite modello F24, l’estensione del regime del *reverse charge* nel settore degli appalti e dei subappalti per contrastare l’illecita somministrazione di manodopera e misure per limitare il fenomeno delle indebite compensazioni mediante l’accollo del debito tributario altrui o l’utilizzo di crediti da parte di soggetti che hanno cessato la partita IVA. Maggior entrate sono attese da un pacchetto di norme finalizzate alla prevenzione delle frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti e della compravendita di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria ad opera di società che non adempiono agli obblighi di versamento IVA, oltre che da disposizioni nel settore dei giochi. Per l’anno 2020 rilevano altresì gli effetti della rimodulazione dei versamenti della prima e seconda rata di acconto delle imposte IRPEF, IRES e IRAP per i soggetti per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità. Complessivamente, il maggior gettito atteso, al netto degli importi già utilizzati nello stesso decreto legge, è appostato su appositi fondi (Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali) che vengono azzerati tramite apposita disposizione della Sezione I del disegno di legge di bilancio. Tali risorse, unitamente al miglioramento sui saldi determinato dallo



stesso provvedimento, concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica 2020-2022.

Approvazione stati di previsione

Articoli da 102 a 118

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.



Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2020-2022** rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 deliberata dal Consiglio dei ministri il 30 settembre 2019. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.

La rappresentazione che viene data per il triennio 2020-2022 nella presente tavola⁶ **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati -entrate finali e spese finali- e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime tre righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.

I valori esposti nella **riga 1** ("Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato) per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009; va sottolineato che tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. Si evidenzia per il 2020 un saldo netto da finanziare di competenza pari a 79 miliardi dovuto a entrate finali pari a 583 miliardi e spese finali pari a 662 miliardi; tali valori includono rispettivamente 32 miliardi per le entrate e 35 miliardi per la spesa dovuti a regolazioni contabili e debitorie. Nel 2021 il saldo netto da finanziare è pari a 55 miliardi (le entrate finali si attestano a 608 miliardi e le spese finali a 664 miliardi al lordo delle regolazioni contabili e debitorie che sono pari a 28 miliardi per le entrate e 32 miliardi per la spesa). Nel 2022 il saldo netto da finanziare è pari a 36 miliardi: le entrate finali si attestano a 625 miliardi e le spese finali a 661 miliardi; entrambi gli aggregati comprendono le regolazioni contabili e debitorie pari a 28 miliardi per le entrate e 32 miliardi per la spesa.

La **riga 2** ("SEC 2010 Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato), espone l'effetto sulle entrate finali e sulle spese finali (e di conseguenza sul saldo netto da finanziare) determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali). Infatti, nell'ammontare dei due aggregati, entrate finali e spese finali, sono inclusi gli effetti di riclassificazione che vengono operati sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale. Va ricordato che la metodologia per la costruzione del conto economico delle amministrazioni pubbliche è stata aggiornata recentemente in corrispondenza all'ultima diffusione⁷

⁶ I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto alle tavole presenti in questa relazione tecnica e nella relazione illustrativa al DLB dove i valori sono espressi all'euro.

⁷ Per ulteriori dettagli si faccia riferimento al Comunicato stampa dell'Istat del 23 settembre 2019 dove sono presentate le stime relative alla revisione generale dei Conti Economici Nazionali, concordata in sede europea a cinque anni dal passaggio al SEC 2010 che introduce innovazioni e miglioramenti di metodi e di fonti.



dei dati di contabilità nazionale; si osserva come, in generale, non ci siano impatti rilevanti per le operazioni del settore delle PA, salvo la rideterminazione del contenuto di alcune operazioni e l'entrata nel perimetro pubblico di alcuni soggetti prima classificati nel settore delle imprese. Le spese più rilevanti investite da questo diverso trattamento sono quelle destinate alla ricerca e allo sviluppo -che ritornano all'attribuzione diretta ai soggetti che producono tale tipo di servizio pubblico (Enti di ricerca e Università) e che sono finanziate prevalentemente attraverso trasferimenti di fonte statale- e i contributi agli investimenti, la cui ripartizione tra amministrazioni pubbliche e imprese è cambiata per la ridefinizione del perimetro; per quanto riguarda le entrate, sono state interessate dalla revisione metodologica le regolazioni e devoluzioni di imposte che sono ora considerate come entrate proprie dello Stato per poi essere trasferite ai bilanci delle regioni. Tali operazioni, salvo le modifiche dovute all'aggiornamento della base informativa e al di là della differenza che determinano in termini di struttura delle entrate e delle spese dello Stato, non determinano modifiche di rilievo nei livelli dei saldi del conto dello Stato, calcolato come non consolidato ossia comprensivo dei trasferimenti in entrata e in uscita verso le altre Amministrazioni pubbliche.

Tornando al contenuto della riga 2, si distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e si effettuano riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra, ad esempio da consumi intermedi a investimenti e viceversa e da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa. Inoltre viene data specifica evidenza a alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che sono parte dei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010. In generale si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, sia per le entrate sia per le spese e per l'esclusione delle partite finanziarie. Le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2020 pari a 520 miliardi, inferiori di 64 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2020 pari a 598, inferiori di 64 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2021 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 548 miliardi, inferiori di 61 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 603, inferiori di 61 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2022 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 560 miliardi, inferiori di 65 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 596, inferiori di 65 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario.

La **riga 3**, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 2 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 15 delle entrate



- Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro e 31 delle spese - Acquisizione attività finanziarie) permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (77 miliardi di euro nel 2020, 55 miliardi di euro nel 2021 e 35 miliardi di euro nel 2022).

Nella **riga 4** “**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**”, sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 3 - entrate finali e spese finali del bilancio dello Stato riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.

Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2020 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 33 miliardi e di 66 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 33 miliardi. Nel 2021 la riduzione delle entrate finali si attesta a 37 miliardi e quella delle spese a 56 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 19 miliardi. Infine, nel 2022, le entrate sono più basse di 37 miliardi, le spese di 43 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di poco più di 5 miliardi.

La **riga 5**, denominata “Conto economico programmatico – Comparto Stato”, definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 44 miliardi nel 2020 con un livello di entrate finali pari a 486 miliardi e spese finali di 530 miliardi, a 36 nel 2021 con un livello di entrate finali pari a 509 miliardi e spese finali di 545 miliardi e a 30 nel 2022 con un livello di entrate finali pari a 521 e di spese finali di 551 miliardi.

La **riga 6** (“Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione”), espone per la pubblica amministrazione nel complesso, i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra, applicata al quadro tendenziale. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre sottosectori: amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza che la compongono- viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009.

Nel 2020, le entrate finali per la PA sono pari a 846 miliardi, le spese finali ammontano a 885 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 39 miliardi; nel 2021 le entrate finali sono pari a 875 miliardi, le spese finali ammontano a 908 e l'indebitamento si attesta su 33 miliardi; nel 2022 le entrate finali sono pari a 894 miliardi, le spese finali ammontano a 921 e l'indebitamento si attesta su 27 miliardi.



Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2020-2022

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2020 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2020	583	662	-79	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2020	520	598	-79	
3		<i>al netto delle poste finanziarie</i>	519	595		-77
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-33	-66		33
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	486	530		-44
6		Conto economico programmatico - PA	846	885		-39

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2021 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2021	608	664	-55	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2021	548	603	-55	
3		<i>al netto delle poste finanziarie</i>	546	601		-55
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-37	-56		19
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	509	545		-36
6		Conto economico programmatico - PA	875	908		-33

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2022 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2022	625	661	-36	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2022	560	596	-36	
3		<i>al netto delle poste finanziarie</i>	559	594		-35
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-37	-43		5
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	521	551		-30
6		Conto economico programmatico - PA	894	921		-27

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 170 ha avuto esito

ad

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Contabile

[Firma]

2 NOV. 2019

